

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE



COMUNE DI FORNI DI SOTTO

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE N.16

Elab.

Titolo

P6

**NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
modificata a seguito di decreto n°0187/pres.**



appc udine

ordine degli architetti
pianificatori paesaggisti
e conservatori della
provincia di udine

Massimo Fadel
Massimo Fadel
Massimo Fadel
albo sez. A/a - numero 1067
architetto



COOPROGETTI

Progettazione

arch. Massimo Fadel

Collaboratori

Aspetti specialistici

dott.nat. Marco Vecchiato

DATA
Novembre 2019

rev.	data	motivo

riferimenti
redatto VCC
controll. FLC
archivio 1652C_P6_R0.doc

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	5
CAPO I - GENERALITA', ELABORATI CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI	5
ART. 1 - Generalità	5
ART. 2 – Campo di applicazione e Contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale	5
ART. 2 – Elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale	5
ART. 3 - Definizioni	6
ART. 4 - Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi	10
CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC	11
ART. 5 - Attuazione del PRGC	11
ART. 6 - Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (ex art. 91 LR 52/91).	12
ART. 7 - Classificazione degli interventi	13
ART. 8 - Destinazione d'uso	14
ART. 9 - Cambiamenti della destinazione d'uso	18
ART.10 - Caratteristiche tipologiche e prescrizioni per gli interventi	18
TITOLO II – ZONIZZAZIONE	21
CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE	21
ART. 11 - Classificazione delle Zone omogenee	21
CAPO II - ZONE PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA	22
ART. 12 – Zona A – Dei centri storici	22
Art.12 - Zone A0 residenziali di carattere storico	25
ART. 13 - Zona B1 Insediamenti prevalentemente residenziali consolidati	30
ART. 14 - Zona B2 Mista per la residenza permanente e turistica di completamento	32
ART. 14.1 - Zona B2 residenziale convenzionata	35
ART. 15 – Zona C1 mista per la residenza permanente e turistica di espansione.	36
ART. 15 - Verde Privato	37
ART. 16 - Zona G2R1 Residenziale turistica di completamento	38
ART. 17 - Zona G2R2 Residenziale turistica di espansione	40
ART. 18 - Zona G2B Strutture ricettive e di supporto all'attività turistica di progetto	42
ART. 19 - Zona G2C Strutture ricettive complementari esistenti	42
CAPO III - ZONE PER LA PRODUZIONE	43
ART. 20 - Zona D2 Artigianali e industriali esistenti e di completamento d'interesse comunale	43
ART. 21 - Zona D3 Artigianali e industriali singoli esistenti e di completamento	45
ART. 22.1 - Zona D5a Impianti idroelettrici esistenti	45
ART. 22.2 - Zona D5b Impianti idroelettrici di progetto	46
ART. 23 - Zona T Impianti per allevamenti ittici	47
ART. 24 - Classificazione delle Zone E	47
ART. 25 - Norme generali per i nuovi interventi nelle Zone E	48
ART. 25.1 - Norme generali per il rilascio delle concessioni del permesso da costruire in Zona agricola	50
ART. 26 - Zona E1 Agricola forestale in ambiti di alta montagna	51
ART. 27 - Zona E2 Agricola forestale in ambiti boschivi	51

ART. 28 - Zona E3 Agricola forestale in ambiti silvozootecnici	52
ART. 29 - Zona E4 Agricola in ambiti agricolo paesaggistici	53
ART. 30 - Zona E5 Agricola di preminente interesse agricolo	54
ART. 31 - Zona E7 Agricola delle malghe	54
ART. 32 - Agriturismo	55
ART. 33 - Norme per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente nel territorio non urbano	55
ART. 33.1 Edifici in territorio non urbano--Stavoli	61
ART. 33.2 - Mulini e battiferro	63
ART. 34 - Pista sci da fondo (e pista ciclabile)	64
CAPO IV - ZONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO	64
ART. 35 - SIC Monti Bivera e Clapsavon, SIC e ZPS Dolomiti Friulane	64
ART. 35 - ZSC e ZPS Dolomiti Friulane e ZSC Monti Bivera e Clapsavon	65
ART. 36 - Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane	66
ART. 37 - Sito fossilifero	66
ART. 38 - Alvei di fiumi e torrenti	66
ART. 39 - Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004, parte III, Beni Paesaggistici	67
ART. 40 - Rifugi e bivacchi alpini	69
CAPO V - ZONE PER I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVE	69
ART. 41 - Zona Q S - Servizi e attrezzature collettive	69
ART. 41.1 - Servizi e attrezzature pubblici o privati di uso pubblico	71
ART. 43.1 - Verde Complementare alla viabilità	72
ART. 42 - Viabilità stradale	72
ART. 43 - Viabilità agricola e forestale	73
ART. 44 - Sentieri e percorsi pedonali	73
ART. 45 - Spazi per parcheggi	73
CAPO VI - NORME GEOLOGICHE, IDRAULICHE, VALANGHIVE E DI DIFESA DAI PERICOLI NATURALI	74
ART. 46 - Generalità	75
ART. 47.1 - Aree non edificabili	75
ART. 47.2 - Aree edificabili	75
ART. 47.3 - Amplificazione sismica	76
ART. 48 - Aree di rispetto idrogeologico	77
ART. 49.1 Prescrizioni generali per le aree a Pericolosità geologica, idraulica e valanghiva	77
ART. 49.1.1 Zone di attenzione	78
ART. 49.1.2 Zone soggette a potenziali pericoli di valanga	78
ART. 49.2 Prescrizioni specifiche per le aree a Pericolosità Geologica Idraulica e Valanghiva	78
CAPO VII - NORME VARIE	79
ART. 50 - Aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale	79
ART. 51 - Fasce di rispetto relative alla viabilità	80
ART. 52 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione	81
ART. 53 - Elettrodotti	81
ART. 54 - Disposizioni per la viabilità	81
ART. 55 - Impianti a rete per pubblici servizi	81
ART. 56 - Sorgenti	82

ART. 57 - Zone boscate percorse dal fuoco _____	82
ART. 58 - Disposizioni per i beni culturali e archeologici _____	82
ART. 59 - Impianti fotovoltaici e pannelli solari sulle coperture degli edifici _____	82
ART. 59.1 - Disposizioni per la progettazione energetica degli edifici _____	83
TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI _____	85
ART. 60 - Varianti al PRGC – Flessibilità _____	85
ART. 61 - Decadenza norme in contrasto _____	85
ART. 62 - Norme di salvaguardia _____	86
ALL. 1 – CARTOGRAFIE ZONA A0 - INTERVENTI AMMESSI _____	87
ALL. 2 – NORME GENERALI SUGLI INTERVENTI, CARATTERI DEGLI EDIFICI, DEI MANUFATTI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - ABACO _____	88

Testo rosso: modifiche introdotte con Variante n.16 adottata

Testo blu: modifiche introdotte a seguito riserve regionali

Modifiche introdotte con controdeduzioni a Enti Ambientali

Modifiche introdotte con Parere N.021/19 del 15/10/2019 di cui al Decreto n.0187/Pres

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - GENERALITA', ELABORATI-CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

ART. 1 - Generalità

1. Il presente Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Forni di Sotto- di seguito denominato P.R.G.C. - definisce la disciplina urbanistica del territorio, e determina la capacità insediativa totale.

2. Gli obiettivi perseguiti dal Piano sono quelli di carattere generale fissati dalla normativa urbanistica regionale e di carattere specifico definiti dalle direttive del Consiglio comunale, con particolare accento sulla tutela della qualità del territorio e del patrimonio edificato, sul miglior utilizzo delle risorse disponibili, sulle strategie di riqualificazione, valorizzazione e rinnovamento del territorio e della città.

3. Il Piano è redatto ai sensi della Legge n. 1150/1942 e successive modifiche ed integrazioni, della Legge n° 10/1977, della Legge n° 457/1978, delle Norme di Attuazione del PUR (testo coordinato con le modifiche apportate con il D.P.G.R. n° 481/Pres. del 05.05.1978 e n° 0826/Pres. del 15.09.1978), della vigente Legge Regionale n. 52/1991 n. 5/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Tutti gli interventi edilizi e di trasformazione territoriale nell'ambito comunale sono regolamentati dalle seguenti norme.

Il presente PRGC del Comune di Forni di Sotto è costituito dal disposto normativo determinato dalla Variante Generale n. 1 e dalle successive Varianti aventi carattere parziale.

ART. 2 – Campo di applicazione e Contenuti del Piano Regolatore Generale Comunale

1. Il territorio del Comune di Forni Di Sotto è soggetto alle destinazioni d'uso, alle prescrizioni ed ai vincoli contenuti negli elaborati costituenti il presente P.R.G.C.

Le attività e le opere che comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio comunale sono disciplinate dalle prescrizioni del P.R.G.C. e dalle relative Norme di Attuazione, della L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, nonché dalle disposizioni vigenti in materia.

2. Il presente Piano è composto da:

a) Componente strutturale (Obiettivi e Strategie, Schema delle Strategie di Piano e Sintesi degli elementi Strutturali);

b) Componente Operativa (Carta delle Aree Urbanizzate ed Edificate, Zonizzazione, Norme Tecniche di Attuazione).

~~ART. 2 – Elaborati del Piano Regolatore Generale Comunale~~

~~La presente Variante Generale al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Forni di Sotto (UD) è costituita dai seguenti elaborati di progetto:~~

P1	SCHEMA DELLE STRATEGIE DI PIANO E SINTESI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI	1:20.000/ 10.000
P1.2	SCHEMA DELLE STRATEGIE DI PIANO E SINTESI DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI (legenda)	1:20.000/ 10.000
P2.1-7	ZONIZZAZIONE (intero territorio comunale)	1:5.000
P3.1	ZONIZZAZIONE (Tredolo, Baselia, Vico)	1:2.500
P3.2	ZONIZZAZIONE (S. Antonio)	1:2.500

P3.3	ZONIZZAZIONE (legenda)	1:2.500
P4.1	CARTA DEI VINCOLI PUNTUALI E PROCEDURALI (Tredolo, Baselia, Vico)	1:2.500
P4.2	CARTA DEI VINCOLI PUNTUALI E PROCEDURALI (S. Antonio)	1:2.500
P5.1-2	AREE EDIFICATE E URBANIZZATE	1:10.000
P6	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	
P7.1	RELAZIONE ILLUSTRATIVA	
P7.2	RELAZIONE DI FLESSIBILITÀ	
P8.1	ZONIZZAZIONE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI VARIANTE (intero territorio comunale)	1:5.000
P8.1	ZONIZZAZIONE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI VARIANTE (Tredolo, Baselia, Vico)	1:2.500
P8.2	ZONIZZAZIONE CON INDIVIDUAZIONE PUNTI DI VARIANTE (S. Antonio)	1:2.500

~~–Relazione Illustrativa e schede quantitative dati urbanistici e territoriali~~

~~–Norme di attuazione~~

~~–Piano struttura~~

~~–Relazione sulla flessibilità di piano~~

~~–Programma di attuazione del piano~~

~~–Tavola Z LEGENDA ZONIZZAZIONE FONDO VALLE~~

~~–Tavole Z1 : Z2 ZONIZZAZIONE FONDO VALLE Scala 1: 2500~~

~~–Tavole Z3 : Z12 ZONIZZAZIONE INTERO TERRITORIO Scala 1: 5000~~

~~–N. 291 SCHEDE DEGLI EDIFICI ESISTENTI NEL TERRITORIO NON URBANO elaborati di analisi:~~

~~–Relazione di analisi~~

~~–Relazione sulla reiterazione dei vincoli~~

~~–Relazione sulla compatibilità delle attività produttive~~

~~–Tavole A1.1 ÷ A1.10 STATO DEI LUOGHI E DELL'EDIFICATO USO DEL SUOLO Scala 1:5000.~~

~~–Tavola A2 STATO DI FATTO DEI CENTRI URBANI Scala 1: 2500~~

~~–Tavole A3 EVOLUZIONE DEI CENTRI STORICI Scala 1: 2500~~

~~–Tavola A4. PERIMETRO CENTRI EDIFICATI 865/71~~

~~PERIMETRO P.R.P.C. Scala 1: 2.500~~

~~–Tavole A5.1 ÷ A5.2 AREE EDIFICATE E URBANIZZATE Scala 1: 2.500~~

~~RETI TECNOLOGICHE Scala 1: 2.500~~

~~–Tavola A6.1 ÷ A6.3 DEMANI PUBBLICI Scala 1: 10000~~

~~–Tavola V1 ÷ V3 VINCOLI TERRITORIALI Scala 1 :10000~~

ART. 3 - Definizioni

Le definizioni generali dei parametri urbanistici ed edilizi fanno riferimento, dalla data della loro entrata in vigore, a quanto disposto ai sensi dell'art.3 della LR 19/2009 recante *Codice regionale dell'edilizia* e s.m.i. e al DPR. del 20/1/2012 n.018/Pres. recante *Regolamento di attuazione della LR 19/2009 Codice regionale dell'edilizia*.

Nelle more di entrata in vigore *ex lege* queste vengono definite dalle presenti norme, nei termini di seguito riportati:

Parametri urbanistici

1. **Superficie territoriale (mq) (ST):**

Comprende le aree edificabili di una stessa zona prevista dallo strumento urbanistico, comprensiva delle aree per opere di urbanizzazione primaria e secondaria, con l'esclusione di quelle destinate dal PRGC alla rete principale della viabilità. Vanno escluse ai fini del computo della St le aree in esse comprese di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza degli interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.

2. Superficie fondiaria: (mq) (SF):

E' la superficie che risulta dalla Superficie Territoriale da rilevarsi dai registri catastali detratte le aree relative alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Nel caso di intervento edilizio diretto corrisponde alla superficie edificabile, con esclusione delle strade, esistenti o previste, soggette al pubblico transito e degli altri spazi, esistenti o previsti, a destinazione pubblica.

3. Lotto minimo (mq) (LM):

Indica la superficie fondiaria minima per la realizzazione di un intervento di nuova costruzione. Oltre al requisito della superficie richiesto dalle norme relative alle singole zone il lotto deve essere di forma compatta tale che il rapporto tra superficie e perimetro non sia inferiore ai 3/16 del lato del quadrato equivalente e che nessuna diagonale della forma planimetrica cada fuori dal perimetro di quest'ultima.

4. Distanza dai confini: (m) (DC):-

~~Distanze minime che devono essere osservate nel posizionare una costruzione nel lotto relativamente ai confini. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione, compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggioni, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a m 2,20 e le scale aperte di larghezza fino a m 2,20.~~

5. Distanze dalle strade: (m) (DS):

~~Sono disciplinate dal D.M. 01/04/1968 quanto alle definizioni e dalle Norme di Attuazione del PURG quanto alle misure relativamente alla classificazione del presente strumento urbanistico nelle zone esterne agli abitati (zone agricole e assimilabili). La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi della costruzione, compresi balconi chiusi, esclusi gli sporti, i poggioni, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a m 2,20 e le scale aperte di larghezza fino a m 2,20. La distanza dalle strade si misura dal limite della proprietà pubblica per le strade esistenti ovvero dal limite delle strade di progetto previste dal PRGC nelle quantità previste dalla norma di zona, come agli articoli seguenti delle presenti norme di attuazione.~~

6. Distanza fra fabbricati: (m) (DF):-

~~Distanze minime rispetto alle costruzioni preesistenti, da osservarsi nel posizionamento della costruzione nel lotto. La misura si calcola sulla retta orizzontale che individua la minima distanza fra gli elementi in considerazione, compresi balconi chiusi, escluse gli sporti, i poggioni, le terrazze a sbalzo con aggetto fino a m 2,20 e le scale aperte di larghezza fino a m 2,20.~~

7. Altezza degli edifici (m) (H max):

~~Si computa come media fra quelle dei vari fronti dell'edificio stesso.~~

8. Altezza dei fronti degli edifici (m) (Hf max):-

~~E' la differenza fra la quota del punto più alto dell'intradosso della copertura all'incrocio con il filo esterno della parete perimetrale (imposta alla gronda o al colmo) e la quota del punto più basso del terreno preesistente alla costruzione misurato in aderenza all'edificio.~~

~~Nel caso di coperture impostate a quote diverse si considera fronte ciascuna parte di esso sottesa da coperture alla medesima quota.~~

~~In ogni caso l'altezza di ciascun fronte non può superare l'altezza massima degli edifici fissata per ciascuna zona, per più della metà nei fronti con estensione in pianta fino a m 12,00 e per più di 1/3 nei fronti con estensione in pianta superiore a m 12,00.~~

9. Numero dei piani (n) (NP):

E' il numero dei piani abitabili o agibili aumentabile dell'eventuale solo piano sottotetto (mansarda).

10. Superficie coperta (mq) (SC):-

~~E' costituita dalla proiezione orizzontale della superficie di tutte le parti edificate fuori terra e~~

~~delimitate dal perimetro esterno delle murature perimetrali, porticati, parti aggettanti chiuse, con l'esclusione dei corpi interrati emergenti dal terreno con un'altezza non superiore a m 1,20, dei poggiali e delle logge, delle pensiline, delle scale aperte, delle sporgenze dei tetti, e comunque dei corpi aggettanti fino ad un massimo di m 2,00~~ **2,20.**

11. Superficie utile lorda di pavimento: (mq) (SLP)

~~E' la somma di tutte le superfici coperte dei vari piani fuori terra e seminterrati abitabili o agibili.~~

12. Volume edificabile (mc) (VE):

~~Espresso in mc v.p.p. è costituito dalla somma dei prodotti della superficie lorda di pavimento di ogni piano fuori terra per le relative altezze lorde misurate da pavimento a pavimento, ovvero intradosso del soffitto per l'ultimo piano; qualora un piano sia solo parzialmente fuori terra ai fini dell'altezza relativa si considera la differenza tra la quota di calpestio del piano superiore e la quota media del terreno preesistente in aderenza alla costruzione; nel caso di soffitti inclinati si considera la quota media degli stessi. Nel caso di solai con travi in legno a vista si considera la quota dell'intradosso del tavolato superiore. Restano esclusi dal computo solo i volumi tecnici, le intercapedini inaccessibili, le scale aperte, i poggiali, i porticati coperti ad un piano aperti su tre lati. Si considerano aperti gli spazi che presentano superfici libere almeno per il 60% delle superfici perimetrali non in aderenza all'edificio.~~

13. Indice di fabbricabilità territoriale: (mc/mq) (It) :

~~E' il rapporto tra la somma di tutti i volumi edificati e/o edificabili nella zona omogenea in cui essi ricadono e la superficie territoriale della zona omogenea stessa. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni mq di superficie territoriale.~~

14. Indice di fabbricabilità fondiaria: (mq/mq) (If):

~~Esprime il massimo o il minimo volume in mc costruibile per ogni mq di superficie fondiaria. Esprime il volume (massimo e/o minimo) costruibile per ogni mq di superficie fondiaria.~~

15. Densità territoriale: (ab/mq) (Dt):

~~Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie territoriale espressa in mq.~~

16. Densità fondiaria: (ab/ mq) (Df) :

~~Esprime il rapporto fra abitanti insediati o insediabili in una zona e la sua superficie fondiaria.~~

17. Indice di utilizzazione territoriale (mq/ mq) (Ut):

~~E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie territoriale. Esprime la superficie utile lorda in mq edificabile per ogni mq di superficie territoriale.~~

18. Indice di utilizzazione fondiaria (mq/ mq) (Uf) :

~~E' il rapporto tra la superficie lorda complessiva di tutti i piani degli edifici e la superficie fondiaria. Esprime la superficie utile lorda in mq edificabile per ogni mq di superficie fondiaria.~~

19. Rapporto di copertura (mq/mq) (Q):

~~Esprime il rapporto percentuale fra la superficie coperta in mq e la superficie fondiaria.~~

20. Indice di alberatura (n) (Ia):

~~Indica il numero di piante di alto fusto prescritto per ogni ettaro o porzione con l'eventuale specificazione della circonferenza di impianto.~~

21. Volume tecnico (mc) (VTE):

~~E' costituito dai volumi non utilizzabili quali intercapedini, canalizzazioni verticali ed orizzontali. Si considerano volumi tecnici anche i rivestimenti esterni delle murature perimetrali per la coibentazione termica degli edifici.~~

Parametri edilizi

a) edificio: costruzione coperta e isolata da vie o da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, che disponga di uno o più accessi;

b) unità immobiliare: ogni edificio o parte di edificio che rappresenta un cespite indipendente

censito nei registri immobiliari o nel libro fondiario idoneo ad assolvere con autonomia le funzioni alle quali è destinato;

c) elementi costitutivi dell'edificio: fondazioni, intelaiatura strutturale, pareti perimetrali, solai interpiano, solaio di copertura, elementi di collegamento tra piani;

d) parete: ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura; la parete finestrata anche ai fini dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 9 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell' articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765) è la parete dotata di vedute ai sensi del codice civile;

e) superficie utile (Su): la superficie data dalla somma delle superfici agibili di tutti i piani fuori terra, dei piani interrati e seminterrati dell'unità immobiliare o dell'edificio, al netto delle pareti perimetrali, dei pilastri, dei tramezzi, degli sguinci, dei vani di porte e finestre e delle superfici accessorie;

f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ~~ripostigli~~, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre, salvo diversa previsione degli strumenti di pianificazione e fatte salve le deduzioni previste dal Regolamento di attuazione della LR 19/2009 e s.m.i. ~~la superficie accessoria che supera il 100 per cento della superficie utile dell'unità immobiliare o dell'edificio è equiparata, per la quota eccedente, alla superficie utile ai fini del calcolo del contributo di cui all'articolo 29;~~

g) superficie coperta (Sc): la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti edificate fuori terra dell'unità immobiliare o dell'edificio e delimitate dalle superfici esterne delle pareti o dalle strutture perimetrali;

h) superficie per parcheggi (Sp): l'area destinata alla sosta e allo stazionamento dei veicoli, compresi i relativi spazi di distribuzione e manovra, nonché l'area di accesso qualora destinata a esclusivo servizio dei parcheggi medesimi;

i) volume utile (Vu): il volume dell'unità immobiliare o dell'edificio dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili (Su) per le relative altezze utili (Hu);

j) volume tecnico (Vt): il volume determinato dalla parte dell'unità immobiliare o dell'edificio strettamente necessario a contenere e a consentire l'accesso agli impianti tecnologici pertinenziali e strumentali all'edificio o all'unità immobiliare, nonché il volume determinato dalle tamponature, intercapedini e rivestimenti esterni delle pareti e dei solai finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico nei limiti indicati dalla legge;

k) altezza dell'edificio (H): la distanza massima tra la quota media del terreno sistemato o del marciapiede e sino all'intradosso dell'ultimo solaio più alto della copertura della costruzione, calcolata nel punto di intersezione con la facciata;

l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;

m) sagoma dell'edificio: la conformazione planivolumetrica della costruzione e il suo perimetro, inteso sia in senso verticale sia orizzontale, compresa la struttura della copertura, esclusi i volumi tecnici;

n) distanza dai confini: la distanza minima in proiezione orizzontale dai confini fino al perimetro della superficie coperta dell'edificio.

2. Ai fini della presente legge Con riferimento alla LR 19/2009 si intende per:

a) abbattimento di barriere architettoniche su edifici o unità immobiliari esistenti: gli interventi e le opere rivolti a realizzare ascensori, rampe esterne, servoscala, piattaforme elevatrici, bussole a protezione degli ingressi, nonché tutti gli interventi e le opere necessari a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), e successive modifiche, e la realizzazione di servizi igienici, autorimesse e posti auto coperti per le stesse finalità;

b) adeguamento igienico-funzionale di edifici esistenti: tutte le opere dirette ad adeguare gli edifici o le unità immobiliari esistenti alle disposizioni vigenti in materia igienico-sanitaria e di sicurezza, nonché quelli diretti a conservare o migliorare la funzionalità degli edifici coerentemente con la destinazione d'uso ammessa;

c) area funzionalmente contigua: l'area suscettibile di asservimento quale pertinenza urbanistica di altra area, anche non adiacente, purché suscettibile di collegamento di destinazione durevole e compatibile e purché la distanza non superi il raggio di 1.000 metri.

Distanza tra edifici

In attuazione dell' articolo 2 bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), fatto salvo quanto disposto al comma 2 ter, la materia delle distanze tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, nonché le dotazioni territoriali e funzionali minime definite quali standard urbanistici trovano disciplina nel piano territoriale regionale vigente e nella specifica regolamentazione regionale, ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze. Le zone territoriali omogenee B0 o le loro sottozone, nonché le altre aree alle stesse assimilate, come individuate dagli strumenti urbanistici vigenti o adottati, sono equiparate, ai fini delle distanze minime tra edifici, alle zone territoriali omogenee A anche per l'applicazione dell'articolo 9, comma 1, punto 1), del decreto ministeriale 1444/1968.

~~2 ter.~~ Salvo diversa previsione degli strumenti urbanistici, anche differenziata per zone urbanistiche, e Ferme restando le disposizioni del Codice civile in materia di distanze, non vengono computati ai fini del calcolo della distanza tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti le opere o i manufatti non idonei a compromettere il profilo igienico-sanitario e il corretto inserimento dell'opera nel contesto urbanistico quali, a esempio:

- 1) sporti di gronda, abbaini, terrazze, poggioli e balconi aggettanti;
- 2) logge e porticati liberi, androni e bussole;
- 3) rampe e scale aperte;
- 4) muri di contenimento, volumi tecnici e vani corsa ascensori;
- 5) box e autorimesse pertinenziali o altri manufatti, comunque pertinenziali, fino all'altezza di 3 metri, rispetto al fabbricato principale;
- 6) tettoie, pensiline e pergolati.

~~2 quater.~~ Nel rispetto delle disposizioni del Codice civile in materia di distanze, ~~gli strumenti urbanistici comunali~~ si possono ammettere interventi di ampliamento di edifici esistenti in deroga alle distanze minime di cui al decreto ministeriale 1444/1968 qualora ciò consenta l'allineamento del patrimonio edilizio e il migliore assetto urbanistico e paesaggistico del territorio.

ART. 4 - Criteri e definizioni per il computo degli indici edilizi

Le definizioni di cui al precedente art. 3 sostituiscono le analoghe definizioni contenute nel Regolamento Edilizio. In caso di contraddizione tra le presenti norme e quelle contenute nel Regolamento Edilizio e negli strumenti urbanistici vigenti devono intendersi prevalenti le presenti norme.

All'entrata in vigore della Variante Generale al PRGC, ogni volume edilizio esistente o da costruire viene a determinare, sul territorio, la superficie fondiaria, ad esso corrispondente, di consistenza variabile di zona in zona.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del presente Piano, la superficie fondiaria corrispondente si estende alle aree scoperte di proprietà della Ditta intestataria del singolo edificio, contigue a quello in cui esso insiste fino a raggiungere il valore degli indici fissati dalle pertinenti norme di zona e, nel caso non le raggiungessero, fino a coprire l'intera proprietà; il riferimento della proprietà delle superfici, da rilevarsi dai registri catastali, ovvero da contratti di acquisto non ancora volturati, è quello esistente alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC.

La demolizione totale o parziale del fabbricato riduce o annulla la superficie fondiaria ad esso corrispondente.

La superficie fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti o costruiti successivamente in attuazione della presente Variante Generale, non potrà essere ulteriormente conteggiata ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, se non per saturare l'edificabilità massima ammessa nelle presenti Norme.

La superficie fondiaria può essere costituita anche da più mappali purché contigui e ricadenti nella stessa Zona omogenea.

Il richiedente il **titolo abilitativo** ~~concessione e/o autorizzazione edilizia~~ deve essere titolare di un diritto reale sui terreni indicati come superficie fondiaria.

Esclusivamente nelle zone omogenee E - agricole - è consentito, ai fini del calcolo dell'indice di edificabilità, considerare nella superficie fondiaria anche fondi non contigui purché compresi nel territorio comunale in un cerchio ideale del raggio di due chilometri ed utilizzati a colture non boschive.

CAPO II - ATTUAZIONE DEL PRGC

ART. 5 - Attuazione del PRGC

Il Presente piano generale viene attuato:

- con intervento diretto tramite ~~autorizzazione edilizia, concessione edilizia, concessione~~ **Permesso di costruire, SCIA, DIA, edilizia libera, (definiti di seguito come: titolo abilitativo)**, in relazione ai tipi di intervento.

- con intervento indiretto tramite Piani Attuativi **Comunali** di livello subordinato.

~~I Piani Attuativi del Piano Regolatore Generale Comunale sono:~~

~~– Piani Regolatori Particolareggiati Comunali (PRPC) di iniziativa pubblica o privata ex Titolo V, capo II della Legge regionale 19.11.1991 n.52.~~

~~– Piani di Recupero (PdR), art. 30 Legge 05.08.1978, n° 457 e legge regionale 29.4.1986 n.18.;~~

~~– Piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare (PEEP), Legge 18.04.1962, n° 167 e successive modificazioni ed integrazioni;~~

~~– Programmi Costruttivi (Progr. Costr.), art. 51 Legge 22.10.1971, n° 865;~~

~~– Piani delle aree da destinare ad Insediamenti Produttivi (PIP), art. 27 Legge 22.10.1971, n° 865.~~

ART. 6 - Classificazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (~~ex art. 91 LR 52/91~~).

A. OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA:

- 1 ~~strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;~~
- 2 ~~spazi di sosta e parcheggi esclusi i parcheggi di interscambio;~~
- 3 ~~nuclei elementari di verde;~~
- 4 ~~rete di fognatura;~~
- 5 ~~rete idrica;~~
- 6 ~~rete di illuminazione pubblica;~~
- 7 ~~rete di distribuzione dell'energia elettrica;~~
- 8 ~~rete telefonica;~~
- 9 ~~rete di distribuzione del gas.~~

B. OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA:

- 10 ~~rete di distribuzione del gas;~~
- 11 ~~strade di quartiere e di scorrimento;~~
- 12 ~~asili nido e scuole materne;~~
- 13 ~~scuole dell'obbligo;~~
- 14 ~~chiese ed altri edifici religiosi;~~
- 15 ~~impianti sportivi di quartiere;~~
- 16 ~~centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;~~
- 17 ~~aree verdi di quartiere.~~
- 18 **Cimiteri;**

Le opere di urbanizzazione sono classificate in riferimento all'art.5 comma 2 e comma 3 del Regolamento di attuazione della LR 19/2009.

Opere di urbanizzazione primaria sono:

- a) strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali;
- b) spazi di sosta e parcheggi, esclusi i parcheggi di interscambio;
- c) nuclei elementari di verde;
- d) rete di fognatura;
- e) rete idrica;
- f) illuminazione pubblica;
- g) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- h) rete di distribuzione del gas;
- i) cavedi multiservizi e i cavidotti per il passaggio di reti di telecomunicazioni.

Opere di urbanizzazione secondaria sono:

- a) strade di quartiere e di scorrimento;
- b) asili nido e scuole materne;
- c) scuole dell'obbligo;
- d) chiese ed altri edifici religiosi;
- e) impianti sportivi di quartiere;
- f) centri sociali ed attrezzature culturali e sanitarie di quartiere;
- g) aree verdi di quartiere;
- h) impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi;
- i) sedi locali delle forze dell'ordine, vigili del fuoco o della protezione civile.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI E DESTINAZIONI D'USO

ART. 7 - Classificazione degli interventi

Gli interventi previsti dalle norme di piano, soggetti a **idoneo titolo abilitativo concessione, autorizzazione o denuncia**, sono articolati in due classi: interventi aventi rilevanza urbanistica ed interventi aventi rilevanza edilizia.

~~Gli interventi aventi rilevanza urbanistica e cioè atti a comportare modifiche sostanziali allo stato fisico e funzionale dei fabbricati e delle aree, sono quelli di:~~

- ~~– nuova realizzazione di cui all'art. 62 della L. r. 52/91;~~
- ~~– ampliamento di cui all'art. 63 della L. r. 52/91;~~
- ~~– ristrutturazione urbanistica di cui all'art. 64 della L. r. 52/91;~~
- ~~– ristrutturazione edilizia di cui all'art. 65 della L. r. 52/91.~~
- ~~– interventi di rilevanza urbanistico ambientale di cui all'art. 66 della LR 52/91;~~

~~Gli interventi aventi rilevanza edilizia e cioè attuati sul patrimonio edilizio esistente e rivolti a mantenere o migliorare lo stato fisico e funzionale dei fabbricati e quelli nuovi che, per consistenza, funzione e durata, non hanno rilevanza urbanistica, sono quelli di:~~

- ~~– manutenzione edilizia (articolata in manutenzione ordinaria e straordinaria) di cui all'art. 68 della LR 52/91;~~
- ~~– restauro di cui all'art. 69 della L. r. 52/91;~~
- ~~– conservazione tipologica di cui all'art. 70 della L. r. 52/91;~~
- ~~– risanamento conservativo di cui all'art. 71 della L. r. 52/91.~~
- ~~– nuovi interventi non aventi rilevanza urbanistica di cui all'art. 72 della LR 52/91.~~

~~Ai fini dell'applicazione dell'art. 80 comma 2 della LR 19.11.1991, n. 52 così come sostituito dall'art. 82 comma 18 della LR 9.11.1998, n. 13 sono individuati immobili soggetti a tutela delle caratteristiche paesaggistiche, ambientali e storico testimoniali:~~

~~a) Gli edifici compresi nelle zone A di Tredolo, Baselia e Vico individuati quali “immobili soggetti a restauro” e “immobili soggetti a conservazione tipologica” nei Piani Particolareggiati dei centri storici.~~

~~b) Gli edifici esistenti nel territorio non urbano del fondovalle classificati Edifici di pregio architettonico e ambientale nelle schede di intervento alla voce “caratteristiche dell'edificio”.~~

Interventi aventi rilevanza urbanistica e edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente, riconducibili alle seguenti categorie:

Nuova costruzione interventi rivolti alla trasformazione edilizia e infrastrutturale di aree libere attuata con qualsiasi metodo costruttivo di cui all' art.4 comma1 lett.a) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

Ampliamento: interventi rivolti, anche mediante l'uso di strutture componibili o prefabbricate, alla creazione di nuovi spazi in termini di volume o di superficie, ottenuti con l'aumento delle dimensioni e della sagoma delle costruzioni esistenti, di cui all' art.4 comma1 lett.b) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

Ristrutturazione edilizia: interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi esistenti mediante un insieme sistematico di opere che può portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dai precedenti, di cui all' art.4 comma1 lett.c) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

Ristrutturazione urbanistica: interventi rivolti a sostituire il tessuto urbanistico ed edilizio preesistente attraverso un insieme sistematico di interventi comunque preordinati al recupero urbanistico di una struttura insediativa, di cui all' art.4 comma1 lett.d) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

e) Trasformazione territoriale: interventi diretti a produrre effetti sull'equilibrio ambientale pur non rientrando negli interventi edili tradizionali, di cui all' art.4 comma1 lett.e) L.R. 19/2009 s.m. e i.

Interventi non aventi rilevanza urbanistica ma solo rilevanza edilizia comprendono tutte le opere eseguite su terreno inedito o sul patrimonio edilizio esistente, riconducibili alle seguenti categorie:

Manutenzione ordinaria, di cui all' art.4 comma2 lett.a) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

Manutenzione Straordinaria, di cui all' art.4 comma2 lett.b) L.R. 19/2009 s.m. e i.;

Restauro e risanamento conservativo: rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici,formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili, di cui all' art.4 comma2 lett.c) L.R. 19/2009 s.m. e i. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

Attività edilizia libera: l'insieme di opere di tipo manutentivo o di nuova realizzazione espressamente individuate dalla legge e dalla cui esecuzione non dipendono alterazioni rilevanti dei luoghi o del patrimonio edilizio, e che come tali non necessitano di preventivo controllo tecnico-amministrativo, di cui all' art.4 comma2 lett.d) L.R. 19/2009 s.m. e i.

ART. 8 - Destinazione d'uso

1 La destinazione d'uso dei suoli e degli edifici, o di loro parti, deve essere indicata negli strumenti urbanistici attuativi e nei progetti edilizi e deve rispettare le presenti norme.

2 ~~Ai fini della determinazione delle destinazioni d'uso delle unità immobiliari le categorie di cui all'art. 73 della LR 52/91 vengono specificate nel modo seguente:~~

~~A. RESIDENZIALE suddivisa nelle seguenti classi:~~

3 ~~Residenza Permanente: Edificio di abitazione utilizzato da soggetti che vi stabiliscono la propria residenza e ottengono la relativa iscrizione anagrafica. Sono considerate residenze permanenti anche le abitazioni di soggetti emigrati residenti all'estero con iscrizione all'AIRE.~~

4 ~~Residenza Turistica: Edificio di abitazione utilizzata per periodi limitati dell'anno da soggetti non residenti nel Comune.~~

5 ~~Residenza Rurale: Abitazione della famiglia rurale organicamente collegata alla conduzione dell'azienda agricola.~~

6 ~~Destinazioni accessorie della residenza: cantina, soffitta, autorimessa, car port, deposito attrezzi da giardino, legnaia, pergolo.~~

~~B. ARTIGIANATO DI SERVIZIO~~

7 ~~Laboratori artigiani compatibili con la residenza.~~

8 ~~Destinazioni complementari: Commercio al dettaglio di articoli inerenti l'attività artigiana.~~

~~C. ALBERGHIERA E RICETTIVA COMPLEMENTARE~~

9 ~~Albergo: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio in unità abitative composte da camere con o senza bagno o da un insieme di camere e spazi di soggiorno con bagno (suite) prive di servizio autonomo di cucina, eventuale somministrazione di alimenti e bevande e servizi accessori con un minimo di sette unità abitative. Sono dizioni alternative dell'albergo Hotel, Pensione, Garni, Meublè.~~

10 ~~Si considera unitaria la gestione che faccia capo ad un unico soggetto per la fornitura dell'alloggio, per l'eventuale servizio di bar ristorante e per ogni altro servizio accessorio.~~

11 ~~L'albergo può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa.~~

12 ~~L'albergo può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m. 300. Negli alberghi di nuova costruzione l'alloggio del gestore o del personale non può essere in nessun caso ubicato in un fabbricato autonomo rispetto all'albergo.~~

13 ~~L'installazione di gruppi autonomi di cucina in unità abitative che ne sono sprovviste, costituisce mutamento della destinazione d'uso; quando ammessa dalle singole norme di zona è~~

~~soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'art. 78 secondo comma della LR 19.11.1990 n. 52 e successive modifiche ed integrazioni.~~

~~14 Destinazioni complementari dell'albergo: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attività artigianali di servizio inerenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande quali forni di pasticceria e simili; attrezzature sportive e di servizio pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium~~

~~15 Motel: Alberghi particolarmente attrezzati per la sosta e l'assistenza alle autovetture che assicurano alle stesse servizi di riparazione e di rifornimento di carburante. Il numero dei posti auto in box o parcheggio non potrà essere inferiore al numero delle unità abitative maggiorato del 10%.~~

~~16 Il Motel può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di tre con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~

~~17 Destinazioni complementari del motel:~~

~~– Servizi per la sosta e l'assistenza alla autovetture _____ Superficie utile massima 250 m²~~

~~– Attività di commercio al dettaglio _____ Superficie utile massima 150 m²~~

~~18 Residenza turistica alberghiera: Esercizio aperto al pubblico a gestione unitaria che fornisce alloggio e servizi accessori in almeno sette unità abitative arredate costituite da uno o più locali fornite di bagno e di servizio autonomo di cucina.~~

~~19 Il titolare deve avere la completa ed esclusiva disponibilità degli immobili.~~

~~20 La residenza turistica alberghiera può comprendere unità abitative con servizio autonomo di cucina per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~

~~21 La residenza turistico alberghiera può essere ubicato in uno o più edifici purché a distanza non superiore a m 150.~~

~~22 Destinazioni complementari della residenza turistico alberghiera: attività commerciali al dettaglio diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande solo se distante almeno due chilometri dall'esercizio commerciale più vicino; attrezzature sportive e di servizio al pubblico quali palestre, saune, piscine, sale convegni, auditorium.~~

~~23 Strutture ricettive all'aria aperta: Sono strutture ricettive all'aria aperta i campeggi e i villaggi turistici come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora LR 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).~~

~~24 Le strutture ricettive all'aria aperta possono comprendere unità per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~

~~25 Strutture ricettive a carattere sociale: sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi per la gioventù, le case per ferie, le foresterie e i centri per soggiorni sociali come definite dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora LR 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).~~

~~26 Le strutture ricettive a carattere sociale possono comprendere una unità abitativa per l'alloggio del gestore o del personale fino ad un massimo di due con superficie utile lorda (SLP) massima di m² 130 per ogni unità abitativa~~

~~27 Rifugi alpini, rifugi escursionistici, bivacchi: come definiti dalle norme regionali in materia di disciplina delle strutture ricettive turistiche (ora LR 30.05.1988, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni).~~

~~D. DIREZIONALE E TERZIARIA~~

~~28 agenzie assicurative~~

~~29 agenzie immobiliari~~

~~30 agenzie turistiche~~

~~31 banche~~

~~32 enti pubblici~~

~~33 — laboratori sanitari;~~

~~34 — uffici postali~~

~~35 — sedi di attività amministrative~~

~~36 — sedi di attività direzionali bancarie e finanziarie~~

~~37 — studi professionali~~

E. COMMERCIALE AL MINUTO

~~38 — commercio al dettaglio~~

~~39 — esercizi pubblici~~

~~40 — destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale.~~

F. COMMERCIALE ALL'INGROSSO:

~~41 — commercio all'ingrosso al coperto~~

~~42 — commercio all'ingrosso all'aperto~~

~~43 — destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, uffici e magazzini inerenti l'attività commerciale~~

G. TRASPORTO DI PERSONE E MERCI

H. ARTIGIANALE:

~~44 — Laboratori artigiani compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.~~

~~45 — Laboratori artigiani non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.~~

~~46 — destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, uffici e spazi di vendita inerenti l'attività artigianale.~~

I. INDUSTRIALE

~~47 — laboratori industriali compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta non comporta disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.~~

~~48 — Laboratori industriali non compatibili con la residenza: sono quelli in cui l'attività svolta può comportare disturbi di rumore, odore, decoro esterno per le vicine zone residenziali.~~

~~49 — destinazioni accessorie: residenza del custode o del titolare fino ad un massimo di 130 m² di SLP, Uffici e spazi di vendita inerenti l'attività industriale.~~

L. AGRICOLA

~~50 — Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento e la coltivazione (stalle e ricoveri per animali, fienili, serre di coltivazione, depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).~~

~~51 — malghe, edifici di supporto all'attività di alpeggio.~~

~~52 — Residenza del conduttore agricolo a titolo principale come definiti dalla Legge 09.05.1975 n. 153 e nei limiti di cui all'art. 11 della LR 10.1.1996, n. 6~~

~~53 — Attività agrituristiche nei limiti stabiliti dalla Legge Regionale 22.07.1996 n. 25.~~

M. ARTIGIANALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA:

~~54 — Strutture di conservazione e prima trasformazione dei prodotti agricoli e forestali.~~

~~55 — Officine di assistenza per macchine agricole.~~

N. COMMERCIALE COMPLEMENTARE ALL'ATTIVITA' AGRICOLA :

~~56 — Strutture connesse alla commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.~~

O. ALLEVAMENTO INDUSTRIALE IN ZONA AGRICOLA

~~57 — Strutture produttive aziendali connesse con l'allevamento (stalle e ricoveri per animali, fienili, depositi derrate e mangimi, rimesse per macchine agricole).~~

~~58 — Residenza per il conduttore o titolare dell'azienda.~~

P. OPERA PUBBLICA

~~59 Opere di urbanizzazione primaria~~

~~60 Opere di urbanizzazione secondaria~~

Q. OPERA DI INTERESSE PUBBLICO.

Definizione delle destinazioni d'uso degli immobili ai sensi dell'Art. 5 della LR 19/2009.

- a) residenziale**: superfici di unità immobiliari destinate all'uso abitativo;
- b) servizi**: superfici di unità immobiliari adibite alle attività connesse alla cura della persona o alla manutenzione dei beni di uso personale e comune, della casa e degli edifici produttivi o finalizzate alla produzione di servizi necessari ad altre funzioni residenziali o produttive;
- c) alberghiera**: superfici di unità immobiliari, destinate all'uso abitativo ricettivo, integrate da locali di soggiorno e servizi di uso comune, nonché da eventuale ristorante e bar, definite dalla vigente legislazione di settore come strutture ricettive turistiche alberghiere, anche se gestite in forma periodica o stagionale, quali: alberghi, motel, villaggi albergo, villaggi turistici, strutture ricettive a carattere sociale e residenze turistico-alberghiere;
- d) ricettivo-complementare**: superfici destinate ad attrezzature ricettive turistiche a carattere periodico o stagionale, definite dalla vigente legislazione di settore anche come strutture all'aria aperta, costituite prevalentemente da sedimi non edificati ma urbanizzati, con presenza limitata di edifici a uso comune e collettivo, nonché di eventuale ristorante e bar, o campeggi;
- e) direzionale**: 1) ricreativa: superfici di unità immobiliari destinate a dancing, discoteche, sale singole e multiple cinematografiche e teatrali, beauty farms e attività per la rigenerazione del corpo diverse da quelle per la diagnosi e la cura sanitaria e la riabilitazione riconosciute dalla legge, nonché le superfici anche di unità immobiliari destinate agli impianti e alle attrezzature sportive, tutti di natura privata, quali: campi di gioco, piscine, maneggi, golf escluse le residenze;
- 2) sanitaria e assistenziale: superfici di unità immobiliari destinate ad attività assistenziali e sanitarie riconosciute dalla legge, quali: strutture di cura e ricovero, cliniche, case di riposo, residenze protette per anziani e portatori di handicap, poliambulatori, centri diagnostici strumentali, centri di riabilitazione fisico-funzionale, tutti di natura privata;
- 3) istruzione: superfici di unità immobiliari destinate ad attività per l'infanzia e l'istruzione scolastica di ogni ordine e grado riconosciute dalla legge, nonché convitti e collegi, tutti di natura privata;
- 4) ricerca tecnico-scientifica: superfici di unità immobiliari destinate ad attività di ricerca tecnica e scientifica in cui non si svolgono attività industriali di produzioni di merci e beni;
- f) commerciale al dettaglio**: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale; in questa categoria sono comprese le attività per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande se non collegate con le attività di cui alla lettera c) , e tutti gli esercizi commerciali definiti al dettaglio dalla legislazione di settore;
- g) commerciale all'ingrosso**: superfici di unità immobiliari destinate ad attività svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda ad altri commercianti all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali e a grandi consumatori;
- h) trasporto di persone e merci**: superfici di unità immobiliari adibite al parcheggio dei mezzi di trasporto, uffici e officine connesse all'attività, relative alle attività di movimentazione di collettame e persone;
- i) artigianale**: superfici di unità immobiliari, anche senza pareti perimetrali, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite artigianali dalla legislazione di settore, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni o alla prestazione di servizi, escluse quelle di cui alla lettera b) ;
- j) industriale**: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, destinate alla produzione o alla trasformazione di beni, pertinenti a iniziative imprenditoriali definite industriali dalla legislazione di settore;
- k) agricola e residenziale agricola**: superfici di unità immobiliari, funzionalmente connesse all'esercizio dell'attività agricola quali accessori alla stessa e non comprese nelle lettere l), m) e n), nonché a uso abitazione in zona agricola dell'imprenditore agricolo professionale e degli addetti a tempo pieno nell'azienda, comprese le strutture destinate all'esercizio dell'agriturismo;
- l) artigianale agricola**: superfici di unità immobiliari, anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate all'attività artigianale complementare all'uso agricolo principale,

limitatamente alla conservazione, trasformazione dei prodotti agricoli e forestali e all'assistenza delle macchine agricole;

m) commerciale agricola: superfici di unità immobiliari anche prive di pareti perimetrali, ubicate in zona agricola, destinate alla diretta commercializzazione anche stagionale dei prodotti agricoli, complementare all'uso agricolo principale;

n) allevamenti industriali in zona agricola: superfici di unità immobiliari destinate all'allevamento di animali, comprese le relative pertinenze e impianti, non classificabili come allevamenti aziendali sulla base dei parametri, riferiti alla dotazione di terreno e ai capi di bestiame allevabili, individuati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di pianificazione territoriale di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse rurali;

o) servizi e attrezzature collettive: le superfici di unità immobiliari o aree destinate a opere pubbliche o di pubblico interesse.

ART. 9 - Cambiamenti della destinazione d'uso

I cambiamenti della destinazione degli edifici esistenti alla data di adozione della presente Variante Generale al PRGC nonché di quelli che verranno realizzati in conformità alle previsioni della Variante Generale al PRGC stessa, - anche in assenza di opere rispetto a quella espressamente indicate - sono soggetti ad **idoneo titolo abilitativo autorizzativo**, ai sensi dell'art. 73 nelle seguenti zone:

Zone D3 - Artigianali e industriali di completamento

Zone G2B - Strutture ricettive di supporto all'attività turistica di progetto.

Zone T - Impianti per allevamenti ittici

Nel caso di demolizione, l'eventuale ricostruzione dell'edificio potrà avvenire soltanto in conformità alla destinazione di zona fissata dal presente Piano, prescindendo dalla destinazione preesistente.

ART.10 - Caratteristiche tipologiche e prescrizioni per gli interventi

Il presente articolo fornisce alcune essenziali prescrizioni, riguardanti elementi costruttivi e architettonici, cui attenersi ~~nella pianificazione attuativa delle zone A e~~ negli interventi diretti nella zona B.

La norma non è prescrittiva ma di indirizzo per gli interventi in tutte le altre zone.

A. Coperture

Sono ammesse quelle del tipo a falda o a padiglione. E' fatto obbligo di dotare le coperture di opportuni sporti, dove i limiti di proprietà lo consentono. Sono ammessi manti in tegole cementizie nei colori delle terre, scandole in legno, lamiera verniciata colore testa di moro o grigio, rame.

Nel caso di ampliamento è fatto obbligo di usare lo stesso materiale della copertura dell'edificio principale.

Pendenza non inferiore al 35% e non superiore al 45%, con preferenza per il 40%. Di norma il colmo avrà una sporgenza maggiore della gronda. Le coperture piane o in pendenza diversa sono ammesse soltanto in caso di edifici le cui funzioni si pongano in evidente contrasto con le tipologie di copertura previste.

Sporgenza di gronda con orditura in legno e comunque non inferiore a m 1,00 misurata in proiezione orizzontale escludendo la grondaia, munita di fermaneve su spazi pubblici o aperti al pubblico.

Le grondaie saranno a sezione semicircolare con discendenti a sezione circolare. Questi ultimi verranno realizzati a scelta in lamiera preverniciata colore testa di moro, in rame oppure con il

medesimo materiale usato per i manti di copertura metallici.

Massimo due falde per tetti a falde e massimo quattro falde per tetti a padiglione per ogni corpo di fabbrica.

La realizzazione di nuovi abbaini o la ristrutturazione di quelli preesistenti dovrà uniformarsi nell'aspetto e nelle dimensioni a quelli tradizionali del luogo. Potranno essere realizzati in numero di uno per ogni copertura, salvo esigenze particolari dettate da sottotetti divisi in più proprietà o dalla necessità di garantire la superficie finestrata minima stabilita per i locali abitabili esclusi ripostigli e servizi igienici che potranno essere dotati di aspirazione meccanica. Saranno in struttura lignea.

Volumi tecnici (scale, ascensori, ecc.) saranno ricavati, di norma, sotto i piani di falda.

Le canne fumarie e le relative torrette saranno di foggia assolutamente semplice e per materiali e finiture simili a quelli dell'edificio principale e provvisti di tettuccio di copertura a due falde. Nel caso di realizzazione di nuovi impianti di riscaldamento è consentita la realizzazione di canne fumarie metalliche - anche esterne - con ~~diametro massimo di cm 15~~ e colorazione neutra o in rame dotate di torretta metallica sulla copertura di altezza massima di m 1,00.

B. Intonaci e rivestimenti esterni

Sono ammessi i seguenti tipi di finitura esterna:

- pietra naturale a vista;
- legname a vista
- Intonaci di tipo tradizionale con colore bianco o a tinta pastello chiara da presentare - previa predisposizione di campionatura - all'atto del progetto.

Negli interventi sugli edifici esistenti con muratura in pietrame a vista, integra o con modeste alterazioni e inserimenti di altri materiali, è consentita la sola rabboccatura delle fughe o l'intonaco a raso a base di calce.

C. Serramenti ed oscuri.

I serramenti e gli oscuri saranno in legno **ovvero con finitura in legno o simil-legno.**

Non sono ammessi: le persiane (avvolgibili), le controfinestre metalliche esterne e i serramenti metallici in genere, i serramenti in materiale plastico, **se non con le finiture sopra indicate**, tranne nei casi di limitati ampliamenti in adeguamento alle preesistenze o, esclusivamente ai piani terra, per le attività produttive con particolari esigenze.

Il tipo e la tinteggiatura deve essere uguale per tutti gli oscuri di uno stesso edificio e comunque per una parte compiuta (facciata, porzione di edificio a schiera, ecc.).

D. Elementi architettonici caratteristici

Le aperture originarie, gli elementi in pietra o legno preesistenti quali cornici in pietra, pietra-legno, portali in pietra-legno, arcate, portici sono conservati

Di norma le aperture (finestre, porte) dovranno avere forma rettangolare e rapporto altezza/larghezza simile a quello delle aperture tradizionali.

Le scale e i poggioli originari sono conservati. Nuovi poggioli e relativi parapetti saranno realizzati con struttura e rivestimento in legno

Nell'impiego del legno va preferito l'utilizzo del legno naturale impregnato, non verniciato o trattato in modo tale da modificarne le essenziali caratteristiche esteriori.

Nelle varie zone omogenee, ad eccezione delle zone A0, le pavimentazioni atte a ricavare marciapiedi, viali di accesso ecc. saranno realizzati in acciottolato o lastre di pietra accostate secondo la tipologia locale, secondo la tipologia locale, o in porfido. Proposte di materiali alternativi (~~porfido~~, cubetti di betonite, calcestruzzo armato in sito ecc.) dovranno essere motivate e in coerenza con il carattere architettonico dell'edificio cui si riferiscono.

I muretti e le recinzioni in pietra a vista tradizionali sono conservati.

Le nuove recinzioni lungo i confini della proprietà (altezza massima m 1,20), nelle zone urbane saranno realizzate in legno o con muri, eventualmente a sostegno della soprastante struttura lignea **o in ferro colore grigio canna fucile**, in pietrame a vista, o con finitura come l'edificio e dell'altezza massima di cm 60; nel territorio agricolo saranno esclusivamente in legno costituite da

pali infissi nel terreno, con esclusione di qualsiasi basamento o muretto, e traversi in legno. In alternativa sarà possibile procedere alle delimitazioni della proprietà con semplici piantumazioni di siepi o cespugli.

Tutti gli ampliamenti di edifici esistenti dovranno rispettare la tipologia costruttiva dell'edificio principale.

Le insegne relative alle attività commerciali ed artigianali dovranno essere concepite in modo da integrarsi con l'architettura degli edifici a cui sono applicate e non dovranno costituire impedimento ad una chiara lettura dell'ambiente urbano nel suo complesso e nei suoi elementi caratterizzanti.

Le tende parasole sono consentite unicamente per i locali pubblici e limitatamente alle finestre del piano terra.

E. Campionatura

Per le tipologie costruttive ed i colori di finestre e oscuri, torrette di camino, di ringhiere in legno, manufatti di pertinenza, tettoie di copertura di terrazze si farà riferimento alla campionatura allegata al nuovo Regolamento Edilizio

Ringhiere e oscuri potranno essere realizzati, ~~esclusivamente in legno~~, secondo tipi non inclusi nelle campionatura se conformi alla tradizione costruttiva locale.

La campionatura di tutti i materiali, ovvero l'indicazione dei tipi prescelti contenuti nella campionatura di cui al punto precedente è presentata all'atto della richiesta del **titolo abilitativo concessione o autorizzazione edilizia**.

Eventuali elementi difforni saranno ammessi a discrezione della **Commissione Edilizia Comunale**, solamente se ampiamente giustificati dal punto di vista compositivo.

F. Caratteristiche tipologiche per i nuovi edifici ammessi nel territorio non urbano (zone omogenee D5, zone omogenee E, zone omogenee T)

Per le nuove costruzioni, ammesse dal PRGC nelle zone omogenee D5, E, T, (per le quali la destinazione funzionale non sia immediatamente riferibile alle forme delle costruzioni tradizionali valgono i seguenti criteri normativi progettuali che dovranno essere asseverati dal progettista e il cui rispetto dovrà essere verificato dalla **Commissione Edilizia Comunale** in sede di esame del progetto.

I seguenti criteri normativi vengono elencati e definiti secondo l'ordine di priorità da considerare nella formulazione del progetto.

a) **Mimetismo ambientale**: consiste nella massima riduzione possibile dell'impatto visivo del manufatto, questo può essere ottenuto o facendo "scompare" (ad esempio con l'interramento o l'inserimento in cavi artificiali) l'oggetto o parti di esso o considerando la possibilità di riprendere, nella forma, linee volumetriche e compositive "forti" presenti nell'ambiente naturale.

b) **Evidenziazione funzionale**: consiste nella sottolineatura di elementi fortemente tecnologici coerenti con la funzione del manufatto e impliciti nel processo produttivo che si possono porre in modo autonomo nel paesaggio sia in termini di forma che di "colore". Trattandosi normalmente di parte metalliche queste verranno tinteggiate con colori quali i verdi, nelle tonalità scure, e i grigi. Per i materiali di finitura o di costruzione esterni si adotteranno materiali derivati dall'uso tradizionale, associati in modo coerente con la parte del manufatto cui si riferiscono, quali murature in pietrame, tamponamenti in legno, manti di copertura in lamiera verniciata tinta grigio scuro. Per le strutture di copertura potrà essere usato sia il legno che il metallo. La pendenza massima delle falde non potrà essere superiore a 45°.

TITOLO II – ZONIZZAZIONE

CAPO I - CLASSIFICAZIONE DELLE ZONE OMOGENEE

ART. 11 - Classificazione delle Zone omogenee

~~Ai sensi delle Norme di Attuazione del PURG la Variante Generale~~ Il PRGC suddivide l'intero territorio comunale nelle seguenti zone omogenee:

Zona omogenea A0: dei centri storici, corrispondente agli insediamenti originari dei centri abitati di Vico, Baselia e Tredolo;

Zona omogenea B1: degli insediamenti prevalentemente residenziali consolidati, corrispondente agli insediamenti di impianto non recente lungo le principali direttrici dei centri abitati sorti in assenza di strumenti pianificatori con le sole regole stabilite dal Codice Civile;

Zona omogenea B2: miste per la residenza permanente e turistica di completamento, corrispondente alle aree totalmente o parzialmente edificate di impianto recente;

Zona omogenea B2 convenzionata;

~~Zona omogenea C1: miste per la residenza permanente o turistica di espansione, corrispondente ad insiemi, anche di piccole dimensioni, di lotti non edificati che per dimensione, forma e possibilità di aggregazione richiedono un'attuazione coordinata da uno strumento urbanistico attuativo.~~

Verde Privato: corrispondente alle parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare;

Zona omogenea G2R1: Residenziali turistiche di completamento, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate al riconoscimento di insediamenti residenziali turistici di impianto recente con tipologia prevalente uni e bi familiare totalmente o parzialmente edificate;

Zona omogenea G2R2: Residenziali turistiche di espansione, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti turistici residenziali;

Zona omogenea G2B: Strutture ricettive di supporto all'attività turistica di progetto corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti alberghieri e di supporto all'attività turistica;

Zona omogenea G2C: Strutture ricettive complementari, corrispondente alle parti del territorio comunale destinate a strutture ricettive a carattere sociale;

Zona omogenea S Q: Servizi di interesse collettivo comprendenti le parti del territorio destinate alla localizzazione di spazi ed attrezzature pubbliche di cui al decreto del presidente della giunta regionale 20/04/1995, n. 0126/Pres. e alla viabilità;

Zona omogenea D2: Artigianali e industriali **d'interesse comunale**, esistenti e di completamento: corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione o al completamento di insediamenti artigianali e industriali;

Zona omogenea D3: **Artigianali e industriali singoli esistenti e di completamento**;

Zona omogenea D5a: Impianti idroelettrici esistenti, corrispondente alle parti del territorio destinate al riconoscimento di impianti idroelettrici esistenti;

Zona omogenea D5b: Impianti idroelettrici di progetto, corrispondente alle parti del territorio destinate alla realizzazione di nuovi impianti idroelettrici;

Zona omogenea T: Impianti per allevamenti ittici corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da impianti per allevamenti ittici;

Zona omogenea E1: Ambiti di alta montagna, comprendente le parti del territorio comunale al di sopra della vegetazione arborea;

Zona omogenea E2: Agricola - forestale in ambiti boschivi, comprendente le parti del territorio

comunale coperte per la massima parte da boschi sia di produzione che di protezione e destinati alla produzione boschiva;

Zona omogenea E3 Agricola - forestale in ambiti silvo - zootecnici, comprendente le parti del territorio comunale dei pascoli di media montagna in parte interessate da ripopolamenti forestali spontanei;

Zona omogenea E4: Agricola in ambiti agricolo - paesaggistici comprendente le parti del territorio di fondovalle esterne agli insediamenti di notevole valore paesaggistico nelle quali viene, seppure in maniera ridotta, praticata la raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia con notevoli valori paesaggistici;

Zona Omogenea E5: Agricola di preminente interesse agricolo corrispondente alle "Tavieles";

Zona E7 delle Malghe: corrispondente agli ambiti utilizzati per l'alpeggio;

ZSC: Monti Bivera e Clapsavon, ZSC e ZPS Dolomiti Friulane;

Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane: corrispondente alle parti del territorio comunale, già oggetto di Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche, facenti parte del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane istituito con legge regionale n. 42/1996;

Sito Fossilifero: corrispondente alle parti del territorio comunale comprese nel bacino dell'Auza che presentano particolari valori paleontologici;

~~Verde complementare alla viabilità: corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da intersezioni tra la viabilità esistente e la viabilità primaria di progetto e destinati al completamento della viabilità;~~

Alvei di fiumi e torrenti: corrispondente alle parti del territorio comunale interessate da alvei di fiumi e torrenti e loro zone di espansione;

Aree edificate in zone di pericolosità geologica: corrispondente ad insediamenti esistenti soggetti a pericolo di caduta massi;

Aree inedificabili di rispetto idrogeologico: corrispondente alle parti del territorio comunale soggette a pericolo di esondazione o erosione ad opera dei corsi d'acqua, o soggette a caduta massi o che presentano substrati gessosi.

CAPO II - ZONE PER LA RESIDENZA PERMANENTE E TURISTICA

~~ART. 12 - Zona A - Dei centri storici~~

- ~~1. Il PRGC classifica zone omogenee a dei centri storici i centri di Vico, Baselia e Tredolo.~~
- ~~2. Tali zone sono attualmente soggette a Piani Particolareggiati di Recupero il cui termine decennale di validità è prossimo alla scadenza. Le indicazioni tipologiche, gli allineamenti e le prescrizioni urbanistiche contenute nei Piani di recupero continuano ad applicarsi fino all'approvazione di un nuovo P.R.P.C.~~
- ~~3. Il Piano Urbanistico Regionale classifica i nuclei urbani di Vico, Baselia e Tredolo come Centri storici con elevato grado di trasformazione.~~
- ~~4. Nel Piano Comprensoriale di Ricostruzione della Comunità Montana della Carnia i centri nominati vengono definiti "Sistemi insediativi Z" che comprendono: centri interessati da elevate trasformazioni urbanistico architettoniche che ad esclusione di qualche elemento non conservano alcuna caratteristica tradizionale senza peraltro assumere connotati positivi ascrivibili nella cultura contemporanea.~~
- ~~5. La distruzione operata dai nazifascisti nel maggio del 1944 costituisce l'elemento fondamentale per la comprensione dell'attuale aspetto urbanistico edilizio.~~
- ~~6. La ricostruzione successiva all'incendio, per i tempi e i modi i quali si e'~~

~~realizzata ha prodotto un tessuto urbanistico edilizio di scarsa qualità con condizioni sia statiche che di manutenzione mediocri, solo in parte migliorate in applicazione della LR 13/1989 sull'adeguamento antisismico degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976. Dall'analisi dei modi d'uso del patrimonio edilizio emerge l'accentuato frazionamento della proprietà anche interno ai singoli edifici con un irrazionale utilizzo distributivo, un sottoutilizzo generale accompagnato ad un decadimento delle funzioni legate originariamente all'attività agro-silvo-pastorale.~~

~~7. Dal punto di vista urbanistico il processo di ricostruzione ha visto un generale decadimento della struttura urbana così come leggibile dalle cartografie storiche che si accompagna al decadimento della qualità edilizia. Se la ricostruzione degli abitati e' avvenuta nella gran parte dei casi sui siti preesistenti degli edifici e la viabilità preesistente e' stata riconfermata, l'intervento non coordinate sulle diverse proprietà presenti in un edificio ha costretto a soluzioni artificiose e bizzarre dei problemi di ordine funzionale con un generale stravolgimento dei volumi degli edifici, rilevabili con maggior evidenza dall'attuale situazione delle coperture. Tale processo ha comportato il passaggio da edifici a blocco di grosse dimensioni e di forma controllata, contenenti all'interno diverse proprietà e diverse funzioni, ad edifici morfologicamente indefiniti nei quali ad ogni sedime di proprietà corrisponde una soluzione volumetrica di copertura, un tipo di finitura, ecc. diverso da quelle degli altri sedimi. La sovrapposizione di una nuova viabilità a quella esistente e la modifica dei calibri di quest'ultima ha modificato in modo evidente l'assetto morfologico degli abitati. In particolare e' leggibile una contraddizione insanabile al di fuori di un progetto più generale, tra la volontà di ricostruzione in sito degli abitati e visione razionalizzatrici evidenziate nel nuovo assetto viario (solo in parte realizzato) derivanti da modelli culturali esterni. Oggi, i centri abitati di Vico, Tredolo e Baselia si presentano con forme che planimetricamente richiamano i centri distrutti dall'incendio, ma chi li percorra o li rappresenti in una visione tridimensionale confrontabili con le immagini che ci sono rimaste degli abitati originari non avrà la possibilità di un neppur minimo riconoscimento~~

~~8. I Piani di recupero vigenti risultano redatti in ottemperanza ai criteri metodologici allegati al PUR. Di quei criteri si riprendono qui le indicazioni che si ritengono significative per la revisione dei PRPC per il raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente piano.~~

~~9. In ottemperanza ai criteri metodologici allegati al PUR la finalità generale da raggiungere in tali zone è quello della riqualificazione sia edilizia che urbanistica dei centri storici.~~

~~10. Accanto alle tradizionali indagini si compirà una lettura del tessuto urbano secondo parametri e indicatori qualitativi atti a evidenziare i caratteri architettonici, degli scori visuali e del rapporto edificato-non edificato.~~

~~11. Inoltre, anche al fine di promuovere il coinvolgimento delle categorie professionali si richiederanno livelli più elevati di documentazione e elaborazione di accompagnamento per i progetti presentati per i provvedimenti autorizzativi e concessori, per gli interventi pubblici e privati da realizzare, che riguarderanno anche lo studio ed il rispetto delle tecnologie e dei materiali tipici anche per gli elementi architettonici isolati e di arredo urbano~~

~~12. All'interno delle suddette zone le previsioni del PRGC si attuano attraverso PRPC che verranno redatti, in ottemperanza a quanto previsto dalla LR 52/91 e successive seguendo criteri di progettazione urbana, strumenti di attuazione ed indici territoriali.~~

~~13. Le previsioni relative agli standards contenute nel PRGC verranno verificate, per quanto riguarda la localizzazione ed il dimensionamento all'interno di ogni PRPC.~~

A. Criteri di progettazione urbana

~~14. L'approccio progettuale sarà quello del restauro urbano basato sui principi della Carta Internazionale del Restauro riportati alla scala dell'edificato e del tessuto edilizio. Specificatamente lo stato attuale verrà assunto in quanto tale nelle sue valenze positive e negative.~~

~~15. Il PRPC dovrà proporre la sua idea progettuale nella quale elementi conflittuali possono trovare la compatibilità con una lettura chiara del tessuto urbano, pur nelle sue trasformazioni.~~

16. — Lo strumento più adatto per governare un processo di corretta sintesi delle trasformazioni avvenute, e che avverranno, è quello di un piano quadro che definisca le modifiche e integrazioni viarie, la dotazione di parcheggi e di altri elementi pubblici e privati a livello urbano (piazze, alberature, ecc.) cui si affianca una lettura del tessuto edilizio finalizzata alla individuazione, attraverso la delimitazione delle UMI e relative schede, delle indicazioni degli interventi necessari per raggiungere una integrazione dei vari interventi succedutisi secondo i principi sopra richiamati. In presenza di edifici di particolare valore documentario delle tipologie edilizie che si sono succedute nella costruzione urbana, si tenderà al ripristino di caratteri architettonici congruenti con la tipologia edilizia originaria; laddove invece le trasformazioni hanno ormai reso irriconoscibili il tipo edilizio, gli interventi indicati dal PP si muoveranno in una logica di interpretazione dei segni dell'ambiente urbano con la possibilità di ulteriori integrazioni per la costituzione del nuovo organismo edilizio.

B. Attuazione del PRPC

17. — Strumento principale di attuazione del PRPC sono, quindi, le Unità Minime di Intervento cui si riferiranno le schede normative che definiranno la categoria di intervento, l'obiettivo architettonico e, ove del caso, funzionale da raggiungere, con gli interventi previsti, e i meccanismi attuativi. Questa impostazione integrata grafico-normativa permetterà l'attuazione delle previsioni con interventi, riguardanti anche parti dell'edificio, per i quali la scheda costituisce strumento di coordinamento.

18. — Ove opportuno, i PRPC prevederanno la possibilità di intervento comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 della LR 52/91 e successive modificazioni e integrazioni così come la definizione di ambiti nei quali l'attuazione può essere demandata all'IACP.

19. — Per quanto riguarda gli interventi e le sistemazioni pubbliche il Piano indicherà gli elementi necessari per garantire che nella progettazione delle opere vengano conseguiti gli obiettivi di riqualificazione previsti definendo tipologie, materiali e criteri compositivi.

C. Destinazione d'uso

20. — La destinazione d'uso è residenziale.

21. — Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opera pubblica, Opera di interesse pubblico.

22. — Le attività agricole esistenti potranno essere mantenute purché non creino molestie e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico-sanitario.

23. — Il P.R.P.C. potrà disciplinare le destinazioni d'uso degli edifici riferite ai diversi piani degli edifici

D. Indici e parametri urbanistici

24. — Per le opere di risanamento conservativo ed altre trasformazioni conservative le densità territoriale e fondiaria non dovranno superare quelle dei Piani di Recupero vigenti.

25. — Per le eventuali nuove costruzioni ammesse la densità fondiaria non dovrà superare il 50 % della densità fondiaria media della zona e l'indice di fabbricabilità fondiaria I_f non dovrà in nessun caso superare per esigenze igieniche e di decongestionamento urbano i 5 mc./mq.

26. — Nelle operazioni di risanamento conservativo, trasformazioni o nuove costruzioni, l'altezza media di ogni edificio non potrà superare l'altezza media degli edifici limitrofi.

E. Arredo Urbano

23. — A livello di pianificazione attuativa si dovrà verificare la possibilità della creazione di un sistema di spazi pubblici in rapporto alla valorizzazione architettonica degli edifici presenti e alla previsione di collocazione di spazi per il terziario e per l'animazione urbana.

24. — Per quanto riguarda le finiture degli spazi pubblici e privati si dovranno elaborare tipologie di finiture con la previsione dell'utilizzo, negli spazi pedonali, della pavimentazione in lastre di pietra locale e del legno per la realizzazione degli accessori, gli elementi

~~dell'illuminazione pubblica dovranno essere realizzati con sostegni in ghisa ed elementi illuminanti a lanterna di forma lineare (per le mensole di sostegno del corpo illuminante da porre sugli edifici si useranno elementi lineari in tubolare di acciaio).~~

~~25 — Dovranno essere definite tipologie di sezioni stradali per le viabilità carrabili adatte ad assicurare la definizione dei percorsi per i pedoni senza un inutile restringimento della sede carrabile.~~

~~26 — Nelle aree pedonali i materiali delle nuove pavimentazioni renderanno riconoscibile la specifica funzione rispetto alle viabilità miste.~~

Art.12 - Zone A0 residenziali di carattere storico

Le zone di più antica formazione, del Comune di Forni di Sotto, pur se non classificate come centri storici primari dal PURG, presentano aree caratterizzate dalla presenza di edifici ed elementi di pregio in cui hanno conservato validità architettonico - ambientale che richiedono accorgimenti tipologici e formali volti ad escludere interventi sostitutivi degli edifici coerenti con i caratteri tipologici ambientali.

EDIFICI VINCOLATI

Gli edifici vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, **relativi alle tre fontane storiche e indicati nelle planimetria di zona A0**, sono sottoposti a restauro e risanamento conservativo. Le procedure di progetto e di approvazione sono quelle previste dal citato decreto. Oltre agli edifici già vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 sono inseriti nella stessa categoria quegli edifici considerati di notevole valore storico-architettonico.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Intervento diretto.

Nelle zone A0, comprendenti gli agglomerati urbani o rurali che rivestono carattere storico o di particolare pregio ambientale, già sottoposte a Pianificazione Attuativa (PPRecupero n.1 Tredolo ; PPRcupero n.2 Baselia; PPRcupero n.3 Vico), all'entrata in vigore della presente Variante e fermo restando quanto già definito in sede di convenzione tra Amministrazione Comunale e privati, gli interventi, se non ricadenti in edilizia libera, sono ottenuti tramite: Permesso di costruire, DIA, SCIA.

INTERVENTI AMMESSI

Sugli edifici esistenti e in progetto, così come individuati nelle cartografie allegate, sono ammessi gli interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, nuova costruzione, secondo le prescrizioni contenute nelle successive *Norme generali sugli interventi, caratteri degli edifici, dei manufatti e caratteristiche dei materiali: Abaco descrittivo*.

In considerazione che obiettivo della zona A0 è evitare che si induca nel tessuto edilizio storico superstite un ulteriore "degrado tipologico", attraverso interventi di modificazione con modalità improprie e decontestualizzate tali da alterare le regole insediative e tipologiche del costruito antico, con esiti quali quelli indotti, ad esempio, dall'inserimento di palazzine e villette nel tessuto storico, sono ritenute prescrittive le descrizioni relative a:

RESIDENZE

1.CARATTERI TIPOLOGICI

- 1.1) Organizzazione della pianta (piano orizzontale)
- 1.2) Composizione dei prospetti (piano verticale: foronomia e facciate)

2.ELEMENTI ARCHITETTONICI

- 2.1) Tetto

2.2) Elementi aggettanti (ballatoi, scale, ecc.)

2.3) Aperture: finestre e portoni

3.ELEMENTI DI FINITURA

3.1) Manto di copertura

3.4) Tinteggiature e Colori

4. RECINZIONI

~~STAVOLI~~ EDIFICI NEL TERRITORIO NON URBANO

1.CARATTERI TIPOLOGICI

2.ELEMENTI ARCHITETTONICI E FINITURE

DESTINAZIONI D'USO

Sono ammesse le destinazioni d'uso in essere, inoltre, se non diversamente specificato:

1- Residenziale

2- Servizi

4- Direzionale (sanitaria assistenziale+Uffici pubblici e privati)

5- Commerciale al dettaglio

6- Artigianale (di servizio compatibile con la residenza, previa verifica dell'ASS)

ELEMENTI NORMATIVI

Per i volumi esistenti eccedenti mc/mq 3,00, per i quali sia ammessa la demolizione con ricostruzione, si può procedere alla riedificazione dell'intero volume demolito. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente, qualora l'edificio esistente occupi una superficie coperta maggiore o uguale al 60%, è comunque consentito l'adeguamento dell'altezza utile interna dei vani abitabili a m 2,50 solo per gli edifici che presentano i suddetti piani di altezza utile inferiore a tale limite.

L'altezza minima dei vani abitabili non potrà essere inferiore a: m 2,20

É consentita la costruzione a filo strada e in aderenza ad edifici esistenti nonché la costruzione sul confine.

In tutti i casi di nuova costruzione e di ristrutturazione dovranno essere previsti 1 mq di parcheggio ogni 10 mc di costruzione e comunque in misura non inferiore ad 1 posto macchina per ogni unità immobiliare per gli edifici residenziali e direzionali. Nei casi di dimostrata impossibilità a realizzare i parcheggi all'interno dell'area di pertinenza, dovrà essere individuata un'area, da destinare a parcheggi, entro una distanza non superiore a 300 m dal sito oggetto di intervento.

Le attività direzionali, commerciali nonché artigiane, potranno interessare i piani terreno e primo, nel caso di edifici sprovvisti di ascensore. Gli scantinati, là dove esistenti, potranno essere impiegati come deposito e/o magazzino per le suddette attività. Le superfici adibite a: commercio, direzionale artigianato dovranno essere rispondenti ai dettami dei Piani di Settore e corrispondere gli standard disposti dal DPGR 0126/95. Le attività collettive e le attività commerciali già esistenti e che permangono negli stessi locali, potranno continuare a svolgere la loro attività anche se gli ambienti occupati hanno requisiti inferiori a quelli previsti dalla LR 44/85.

Le essenze arboree esistenti devono essere mantenute ed eventualmente sostituite con piante autoctone. Le nuove piantumazioni seguiranno lo stesso principio. Nel caso di giardini storici, questi potranno essere sottoposti a sostituzione delle essenze arboree in essere, secondo i criteri del restauro ambientale.

1) **INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA** art. 4 comma2 lett.b) L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

2) **INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO** art. 4 comma 2 lett.c) L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni

Gli interventi interessano gli immobili singoli, indicati con apposita campitura nelle planimetria di zona A0, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e quelli considerati di notevole valore storico-

architettonico, in quanto presentano caratteri primari nella scala dei valori storico-ambientali ed artistici della struttura insediativa locale.

Nell'attuazione degli interventi dovrà essere garantita la salvaguardia e la valorizzazione delle caratteristiche storiche, artistiche e documentali esistenti attraverso la promozione di operazioni di restauro che partano da una approfondita conoscenza storica degli immobili volta ad acquisire tutti quegli elementi che consentano di produrre, con la massima fedeltà possibile, all'originario quanto per incuria o vetustà si è perduto o degradato assicurando, successivamente, l'immobilità del ripristino attraverso costanti interventi manutentori.

Tali interventi comprendono il consolidamento, il risanamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi degli edifici, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. In questa sottozona tutte le operazioni di ripristino delle condizioni architettoniche necessarie alla identità degli edifici vanno sottoposte al preventivo parere della Soprintendenza per i BB.AA.AA. del FVG Fermo restando l'obbligo di usare, per qualsiasi tipo d'intervento permesso, i materiali tradizionali, è consentito l'impiego di procedimenti e materiali tecnologicamente avanzati ai soli fini del consolidamento statico ed ove essi non contrastino con la qualità architettonica dell'insieme.

3) **INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA** art. 4 comma1 lett.c) L.R. 19/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi, **relativi agli immobili indicati con apposita campitura nelle planimetria di zona A0**, riguardano la riorganizzazione interna degli edifici, la sostituzione di alcuni elementi costitutivi degli stessi, nonché gli ampliamenti di volume o di superficie, compresa l'integrazione delle infrastrutture esistenti, con l'obiettivo di promuovere il recupero del valore economico e sociale del patrimonio edilizio ed infrastrutturale esistente.

I progetti dovranno rispettare, facendo riferimento all'*Abaco descrittivo* sia le tecniche costruttive e i materiali di possibile utilizzo negli interventi di ristrutturazione, ai fini della salvaguardia della omogeneità dell'edificato, sia gli interventi necessari a riqualificare le infrastrutture e gli spazi pubblici e a riconoscere la consistente destinazione a orti delle aree libere inedificabili.

Gli interventi comprendono altresì la possibilità della demolizione con ricostruzione, che dovrà essere compatibile con l'obiettivo di garantire la riproposizione della tipologia ambientale e della forma morfologica che qualifica il tipo di impianto urbano preesistente, o di configurare un tessuto edilizio più compatto e omogeneo nel rispetto dei criteri tipologici presenti. Per questi interventi, facendo riferimento all'*Abaco descrittivo*, i progetti dovranno assicurare che nelle ricostruzioni siano rispettate le condizioni ambientali preesistenti usando nelle nuove costruzioni i materiali tradizionali ed eventualmente reimpiegando in esse quegli elementi architettonici e decorativi che fossero recuperati dalle demolizioni.

Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari nonché per comprovati motivi funzionali, sono consentiti ampliamenti da eseguirsi "una tantum" ed in una unica soluzione, per una volumetria massima pari a mc 30,00 per gli edifici ad un piano, pari a mc 60,00 ovvero 90,00 per gli edifici a due piani o tre piani, tali da salvaguardare comunque le caratteristiche architettoniche del fabbricato. Detti interventi non potranno essere eseguiti con incrementi di altezza, se eccedenti la linea degli edifici contermini.

E' possibile di suddividere la superficie edificata ai vari piani, mantenendo e valorizzando gli elementi caratteristici ed eliminando elementi negativi ed estranei.

Possibilità di demolizione e ricostruzione di altre diverse unità edilizie con volume ed altezza uguale alle preesistenti.

Interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale possono essere inserite negli ambiti riconosciuti come alterati e ormai privi di contenuti storici.

In particolare, sarà possibile inserire volumi integralmente ristrutturati nei soli casi di:

- spostamento di volumetrie acquisite ma improprie rispetto ai caratteri originari dell'edificio

(demolizione e ricostruzione in altra parte del lotto);

- nel caso di eventuali completamenti funzionali all'interno di unità edilizie esistenti, compatibili con il valore storico delle preesistenze.

Ai fini della conservazione dei caratteri salienti dell'insediamento gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione totale non sono consentiti:

a) su immobili costituenti carattere insediativo specifico quali: cortine edilizie su fronte strada, aggregazioni complesse a corte chiusa o semi-chiusa con caratterizzazioni materiche, aggregazioni di tipologie storiche elementari;

b) su immobili che hanno già subito interventi indicati come prescrittivi dell'Abaco e che risultino congrui a questi per tipologia e caratterizzazioni materiche.

3.1 INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALE

Ai fini della conservazione dei caratteri salienti dell'insediamento che richiedono accorgimenti volti ad escludere interventi sostitutivi degli edifici coerenti con la i caratteri tradizionali, per gli immobili indicati con apposita campiture nelle planimetria di zona A0, in quanto rappresentativi delle caratteristiche tipologiche-ambientali, non sono consentite la demolizione e ricostruzione totale

4) INTERVENTI DI AMPLIAMENTO art. 4 comma1 lett.b) L.R. 19/2009 e successive modifiche e integrazioni.

Gli interventi comprendono la possibilità di ampliamento e sopraelevazione, **gli immobili indicati con apposita campitura nelle planimetria di zona A0**, che dovrà essere compatibile con l'obiettivo di garantire la riproposizione della tipologia ambientale e della forma morfologica che qualifica il tipo di impianto urbano preesistente, o di configurare un tessuto edilizio più compatto e omogeneo nel rispetto dei criteri tipologici presenti Per questi interventi, facendo riferimento all'*Abaco descrittivo*, i progetti dovranno assicurare che negli ampliamenti siano rispettate le condizioni ambientali preesistenti, i caratteri distributivi e tipologici riconducibili all'edilizia presente storicamente nell'intorno compresi i materiali tradizionali e il loro eventuale reimpiego. Gli ampliamenti, se prospettanti con affacci sugli spazi pubblici, dovranno essere eseguiti sul retro degli edifici e omogeneizzarsi all'altezza in essere.

Sarà possibile inserire nuovi volumi in ampliamento nei casi di:

- realizzazione in aree ancora vuote, anche rese tali a seguito di degrado estremo con crollo e demolizione pressoché totale degli edifici preesistenti;
- nel caso di spostamento di volumetrie acquisite ma improprie rispetto ai caratteri originari dell'edificio (demolizione e ricostruzione in altra parte del lotto);
- nel caso di eventuali completamenti funzionali all'interno di unità edilizie esistenti, compatibili con il valore storico delle preesistenze.

INDICI E PARAMETRI

Oltre alla volumetria originaria, ove si dia il caso di dimostrate necessità igienico - funzionali, è consentito un ampliamento una tantum, a detti fini, sino ad un massimo di mc 200,00.

altezza massima	due o tre piani fuori terra secondo la linea degli edifici contermini.
distacchi da edifici:	dovranno essere rispettati gli allineamenti sul piano orizzontale e verticale esistenti nell'intorno fatte salve le norme sui distacchi tra pareti finestrate per le quali $\geq m 10,00$.
distanza dai confini:	in allineamento, ovvero $\geq m 5,00$; è ammessa l'edificazione a confine
distanza dalle strade:	esistente o in allineamento garantendo la

continuità della cortina edilizia, se presente, sul fronte stradale.

5) INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE art.4 comma1 lett.a) L.R. 19/2009.

INDICI E PARAMETRI

indice di fabbricabilità fondiaria (If):	$\leq 2,5$ 1,90 mc/mq
rapporto di copertura(Q):	$\leq 60\%$
altezza massima	due o tre piani fuori terra secondo la linea degli edifici contermini.
distacchi da edifici:	dovranno essere rispettati gli allineamenti sul piano orizzontale e verticale esistenti nell'intorno fatte salve le norme sui distacchi tra pareti finestrate per le quali $\geq m 10,00$
distanze dai confini	in allineamento, ovvero $\geq m 5,00$; è ammessa l'edificazione a confine
distanza dalle strade:	in allineamento, garantendo la continuità della cortina edilizia, se presente, sul fronte stradale, ovvero $\geq m 5,00$.

Gli interventi comprendono la possibilità di realizzare nuove costruzioni, indicate con apposita campitura nelle planimetria di zona A0, che dovranno essere compatibili con l'obiettivo di garantire la riproposizione della tipologia ambientale e della forma morfologica che qualifica il tipo di impianto urbano preesistente, o di configurare un tessuto edilizio più compatto e omogeneo nel rispetto dei criteri tipologici presenti. Per questi interventi, facendo riferimento all'*Abaco descrittivo*, i progetti dovranno assicurare che siano rispettate le condizioni ambientali preesistenti, i caratteri distributivi e tipologici riconducibili all'edilizia presente storicamente nell'intorno compresi i materiali tradizionali e il loro eventuale reimpiego.

Sono inoltre consentite le costruzioni accessorie, sia all'attività residenziale che alle altre attività compatibili con la zona residenziale, che soddisfino alle prescrizioni di cui ai precedenti punti del presente articolo e dell'*Abaco descrittivo*.

Sarà possibile inserire nuovi volumi nei casi di:

- realizzazione in lotti vuoti, anche resi tali a seguito di degrado estremo con crollo e demolizione pressoché totale degli edifici preesistenti;
- nel caso di spostamento di volumetrie acquisite ma improprie rispetto ai caratteri originari dell'edificio (demolizione e ricostruzione in altra parte del lotto);
- nel caso di eventuali completamenti funzionali all'interno di unità edilizie esistenti, compatibili con il valore storico delle preesistenze.

6) INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE

Gli interventi riguardano prevalentemente immobili, indicati con apposita campitura nelle planimetria di zona A0, la cui destinazione d'uso sia diversa da quelle ammesse dalle presenti norme per le zona, oppure strutture edilizie di recente edificazione estranee alle caratteristiche tipologiche del tessuto edilizio esistente la cui ricostruzione sia incompatibile con le medesime o con la particolarità della zona territoriale omogenea.

Gli interventi di demolizione senza ricostruzione non potranno comunque modificare la forma strutturale dell'impianto urbano ed in particolare la specificità del sistema dei fronti strada e delle corti interne.

Tali aree si possono considerare assimilabili a: Aree libere Inedificabili.

7) AREE LIBERE INEDIFICABILI

In tali aree di pertinenza diretta dell'edificato, indicate con apposita campitura nelle planimetria di zona A0, non è consentita nuova edificazione, ma esclusivamente interventi di ampliamento a seguito di ristrutturazione.

8) VERDE PERTINENZIALE

Tali aree, indicate con apposita campitura nelle planimetria di zona A0, si possono considerare assimilabili alle Aree di Verde Privato, di cui assumono indici e parametri (v.art. presenti NTA).

ART. 13 - Zona B1 Insediamenti prevalentemente residenziali consolidati

Il PRGC classifica zone omogenea B1 insediamenti prevalentemente residenziali consolidati in espansione dei centri storici lungo le principali direttrici viarie.

In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona. E' ammessa la realizzazione di nuovi edifici nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.

A. Tipi di intervento

In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento e di nuova realizzazione. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm 25 in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

Gli edifici caratterizzanti il tessuto edilizio senza particolari qualità e quelli recenti o completamente trasformati possono essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri di cui alla successiva lettera D.

Gli edifici, o parte di essi, incongrui con il tessuto circostante possono essere sostituiti; in tal caso è ammessa la ricostruzione anche in deroga alle norme di distanza di cui alla successiva lettera D. al fine di garantire allineamenti, pendenze, ingombri adeguati alle caratteristiche del tessuto edilizio.

Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati dalla campionatura allegata alle presenti norme.

B. Destinazione d'uso

La destinazione d'uso è Residenziale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianale di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al dettaglio, Artigianale (di produzione per attività compatibili con la residenza), Servizi e attrezzature collettive (Opera pubblica, Opera di interesse pubblico).

Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purché non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta mediante ~~autorizzazione o concessione edilizia~~ in dipendenza degli interventi.

~~Per le zone B1 possono essere redatti Piani di Recupero, di iniziativa pubblica o privata, estesi ad un ambito omogeneo.~~

~~Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della LR 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni le zone B1 vanno considerate come le zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del PURG.~~

D. Indici e parametri urbanistici ed edilizi

Interventi di nuova realizzazione e di ampliamento

- If = ~~1,50~~ **1,15 mc/mq**

- Q = 0,40 mq/mq

- H = 9,00 m o in allineamento dell'edificio principale in caso di ampliamento.

Nel caso di edifici in cortina continua che presentino altezze diverse è consentita la sopraelevazione dell'edificio più basso nella misura necessaria ad allineare la copertura con quella dell'edificio più alto e comunque in misura non superiore a m 1,00 fermo restando la pendenza contenuta fra il 33% e il 40% nel caso di edifici isolati, ovvero pari a quella dell'edificio contermina. Non viene considerata sopraelevazione, nel caso di integrale sostituzione della copertura, l'elevazione della quota di imposta della copertura in dipendenza dell'inserimento del cordolo di sottotetto fino ad un massimo di cm 25,

- Distanza dai confini del lotto $D_c = 5,00$ m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- Distanza tra i fabbricati: $D_f = 10,00$ m. tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

- Distacchi dalla strada D_s : rispetto degli allineamenti esistenti, **ovvero: m 5,00 per strade con larghezza inferiore a m 7.**

- Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PRGC di adeguamento al PURG (29/03/1981) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 2,00 mc/mq per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante 16 PRGC (29/03/1981) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 2,00 mc/mq) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRGC (29/03/1981) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,50 mc/mq e fino a saturazione di tale indice fondiario.

Nel rispetto degli stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione per accessori solo se vincolati all'edificio esistente da rapporto pertinenziale.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di cm 8-10.

Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente è consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda allegata alle presenti norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti":

- Superficie coperta del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a 15.00 mq.
- Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.
- Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo 5,00 m
- Distanza da finestre laterali: 5.00 m per manufatti con profondità superiore a m 2,50; m 3,00 per manufatti con profondità inferiore a m 2,50.
- Altezza: m 3,00
- Forme, materiali e finiture desunte dalla scheda.
- Tal manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di m 0,50. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di m 0,80. E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:
- la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75% dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali .
- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm 50 e comunque inerbito.
- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno 4,00 m prima dell'uscita sull'area pubblica.
- Il passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
- Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato o porfido su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone)

E. Disposizioni per i piani attuativi

La proposta di piano di recupero, di iniziativa pubblica o privata, deve riguardare almeno i 2/3 della superficie del singolo ambito di zona omogenea B1 come definito dalla viabilità esistente e/o di progetto e dal cambio di zona.

L'indice territoriale non potrà essere superiore a 20.000 mc/ha.

Il Piano Attuativo dovrà prevedere la conservazione degli edifici che - pur non presentando particolari qualità - conformano il tessuto edilizio.

F. Disposizioni per i parcheggi

Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per ogni alloggio al chiuso (garage); tali spazi devono assicurare il minimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione come stabilito dalla L. 122/1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 2 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della l.1150/ 1942 come modificato dall'art. 2 della L.122/1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività produttive: 1 posto macchina ogni 50 mq di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.

ART. 14 - Zona B2 Mista per la residenza permanente e turistica di completamento

Il PRGC classifica Zone B2 Mista residenziale di completamento le aree prevalentemente

residenziali, di impianto recente, costituite da edifici isolati, uni o plurifamiliari, circondati dal verde.

In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona. E' ammessa la realizzazione di nuovi edifici nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.

A. Tipi di intervento

In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento e di nuova realizzazione. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm 25 in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati dalla campionatura allegata al regolamento edilizio.

Gli interventi infrastrutturali riguardano il completamento dell'urbanizzazione primaria da attuarsi in conformità alle indicazioni della zonizzazione.

B. Destinazione d'uso

La destinazione d'uso è Residenziale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianale di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al dettaglio, Artigianale (di produzione per attività compatibili con la residenza), Servizi e attrezzature collettive (Opera pubblica, Opera di interesse pubblico).

Le attività agricole esistenti possono essere mantenute purché non creino molestia e/o inquinamento e sono consentite tutte le modifiche, compatibili con le altre indicazioni di zona, dirette al miglioramento delle attività dal punto di vista igienico sanitario.

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta mediante idoneo titolo abilitativo ~~autorizzazione o concessione edilizia~~ in dipendenza degli interventi.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Interventi di nuova realizzazione e di ampliamento

If = 1,00 ~~0,75~~ mc/mq

Q = 0,30 mq/mq

H = 9,00 m

Distanza dai confini del lotto Dc = 5,00 m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Distanza tra i fabbricati: Df = 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti quando la parete ~~del nuovo fabbricato~~ **di uno dei fabbricati** sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete ~~del nuovo~~ **di nessuno dei fabbricati** sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Distacchi dalla strada Ds: rispetto degli allineamenti esistenti, **ovvero: m 5,00 per strade con larghezza inferiore a m 7.**

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PRGC di adeguamento al PURG (29/03/1981) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento è consentito

l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 1,50 mc/mq per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRGC (29/03/1981) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 1,50 mc/mq) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRGC (29/03/1981) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,00 mc/mq e fino a saturazione di tale indice fondiario.

Nel rispetto degli stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione per accessori solo se vincolati all'edificio esistente da rapporto pertinenziale.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di cm 8-10.

Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda allegata alle presenti norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti":

- Superficie coperta del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a mq 15,00.
- Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.
- Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo m 5,00
- Distanza da finestre laterali: 5,00 m per manufatti con profondità superiore a m 2,50 m 3,00 per manufatti con profondità inferiore a m 2,50.
- Altezza: m 3,00
- Forme, materiali e finiture desunte dalla scheda.
- Tali manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di m 0,50 . Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di m 1,00.

E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100 per le unità immobiliari commerciali e a m 250 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

- la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75 % dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali .
- sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm 50 e comunque inerbito.
- la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno m 4,00 prima dell'uscita sull'area pubblica.
- Il passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
- Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone).

E. Disposizioni per i parcheggi

Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per ogni alloggio al chiuso (garage); tali spazi devono assicurare il minimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione come stabilito dalla L. 122/1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 2 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della L. 1150/1942 come modificato dall'art. 2 della L. 122/ 1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività produttive: 1 posto macchina ogni 50 mq di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.

ART. 14.1 - Zona B2 residenziale convenzionata

Il PRGC classifica Zone B2 Convenzionata, le aree inedificate dirette al completamento della struttura urbana e per le quali è necessario garantire un razionale utilizzo del territorio e adeguata accessibilità e opere di urbanizzazione.

A. Tipi di intervento

Sono ammessi interventi di nuova realizzazione per le destinazioni di cui alla successiva lettera C. Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti con un indice di alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza di impianto di 6-8 cm ogni 80 mq di superficie.

B. Tipi edilizi ammessi

E' consentita la realizzazione di edifici residenziali uni e bifamiliari, ed edifici plurialloggi con un massimo di sei alloggi in edifici a blocco o in linea.

C. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è residenziale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Opera di interesse pubblico.

D. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta previa stipula di una Convenzione tra Comune e privato, secondo i disposti normativi in materia che impegna quest'ultimo a realizzare o completare le infrastrutture (strada di accesso e infrastrutture a rete costituite almeno da fognatura, energia elettrica e rete telefono, gas, illuminazione pubblica, approvvigionamento idrico) che garantiscano l'accesso al lotto e che dovranno essere eseguite contestualmente alle opere edilizie.

Ai fini dello scomputo totale o parziale della quota dovuta per opere di urbanizzazione si tiene conto delle sole opere per le quali nella convenzione sia prevista la cessione a titolo gratuito al Comune.

Oneri ed opere da cedere al Comune:

- realizzazione di collegamento con la viabilità pubblica esistente e di viabilità di accesso e distribuzione interna, realizzazione di tutte le reti infrastrutturali richieste dall'Amministrazione Comunale lungo detta viabilità e predisposizione per i futuri allacciamenti.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

If = ~~1,00~~ 0,75 mc/mq

Q = 0,30 mq/mq

H = 9,00 m

Distanza dai confini del lotto Dc = 5,00 m per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Distanza tra i fabbricati: Df = 10,00 m. tra pareti di edifici antistanti quando la parete di uno dei fabbricati sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete di nessuno dei fabbricati sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Distacchi dalla strada Ds: rispetto degli allineamenti esistenti, ovvero: m 5,00 per strade con larghezza inferiore a m 7.

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

La viabilità di accesso (privata di uso pubblico) dovrà avere una larghezza minima di m 4,50 ed essere dotate di marciapiede della larghezza di 1,50 m.

~~ART. 15 – Zona C1 mista per la residenza permanente e turistica di espansione.~~

~~Il PRGC classifica Zone C1 Mista per la residenza permanente e turistica di espansione le aree inedificate dirette al completamento della struttura urbana e per le quali è necessario garantire un razionale utilizzo del territorio e adeguate dotazioni di aree di parcheggio e sistemazioni a verde.~~

~~A. Tipi di intervento~~

~~Con riferimento a quanto previsto dal titolo VI della LR 19.11.1991 n. 52 sono ammessi i interventi di nuova realizzazione di cui all'art. 62 per le destinazioni di cui alla successiva lettera C.~~

~~Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti con un indice di alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza di impianto di 6-8 cm. ogni 80 m² di superficie.~~

~~edilizi ammessi~~

~~E' consentita la realizzazione di edifici residenziali uni e bifamiliari, ed edifici plurialloggi con un massimo di sei alloggi in edifici a blocco o in linea.~~

~~destinazioni d'uso~~

~~La destinazione d'uso è residenziale.~~

~~Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianato di servizio, Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al minuto, Artigianale di produzione per attività compatibili con la residenza, Opere di urbanizzazione primaria e secondaria, Opera di interesse pubblico.~~

~~D. Modalità attuative~~

~~L'attuazione degli interventi è indiretta mediante PRPC di iniziativa privata o pubblica esteso all'intero ambito delimitato dal PRGC.~~

~~indici e parametri edilizi ed urbanistici~~

~~It = 8000 m³/ha~~

~~Q = 0,40 m²/m²~~

~~H = 7,50 m~~

~~N. Piani = 3 compreso piano terra o seminterrato e sottotetto~~

~~Distanza dai confini del lotto: Dc = 5,00 m. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste~~

~~già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.~~

~~Distacchi tra i fabbricati: 10,00 m. Il suddetto distacco può essere ridotto a mt.8.00, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre.~~

~~Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC. In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: 5,00 m.~~

~~Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.~~

~~Oltre alle superfici richieste dall'art. 2 della Legge 24.03.1989 n. 122 da soddisfarsi con un minimo di un posto macchina per alloggio in spazio chiuso (garage) nell'ambito di ciascun PRPC debbono essere realizzati parcheggi nella misura minima di 3,00 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 2,50 mq/ab. considerando un parametro pari a 100 mc./ab. Nel caso di destinazione commerciale dovranno essere realizzati parcheggi in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.~~

~~Le strade residenziali dovranno avere una larghezza minima di m 4,50 ed essere dotate di marciapiede della larghezza di 1,50 m.~~

~~Il PRPC dovrà garantire l'inserimento delle nuove espansioni edilizie nel contesto paesaggistico locale; pertanto il PRPC sarà corredato da elaborati planovolumetrici, prospettici o da modelli in scala atti ad una completa valutazione dell'intervento e dovrà dettare norme di controllo tipologico degli elementi architettonici delle costruzioni.~~

ART. 15 - Verde Privato

Il PRGC classifica Verde Privato le parti del territorio comunale utilizzate a orto o prato vicine agli insediamenti destinate alla tutela dell'assetto morfologico e paesaggistico dell'abitato e alle attività orticole, di giardinaggio e agricole ad uso familiare.

In tali zone sono ammessi interventi:

- a) interventi sulle infrastrutture esistenti ~~di cui all' art. 23~~
- b) interventi sul patrimonio edilizio esistenti sui rustici e sugli edifici esistenti nel territorio urbano del fondovalle ~~di cui all'art. 21-19~~

Sono inoltre ammessi i seguenti interventi previsti ~~dall' art. 23-26:~~

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5.000 mc o 50 vani come previsto dall'Allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente,

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili,

f.5 - condotte idriche

f.6 - linee elettriche, telefoniche,

f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

g - serre

Q = mq/mq 0,10

h - depositi attrezzi agricoli

Q = mq/mq 0,02

Sup. Massima = mq 15,00

i - strutture per attività escursionistiche

If = mc/mq 0,10

H = m 7,50

2. E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 250,00 dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:

La superficie delle pareti interrato dovrà essere sempre superiore al 75% dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali .

Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm 50 e comunque inerbito.

La distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno m 4,00 prima dell'uscita sull'area pubblica.

la larghezza del passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.

ART. 16 - Zona G2R1 Residenziale turistica di completamento

Il PRGC classifica Zone G2R1 Residenziali turistiche di completamento le aree totalmente o parzialmente edificate interessate da insediamenti residenziali turistici di impianto recente, costituite da edifici isolati, prevalentemente uni o bifamiliari, circondati dal verde.

In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.

In tali aree vengono confermati gli edifici esistenti che potranno essere ampliati nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona. È ammessa la realizzazione di nuovi edifici nel rispetto degli indici e parametri urbanistici di zona.

A. Tipi di intervento

In tali zone il PRGC definisce le modalità di trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi scoperti.

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento e di nuova realizzazione. Nel caso di integrale sostituzione della copertura non viene considerato ampliamento l'elevazione della quota di imposta della copertura fino ad un massimo di cm 25 in dipendenza dell'inserimento del cordolo.

Nel caso di parti di edifici a copertura piana, la prescritta modifica della copertura può essere realizzata a livello di imposta dell'esistente oppure mediante struttura lignea coperta aperta su tre lati secondo i tipi indicati dalla campionatura allegata al regolamento edilizio.

Gli interventi infrastrutturali riguardano il completamento dell'urbanizzazione primaria da attuarsi in conformità alle indicazioni della zonizzazione.

B. Tipi edilizi ammessi

Sia negli interventi di nuova realizzazione, sia negli interventi di ampliamento è consentita la realizzazione di edifici residenziali con un massimo di quattro alloggi per edificio. In caso di edifici residenziali esistenti con un numero di alloggi uguale o superiore a quattro gli interventi di ristrutturazione edilizia non potranno comportare l'aumento del numero degli alloggi.

C. Destinazione d'uso

La destinazione d'uso è Residenziale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianale (di servizio e di produzione per attività compatibili con la residenza), Alberghiera e ricettiva complementare, Direzionale, Commerciale al dettaglio, Servizi e Attrezzature collettive (Opera pubblica, Opera di interesse pubblico).

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta mediante **titolo abilitativo** ~~autorizzazione~~ ~~o concessione edilizia~~ in dipendenza degli interventi.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Interventi di nuova realizzazione e di ampliamento

If = ~~1,00~~ **0,75** mc/mq

Q = 0,30 mq/mq

H = 7,50 m

- Distanza dai confini del lotto $D_c = m\ 5,00$ per lati fronteggianti confini privati e che non siano in allineamento del corpo di fabbrica principale nel qual caso è consentito l'ampliamento in allineamento nel rispetto delle distanze tra i fabbricati. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

- Distanza tra i fabbricati: $D_f = m\ 10,00$. tra pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

- Distacchi dalla strada D_s : rispetto degli allineamenti esistenti.

- Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione della Variante Generale al PRGC di adeguamento al PURG (29/03/1981) che non sono stati successivamente oggetto di ampliamento è consentito l'ampliamento del volume esistente fino ad un massimo del 30% e comunque tale da non superare l'indice fondiario di 1,50 mc/mq per adeguare la ricettività, ovvero ricavare locali accessori. Il progetto deve in ogni caso considerare complessivamente il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

Per gli edifici esistenti alla data di adozione del PRGC (29/03/1981) che sono stati successivamente oggetto di ampliamento "una tantum" in misura inferiore a quella ammessa (30% del volume o 1,50 mc/mq) è consentito l'ampliamento di un volume pari alla differenza tra la misura ammessa e il volume già ampliato.

Per gli edifici realizzati successivamente alla data di entrata in vigore del PRGC (29/03/1981) è consentito l'ampliamento solo se presentano una densità fondiaria inferiore a 1,00 mc/mq e fino a saturazione di tale indice fondiario.

Nel rispetto degli stessi indici di cui sopra sono possibili interventi di nuova realizzazione per accessori solo se vincolati all'edificio esistente da rapporto pertinenziale.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti della circonferenza di cm 8-10.

Nelle aree libere, indipendentemente dall'indice di utilizzazione fondiaria esistente e' consentita la realizzazione di manufatti a carattere definitivo costituenti pertinenza al servizio di edifici esistenti, con un massimo di un manufatto per alloggio, e con l'osservanza delle seguenti prescrizioni e di quelle contenute nella scheda allegata alle presenti norme "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti":

- Superficie coperta del manufatto non superiore ad 1/2 del lotto libero di pertinenza e comunque non superiore a mq 15,00.

- Distanza dai confini: come stabilito dal Codice Civile.

- Distanze da pareti finestrate di edifici fronteggianti: minimo m 5,00.

- Distanza da finestre laterali: m 5,00 m per manufatti con profondità superiore a m 2,50; m 3,00 per manufatti con profondità inferiore a m 2,50.
 - Altezza: m 3,00
 - Forme, materiali e finiture desunte dalla scheda.
 - Tali manufatti non possono essere realizzati su corpi interrati o seminterrati e devono poggiare direttamente a terra o su basamento in calcestruzzo o muratura dell'altezza massima di m 0,50 m. Non sono ammessi corpi aggettanti e la copertura non può sporgere più di m 1,00.
- E' sempre ammessa, senza il computo del relativo volume, la realizzazione in sottosuolo, di locali per autorimessa, cantine, deposito e simili al servizio di edifici esistenti anche se su fondi non contigui, ma ad una distanza non superiore a m 100,00 per le unità immobiliari commerciali e a m 250,00 per le unità immobiliari a diversa destinazione dall'edificio principale al quale il nuovo manufatto deve essere legato da vincolo pertinenziale, nel rispetto dei seguenti indici, parametri e prescrizioni:
- la superficie delle pareti interrate dovrà essere sempre superiore al 75% dell'intera superficie esterna delle pareti perimetrali .
 - sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto di almeno cm 50 e comunque inerbito.
 - la distanza minima dell'accesso dal ciglio stradale è fissata in m 2,50. Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20% e dovranno portarsi al livello della strada almeno m 4,00 prima dell'uscita sull'area pubblica.
 - Il passo carrabile di accesso all'autorimessa non può essere superiore a m 4,50.
 - Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone)

F. Disposizioni per i parcheggi

Nell'attuazione degli interventi di nuova realizzazione deve essere assicurato un posto macchina per ogni alloggio al chiuso (garage); tali spazi devono assicurare il minimo di 1 mq ogni 10 mc di costruzione come stabilito dalla L. 122/1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 2 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della L.1150/ 1942 come modificato dall'art. 2 della L. 122/ 1989.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività produttive: 1 posto macchina ogni 50 mq di superficie utile escluse le superfici destinate a magazzini, depositi e accessori.

Per gli interventi di nuova realizzazione per attività commerciali in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita

ART. 17 - Zona G2R2 Residenziale turistica di espansione

Il PRGC classifica Zone G2R2 Residenziali turistiche di espansione le parti del territorio comunale destinate a nuovi insediamenti per la residenza turistica di S. Antonio, Pradavares, Avolis.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dalla **normativa vigente in materia** ~~titolo VI della LR 19.11.1991 n. 52~~ sono ammessi i interventi di nuova realizzazione ~~di cui all'art. 62~~ per le destinazioni di cui alla successiva lettera C.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o orti, pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate e nel caso di comprovata necessità (pericolo, insufficiente illuminazione, ecc.) il taglio delle piante può essere consentito purché l'alberatura del lotto venga ricostituita anche con essenze autoctone diverse da quelle esistenti con un indice di alberatura di una pianta di alto fusto della circonferenza di impianto di cm 6-8 ogni 80 mq di superficie.

B. Tipi edilizi ammessi

E' consentita la realizzazione di edifici residenziali uni e bifamiliari, ed edifici plurialloggi con un massimo di sei alloggi in edifici a blocco o in linea.

C. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è Residenziale, **Alberghiera e ricettiva complementare**

Sono consentite inoltre le destinazioni: Artigianale (di servizio e di produzione per attività compatibili con la residenza), Direzionale, Commerciale al dettaglio, Servizi e Attrezzature collettive (Opera pubblica, Opera di interesse pubblico).

D. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è indiretta mediante Piano Attuativo di iniziativa privata o pubblica esteso all'intero ambito delimitato dal PRGC.

E. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

$I_t = 5.000$ **3.750** mc/ha

Superficie fondiaria 45%

Superficie a verde 35%

Parcheggi e viabilità 20%

H = m 8,50

Distanza dai confini del lotto: Dc = m 5,00. L'edificazione può avvenire a confine quando esiste già un edificio a confine sulla proprietà confinante o che sia presentato, in accordo tra i proprietari, un progetto unitario con vincolo reciproco di costruzione in aderenza da trasciversi presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Distacchi tra i fabbricati: m 10,00. Il suddetto distacco può essere ridotto a m 8,00, se le facciate fronteggianti sono prive di finestre.

Distacchi dalla strada: Rispetto del filo edilizio esistente o indicato dal PRGC. In caso di assenza di edifici sui lotti contigui: m 5,00.

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Oltre alle superfici richieste dall'art. 2 della L.122/1989 da soddisfarsi con un minimo di un posto macchina per alloggio in spazio chiuso (garage) nell'ambito di ciascun Piano Attuativo debbono essere realizzati parcheggi nella misura minima di 3,00 mq/ab e nuclei elementari di verde nella misura minima di 2,50 mq/ab. considerando un parametro pari a 100 mc/ab. Nel caso di destinazione commerciale dovranno essere realizzati parcheggi in misura non inferiore al 60% della superficie di vendita.

Le strade residenziali dovranno avere una larghezza minima di m 4,50 ed essere dotate di marciapiede della larghezza di m 1,50.

Il Piano Attuativo dovrà garantire l'inserimento delle nuove espansioni edilizie nel contesto paesaggistico locale; pertanto il Piano Attuativo sarà corredato da elaborati planovolumetrici, prospettici o da modelli in scala atti ad una completa valutazione dell'intervento e dovrà contenere:

- a) norme di controllo tipologico degli elementi architettonici delle costruzioni che dovranno riguardare:
1. le tipologie edilizie.
 2. le conformazioni volumetriche.
 3. i principali elementi architettonici.
 4. i materiali di costruzione degli edifici e delle opere di urbanizzazione.
- b) studio specifico di settore forestale che a seguito di un accurato rilievo dello stato di fatto definisca le essenze meritevoli di salvaguardia, quelle da mettere a dimora nonché il relativo sesto di impianto per un definitivo assetto vegetazionale delle aree libere.
- c) studio dell'assetto complessivo delle previsioni infrastrutturali e insediative che, rispettando l'assetto vegetazionale previsto alla precedente lettera b) adegui tali previsioni all'orografia del terreno in modo da contenere al minimo possibile sia le opere di sostegno che i movimenti di terra prevedendo un'adeguata schermatura alberata sul lato strada.

ART. 18 - Zona G2B Strutture ricettive e di supporto all'attività turistica di progetto

Il PRGC classifica Zona G2B - Strutture ricettive e di supporto all'attività turistica di progetto le parti del territorio comunale destinate ad accogliere nuove strutture ricettive alberghiere e strutture di supporto all'attività turistica.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dalla **normativa vigente in materia** ~~titolo VI della LR 19.11.1991 n. 52~~ sono ammessi interventi di nuova realizzazione.

B. Destinazioni d'uso

Con riferimento alle definizioni sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

- **Alberghiera e ricettiva complementare**
- Residenza ~~turistico-alberghiera~~

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è indiretta mediante Piano Attuativo di iniziativa privata esteso all'intera zona omogenea.

D. Indici e parametri edilizi

If = ~~4,5~~ **1,15** mc/mq

Q = 0,50 mq/mq

H = m 9,00

Distanza dai confini del lotto: Dc = m 5,00

Distacchi tra i fabbricati: Df = m 10,00

Distacchi dalla strada: Ds = m 5,00

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

E' sempre consentita, senza il computo del volume, la realizzazione in sottosuolo, anche all'esterno del sedime del fabbricato, di locali per il ricovero di automezzi, cantine e simili.

Sulla copertura di tali locali dovrà essere steso un manto di terreno di riporto dello spessore di almeno cm 50 e comunque inerbito.

Nel caso di rampe di accesso ai posti macchina, queste non dovranno superare in nessun caso la pendenza del 20 % e dovranno portarsi al livello della strada almeno m 4,00 prima dell'uscita sull'area pubblica.

E. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

Parcheggi: Per gli interventi di nuova realizzazione destinati a strutture ricettive deve essere assicurato 1 posto macchina ogni 3 posti letto; tali spazi sostituiscono i parcheggi da prevedere in attuazione dell'art. 41 sexies della L. 1150/ 1942 come modificato dall'art. 2 della L. 122/1989.

Spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 2,50 mq/posto letto.

F. Atto d'obbligo

E' fatto obbligo al proprietario e o legale rappresentante dell'azienda di sottoscrivere un'ipoteca di vincolo sull'attività alberghiera della durata di venti anni che sarà regolarmente trascritta a cura e spese dell'interessato e dovrà essere allegato alla richiesta dell'abitabilità/agibilità.

ART. 19 - Zona G2C Strutture ricettive complementari esistenti

Il PRGC classifica Zona G2C - Strutture ricettive complementari le parti del territorio interessate da strutture ricettive a carattere sociale:

- Gasaradeit
- Pradavares.

A. Tipi di intervento

Con riferimento a quanto previsto dalla **normativa vigente in materia** ~~dal titolo VI della LR 19.11.1991 n. 52~~ sono ammessi sugli edifici esistenti interventi di manutenzione ordinaria,

straordinaria, risanamento conservativo, ristrutturazione; interventi di ampliamento;

B. Destinazioni d'uso

Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso degli immobili:

- Alberghiera e ricettiva complementare (a carattere sociale).
- Residenza (limitatamente alle unità immobiliari residenziali esistenti) ~~alla data di adozione della Variante generale al PRGC.~~

È inoltre ammesso l'uso a campeggio dell'area esterna fino ad un massimo di 10 posti tenda.

C. Modalità attuative

L'attuazione degli interventi è diretta mediante **titolo abilitativo** ~~autorizzazione o concessione edilizia~~ in relazione agli interventi.

Indici e parametri edilizi

If = ~~1,00~~ **0,75** mc/mq

Q = 0,40 mq/mq

Distanza dai confini del lotto: Dc = m 5,00

Distacchi tra i fabbricati: Df = m 10,00

Distacchi dalla strada: Ds = m 5,00

Distacchi nel sottosuolo: i distacchi di cui ai punti precedenti non si applicano al corpo di fabbrica interrato.

Le aree libere dovranno essere sistemate a verde per giardini o pavimentate con materiali permeabili per almeno il 75%; le alberature esistenti sono conservate

F. Disposizioni per i parcheggi e gli spazi di soggiorno

In caso di intervento di ampliamento per l'aumento della ricettività si dovranno assicurare parcheggi nella misura minima di 1 posto macchina ogni 5 posti letto e spazi di soggiorno (escluso locale bar e sala da pranzo) pari a 0,30 mq/posto letto.

CAPO III - ZONE PER LA PRODUZIONE

ART. 20 - Zona D2 Artigianali e industriali esistenti e di completamento **d'interesse comunale**

Il PRGC classifica Zona D2 – Artigianale e industriale esistente e di completamento - le aree interessate da insediamenti produttivi a carattere artigianale o industriale esistenti e quelle urbanizzate utilizzabili per nuovi insediamenti produttivi.

A. Tipi di intervento

Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia (ordinaria e straordinaria), ~~come definiti dall'art. 68 della LR 52/1994~~ interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento nei limiti stabiliti dal Piano per Insediamenti Produttivi o dal Piano Regolatore Particolareggiato Comunale.

Nelle aree libere sono ammessi interventi di nuova realizzazione per le destinazioni di cui alla successiva lettera B nei limiti stabiliti dal ~~PIP o dal Piano Regolatore Particolareggiato~~ Piano Attuativo Comunale.

B. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è Artigianale e Industriale.

Sono consentite inoltre le destinazioni: artigianato di servizio, artigianale complementare all'attività agricola, commerciale all'ingrosso, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e attività di trasporto e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

Impianti tecnologici, impianti per la produzione di energia.**C. Modalità attuative**

L'attuazione degli interventi è disciplinata dalle norme del piano per Insediamenti produttivi. L'eventuale revisione dello stesso, o la formazione di un nuovo Piano Attuativo Comunale dovrà rispettare i seguenti indici e parametri:

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Q = 0,50 mq/mq

H = 8,50 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

Dc = 5,00 m

Ds = 7,50 m sistemati a verde.

Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 mq di SLP

Parcheggi di relazione: In misura non inferiore al 2% della superficie coperta prevista dal Piano Attuativo.

Tutti gli insediamenti dovranno comunque essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di cm 8 - 10 ogni 40 mq.

Altri elementi normativi

Le attività espressamente escluse dalla zona sono:

- l'insediamento e l'attivazione di tutti gli impianti relativi alle operazioni di smaltimento rifiuti;
- l'insediamento e l'attivazione di nuove attività che producano o utilizzino come materia prima le sostanze ed i preparati classificati dalla vigente normativa sull'etichettatura dei prodotti come cancerogeni e/o mutageni e/o teratogeni. È altresì vietata la modificazione dei cicli produttivi di attività esistenti con nuovi cicli che producano o utilizzino le sostanze e i preparati sopracitati;
- l'attivazione degli impianti industriali soggetti a rischi di incidenti rilevanti, sottoposti alle procedure di cui al D.Lgs. 17.08.1999 n. 334 e successive modifiche ed integrazioni (Seveso 2, Seveso ter).

È fatto divieto di stoccaggio e lavorazione di prodotti maleodoranti, infiammabili o rifiuti speciali fermentescibili e/o tossici nocivi, mentre lo stoccaggio di tali prodotti, di esclusiva produzione interna, è ammesso solo con particolari accorgimenti quali il deposito in locali idonei, coperti o chiusi e comunque sicuramente in modo da non essere minimamente interessati da fenomeni naturali, anche di carattere eccezionale, con parere preventivo dell'ASS competente.

In sede di pianificazione attuativa dovranno essere previsti dei sistemi di canalizzazione e depurazione delle acque piovane raccolte sugli edifici e nelle superfici asfaltate per prevenirne il ruscellamento su terreno libero.

Industrie Insalubri di I Classe, secondo l'art. 216 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, sono ammesse dalla zona purchè si dimostri che le stesse non creino "*nocumento alla salute del vicinato*".

Le aree perimetrali a contatto con altre zone omogenee dovranno prevedere adeguate aree-filtro con caratteristiche di aree per il verde di rispetto ambientale costituite da fasce arboreo-arbustive, aventi le seguenti dimensioni medie in proiezione orizzontale: m 20,00

tali aree dovranno essere progettate secondo i seguenti criteri: essenze da mettere a dimora autoctone e similari alle specie storicamente presenti.

Il piano attuativo della Zona D2 e i progetti di nuovi impianti o attività in Zona D2 Artigianale e industriale esistente e di completamento di interesse comunale, localizzate in

località Tredolo e limitrofi alla ZSC/ZPS Dolomiti Friulane, devono essere oggetto di verifica di significatività di incidenza al fine di verificare l'assenza di effetti indiretti e di interferenze funzionali.

ART. 21 - Zona D3 Artigianali e industriali singoli esistenti e di completamento

Il PRGC classifica Zona D3 - Artigianale e industriale singoli esistenti e di completamento - le aree interessate da insediamenti produttivi a carattere artigianale o industriale esistenti.

A. Tipi di intervento

Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia, interventi di ristrutturazione edilizia.

B. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è Artigianale e Industriale.

Sono consentite inoltre le destinazioni complementari (< 40% in termini di superficie coperta): artigianato di servizio, artigianale complementare all'attività agricola, commerciale all'ingrosso, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e attività di trasporto e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

C. Modalità attuative

Intervento diretto.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Q = 0,50 mq/mq incrementabile a 0,60 in caso di saturazione

H = 8,50 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

Dc = 5,00 m

Ds = 5,00 m sistemati a verde.

Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti in caso di ampliamento. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6,00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti.

Parcheggi di relazione: 10% sup utile.

Tutti gli insediamenti dovranno essere dotati di impianti per il trattamento degli scarichi liquidi, solidi, gassosi secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia.

L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di 8 - 10 cm ogni 40 mq di superficie fondiaria.

ART. 22.1 - Zona D5a Impianti idroelettrici esistenti

Il PRGC classifica zona D5a - Impianti idroelettrici esistenti le parti del territorio comunale interessate dall'impianto idroelettrico di sfruttamento del torrente Poschiadea e comprendenti l'opera di presa sul torrente Poschiadea, la vasca di carico, le condotte di adduzione, gli immobili destinati a centrale.

A. Tipi di intervento

Sono consentiti interventi di manutenzione edilizia come definiti dall'art. 68 della LR 52/1991 sull'opera di presa, vasca di carico e condotte esistenti interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento sull'edificio centrale.

B. Destinazioni d'uso

La destinazione è Industriale (per l'energia elettrica).

Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.

C. Modalità attuative

L'attuazione è diretta mediante **idoneo titolo abilitativo** ~~autorizzazione o concessione edilizia~~ in relazione agli interventi.

D. Indici e parametri edilizi

Ampliamento dell'edificio centrale fino al 50% del volume esistente.

H = non superiore all'edificio esistente.

ART. 22.2 - Zona D5b Impianti idroelettrici di progetto

Il PRGC classifica zona D5 b - Impianti idroelettrici di progetto le parti del territorio comunale destinate al nuovo impianto per lo sfruttamento del torrente Chiaranda (sul versante verso il lago di Sauris) **e del Fiume Tagliamento**.

La zona D5b comprende:

- l'area interessata dalle opere di presa sul torrente Chiaranda.
- L'opera di adduzione costituita da una condotta interrata.
- L'edificio della centrale per l'alloggiamento del materiale idraulico ed elettrico.
- Il canale di restituzione delle acque al torrente Chiaranda.

Nella cartografia della zonizzazione vengono indicate soltanto le aree interessate dalle opere di presa e dalla centrale, mentre la condotta di adduzione e quella di restituzione vengono indicate con semplice segno lineare.

A. Tipi di intervento

Sono consentiti gli interventi di nuova realizzazione per:

- la captazione delle acque del torrente Chiaranda
- l'adduzione tramite condotta forzata dall'opera di presa all'edificio centrale.
- edificio centrale.

B. Destinazioni d'uso

La destinazione è Industriale (per l'energia elettrica).

Sono consentite le destinazioni accessorie: alloggio per il custode, magazzini per mezzi e materiali inerenti l'attività.

C. Modalità attuative:

L'attuazione è diretta mediante **titolo abilitativo** ~~concessione edilizia~~ con progetto unitario esteso all'intera zona D5.

D. Indici e parametri urbanistici

Volume massimo 300 mc

Q = 0,50 mq/mq

H = 7,50 m

Dc = 5,00 m

Ds = 5,00 m

Df = 10,00 m

E. Prescrizioni particolari

Opere di presa: Le opere devono essere realizzate nel rispetto dei particolari valori ambientali del sito interessato; è prescritto l'uso di materiali e tecnologie di mimetizzazione e mitigazione dell'impatto visivo. Per le opere di sbarramento è prescritto l'uso di pietrame posto in opera in sito.

Condotta forzata di adduzione: seguirà il tracciato della strada forestale ad eccezione dei tratti tortuosi.

Edificio centrale: Nella realizzazione dell'edificio si osserveranno i criteri di cui al precedente art. 10 lettera F.

Portata di rispetto: Dovranno osservarsi le direttive dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta, Bacchiglione, relativamente al minimo deflusso costante vitale equivalente al 30% del minimo deflusso medio mensile sulla base di portate riferite ad un arco

temporale di 10 anni.

Il progetto dell'impianto dovrà inoltre farsi carico di **ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle procedure ambientali previste dalla normativa**. ~~dimostrare la compatibilità del prelievo d'acqua con gli aspetti più propriamente paesaggistici del torrente attraverso una sufficiente documentazione fotografica idonea ad illustrare le attuali caratteristiche, nonché un'idonea e sufficiente documentazione che consenta la simulazione degli effetti visivi conseguenti al prelievo soprattutto nei periodi di magra.~~

ART. 23 - Zona T Impianti per allevamenti ittici

Il PRGC classifica Zona T - Impianti per allevamenti ittici - le aree in località "Melàres" interessate da insediamenti produttivi per allevamenti ittici.

A. Tipi di intervento

Sugli edifici esistenti interventi di manutenzione edilizia come definiti dalla **normativa vigente in materia** ~~dall'art. 68 della LR 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni~~, interventi di ristrutturazione edilizia, interventi di ampliamento nel rispetto dei parametri di cui alla successiva lettera D.

Interventi di nuova realizzazione per le destinazioni d'uso di cui alla successiva lettera E nel rispetto dei parametri di cui alla successiva lettera D.

B. Destinazioni d'uso

La destinazione d'uso è: Allevamento industriale **in zona agricola**.

Sono consentite inoltre le destinazioni: Residenza per il personale ad un massimo di 130 mq, artigianale complementare all'attività agricola, uffici per le attività produttive, autorimesse e magazzini per attività produttive e le destinazioni accessorie alle destinazioni consentite.

C. Modalità attuative

L'attuazione è diretta con idoneo **titolo abilitativo** ~~autorizzazione edilizia o concessione~~ in relazione agli interventi.

D. Indici e parametri edilizi ed urbanistici

Q = 0,40 mq/mq

If = 1,00 mc/mq

H = 8,50 m (esclusi silos, volumi tecnici derivanti da esigenze produttive)

Dc = 5,00 m

Ds = 5,00 m sistemati a verde

Df = 10,00 m tra le pareti di edifici antistanti quando la parete del nuovo fabbricato sia dotata di finestre. Nel caso in cui la parete del nuovo fabbricato non sia dotata di finestre la distanza tra i fabbricati non potrà essere inferiore a m 6.00, fatta salva la minima distanza dai confini stabilita al precedente comma 20. Tra pareti non finestrate m 3,00.

Parcheggi stanziali = 1 posto macchina ogni 2 addetti con un minimo di un posto macchina/100 mq di SLP

Parcheggi di relazione: 6 posti macchina.

L'area libera non utilizzata a fini produttivi o per parcheggi e strade di distribuzione interna è sistemata a verde con un indice di alberatura:

Ia = una pianta di alto fusto della circonferenza di cm 8 - 10 cm ogni 40 mq

ART. 24 - Classificazione delle Zone E

Le zone classificate E comprendono le parti del territorio comunale destinate principalmente ad usi agricoli e forestali.

Per l'importanza quantitativa e morfologica che tali parti del territorio rivestono, le zone E

Rappresentano un elemento molto significativo sia dal punto di vista ambientale che paesaggistico. In tali zone si sviluppano quindi un gran numero di attività dell'uomo, da quelle produttive a quelle di svago e del turismo.

Le zone E vengono così classificate:

- E1 - Agricola e forestale in ambiti di alta montagna
- E2 - Agricola e forestale in ambiti boschivi
- E3 - Agricola forestale in ambiti silvo-zootecnici
- E4 - Agricola forestale in ambiti agricolo-paesaggistici.
- E5 - Agricola di preminente interesse agricolo delle "Tavieles"
- E7 - Agricola delle malghe

ART. 25 - Norme generali per i nuovi interventi nelle Zone E

Nelle zone E sono ammessi, secondo le prescrizioni delle singole zone omogenee, i seguenti nuovi interventi:

a) Edifici per la residenza in funzione della conduzione agricola per le esigenze dei proprietari o affittuari, nei limiti di cui all'art.11 della L.11/1971, che risultino conduttori agricoli a titolo principale ai sensi della L. 153/1975.

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali consistenti in:

b.1) - deposito di attrezzi, materiali, fertilizzanti, antiparassitari.

b.2) - rimesse per macchine agricole

b.3) - ricoveri di animali di allevamento alimentati con produzione aziendale per almeno il 25% dimensionati in base ai seguenti parametri e limiti

b.3a	<u>allevamento di bovini, equini, ovini</u>	S.m.	4,00 ha
		d.M.	36 mq/ha
	Stalla + accessori	D.M.	270 mq
	Fienili e depositi mangimi	d.M.	40 mq /ha
		D.M.	300 mq
	Rimesse per macchine agricole	d.M.	5 mq /ha
		D.M.	150 mq
b.3b	allevamento di suini	S.m.	0,50 ha
		d.M.	180 mq/ha
	Porcilaia + accessori	D.M.	180 mq
	Depositi mangimi	d.M.	180 mq /ha
		D.M.	180 mq
b.3c	allevamento di zootecnia minore	S.m.	0,30 ha
		d.M.	250 c.m.e./ha
		D.M.	150 mq.

da applicarsi secondo le seguenti definizioni ed equivalenze:

S.m.: Minima superficie aziendale necessaria per concedere la costruzione degli edifici

d.M: Dimensione massima delle strutture dell'allevamento espresse in mq/ettaro.

D.M: Dimensione massima assoluta delle strutture di allevamento espresse in mq

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto. 2.000 mq

Indice di utilizzazione massimo: SLP/SF lotto = 0.10 mq/ mq
 Superficie utile massima: 500 mq

d) Edifici per allevamenti zootecnici a carattere industriale costituiti dai complessi produttivi aziendali in cui il rapporto capi allevati/ettaro di superficie aziendale siano superiori a quelli precedentemente indicati al punto b.3.

I complessi produttivi possono comprendere vani per la residenza fino ad un massimo di 130 mq. di SLP e vani di cui al punto c). Per la costruzione di edifici per allevamenti a carattere industriale la superficie minima del lotto di intervento dovrà essere la seguente:

- allevamenti di bovini $S_m = 8.000 \text{ mq}$
- allevamenti di suini $S_m = 10.000 \text{ mq}$
- allevamenti di zootecnia minore $S_m = 5.000 \text{ mq}$

e) Manufatti per l'attività agricola non professionale costituiti dalle strutture connesse con la coltivazione dei fondi (depositi prodotti, fienili, rimesse macchine agricole) da parte di conduttori non professionali, anche part-time dimensionati secondo i seguenti parametri

Superfici coltivata minima 2.000 mq
 Superficie minima del lotto 1.000 mq
 Indice di utilizzazione massimo SLP/SF lotto = 0.05 mq/mq
 Superficie utile massima: 80 mq

f) Manufatti per infrastrutture e difesa del suolo quali:

f.1. -Impianti di depurazione acque per insediamenti fino a 5.000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 in attuazione della L. 319/76.

f.2. - opere di miglioramento viabilità esistente.

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica

f.4. - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili.

f.5. - condotte idriche

f.6. - linee elettriche, telefoniche

f.7.- impianti temporanei per l'utilizzo di materie prime secondarie provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi di capacità massima pari a 6.000 mc. Le aree recuperate e sistemate saranno soggette alle norme della zona omogenea in cui sono inserite, con il divieto di edificazione sull'area direttamente interessata dalla discarica.

f.8. - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici.

g) Serre fisse a carattere permanente e stagionale.

h) Manufatti ad uso depositi attrezzi agricoli per l'attività agricola familiare dimensionati secondo i seguenti parametri:

Superficie minima del lotto = 300 mq
 Superficie minima in proprietà in zona E = 5.000 mq
 Superficie utile massima = 9 mq
 Struttura e tamponamenti in legno
 Copertura scandole
 Massimo un piano
 Piano interrato o seminterrato non ammesso.

Forme e materiali riferimento alla scheda "Manufatti di pertinenza di edifici esistenti".

In tali manufatti non è ammessa l'installazione di impianti elettrici, punti di erogazione acqua, stufe o simili con relative canne fumarie; in caso di inadempienza la costruzione si intende

realizzata in totale difformità dal **titolo abilitativo. concessione.**

i) Attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e sciistiche quali: rifugi, bivacchi, casere, piste e infrastrutture per lo sci da fondo e sci alpinismo con l'esclusione di impianti di risalita e piste di discesa per lo sci alpino.

l) Nuova viabilità di interesse agricolo forestale prevista dal Piano Economico della proprietà silvo-pastorale del Comune. Nella progettazione ed esecuzione della viabilità forestale si dovranno osservare le direttive approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 1245 del 23/3/1990.

Ai fini dell'applicazione degli indici nelle zone E, il rapporto Q dovrà essere verificato sulla superficie del lotto di pertinenza comprendente anche i lotti contermini mentre per l'indice If potrà essere considerata come Sf l'insieme dei terreni, che risultino coltivati a colture foraggere, di proprietà dell'azienda, ricadenti in zona agricola, anche non contigui, all'interno del territorio comunale.

I terreni per i quali si intendono utilizzare gli indici previsti dovranno essere indicati su mappe catastali e vincolati con atto d'obbligo unilaterale debitamente registrato sul Registro dei beni Immobiliari.

ART. 25.1 - Norme generali per il rilascio delle ~~concessioni~~ del permesso da costruire in Zona agricola

Per gli interventi di cui al precedente art. 25 lett. a), b), c), d) ~~la concessione edilizia~~ **il titolo abilitativo** è subordinato alla presentazione da parte del richiedente ~~il titolo abilitativo concessione~~ di un programma di sviluppo aziendale da approvarsi nei modi previsti per **titolo abilitativo** ~~le concessioni edilizie.~~

Il programma aziendale deve contenere i seguenti elementi:

- a) Qualifica del richiedente ai sensi art.12 della L. 153/1975 o della LR 6/1996 e relativa documentazione.
- b) Composizione nucleo/i familiare/i inseriti nell'azienda e relativi stati di famiglia.
- c) Documentazione sulla proprietà dell'azienda comprensiva degli elenchi e planimetrie catastali degli appezzamenti di terreno e fondi costituenti l'azienda con indicazione delle colture praticate qualora siano diverse da quelle risultanti dagli atti catastali.
- d) Planimetrie dello stato di fatto e di progetto.
- e) Programma di esecuzione delle opere.

Il **titolo abilitativo** ~~concessione edilizia~~ è subordinato alla costituzione di un vincolo di non edificabilità sulla superficie del fondo corrispondente al volume e/o superficie coperta degli interventi ad costruire.

Per i fabbricati esistenti il vincolo di non edificabilità' si estende di fatto alle aree di proprietà della ditta intestataria fino al raggiungimento degli indici edilizi fissati nei successivi articoli relativi alle specifiche zone E.

La demolizione parziale o totale degli edifici riduce o annulla la superficie soggetta a vincolo.

Il vincolo può essere modificato a seguito di variante allo strumento urbanistico.

Le domande di **titolo abilitativo** ~~concessione edilizia~~ dovranno contenere le previsioni delle opere e degli impianti necessari a dotare gli edifici delle alimentazioni e degli scarichi necessari in base alla destinazione d'uso prevista.

Per la costruzione degli edifici da destinare a ricovero e allevamento di bestiame, sia aziendale che industriale, dovranno essere rispettate le seguenti distanze minime dagli edifici destinati ad uso abitativo:

- Edifici per allevamenti aziendali, distanze non inferiori a m 30,00 con esclusione dell'abitazione

del conduttore che può' essere ad una distanza di m 10,00 se non è nello stesso edificio.
 - Edifici per allevamenti a carattere industriale distanze non inferiori a m 300,00 dai centri abitati; m 60,00 da abitazioni; m 10,00 dall'abitazione del conduttore se non è nello stesso complesso.

ART. 26 - Zona E1 Agricola forestale in ambiti di alta montagna

Il PRGC classifica Zone E1 agricola forestale in ambiti di alta montagna le parti di territorio al di sopra della vegetazione arborea caratterizzate da pascoli, mughete, e rocce nude.

~~Nelle Zone E1 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della LR 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione FVG.~~

In tale zona sono esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto di Enti Pubblici o di diritto pubblico, ovvero in regime di concessione da parte di associazioni riconosciute che abbiano come finalità la diffusione dell'attività escursionistica

In tale zona sono ammessi i seguenti nuovi interventi previsti dal precedente art. 25:

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5.000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente **e nuove viabilità forestali e malghive;**

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica;

f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili;

f.5 - condotte idriche;

f.6 - linee elettriche, telefoniche;

f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici;

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche.

Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

If = mc/mq 0,01

H = m 7,50

ART. 27 - Zona E2 Agricola forestale in ambiti boschivi

Il PRGC classifica Zone E2 Agricola forestale in ambiti boschivi le parti del territorio comunale destinate o recuperabili alla produzione boschiva.

In tale zona sono esclusi i nuovi interventi edilizi ed infrastrutturali che possono comportare alterazioni irreversibili dell'ambiente naturale e del suo delicato equilibrio idro-geologico.

~~Nelle Zone E2 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della LR 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29.01.1990 e approvato dalla Regione FVG.~~

Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto da parte di Enti Pubblici o di diritto pubblico e attraverso Piano Attuativo da parte di soggetti privati.

L'ambito oggetto del Piano Attuativo potrà interessare sottozona della zona omogenea definita

dal PRGC, ma costituenti ambiti geograficamente omogenei.

In tale zona sono ammessi i seguenti nuovi interventi ~~previsti dal precedente art. 23:~~

c) edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali.

f.1 - impianti di depurazione per insediamenti fino a 5.000 mc o 50 vani come previsto dall'allegato 5 alla deliberazione del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque del 4/2/1977 in attuazione della L. 319/76;

f.2 - opere di miglioramento della viabilità esistente **e nuove viabilità forestali e malghive;**

f.3 - opere di difesa del suolo e di sistemazione idrogeologica;

f.4 - cabine elettriche, serbatoi per acquedotti e simili;

f.5 - condotte idriche;

f.6 - linee elettriche, telefoniche;

f.7 - opere di modesta entità dirette a consentire l'autonomia energetica di edifici isolati quali microcentraline di potenza massima di 10 Kw , pannelli fotovoltaici;

i - attrezzature e infrastrutture per la diffusione delle attività escursionistiche e di fruizione turistica del bosco.

g) Opere infrastrutturali

Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici:

If = mc/mq 0,01

H = m 7,50

ART. 28 - Zona E3 Agricola forestale in ambiti silvozootecnici

Il PRGC classifica zona E3 agricola in ambiti silvozootecnici le parti del territorio comunale a prato e prato-pascolo di media montagna caratterizzate per la massima parte da ripopolamenti naturali di specie forestali in cui le attività agricole, spesse legate alla presenza di stovoli, sono talvolta presenti anche se in misura molto ridotta rispetto al passato.

~~Nelle Zone E3 comprese nel perimetro del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane fino alla formazione del Piano di Conservazione e Sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 4 della LR 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Regionale Naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/01/1990 e approvato dalla Regione FVG.~~

In tali zone gli interventi saranno diretti al riutilizzo delle aree agricole, alla salvaguardia e valorizzazione degli aspetti naturalistici e paesaggistici dell'ambiente nel rispetto del delicato equilibrio idro-geologico.

Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto per tutti gli interventi ammessi.

Sono consentiti i seguenti nuovi interventi ~~di cui al precedente art. 23:~~

a) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali:

Q = 0,25 mq / mq

SLP/Sf = 0,02 mq/mq

b) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali:

Q = 0,25 mq / mq

SLP/Sf = 0,03 mq / mq

c) edifici per l'attività agricola non professionale

Q = 0,25 mq / mq

d) serre

Q = 0,25 mq / mq

e) Depositi attrezzi agricoli

Q = 0,03 mq / mq

f) Strutture per attività escursionistiche

If = 0,10 mc / mq

g) Opere infrastrutturali

Possono concorrere alla definizione del computo degli indici e parametri tutti i terreni di proprietà classificati come zone E , anche non contermini.

ART. 29 - Zona E4 Agricola in ambiti agricolo paesaggistici

Il PRGC classifica zona E4 agricola in ambiti agricolo-paesaggistici comprende le parti del territorio comunale di fondovalle nelle quali viene praticata gran parte della raccolta del foraggio necessario al settore della zootecnia e che presentano notevoli valori paesaggistici.

In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e all'insediamento delle attività complementari, ricreative e agrituristiche coerenti con la salvaguardia dell'ambiente agricolo.

Il PRGC si attua, per quanto riguarda i nuovi interventi, attraverso intervento diretto ad eccezione degli interventi di cui ai punti c) e d) dell'articolo precedente *Norme generali per i nuovi interventi nelle Zone E art. 23* per i quali è prevista l'attuazione con Piano Attuativo della zona interessata.

Vengono individuate 3 subzone E4a (interessanti il territorio più prossimo agli abitati); E4b (interessanti il territorio più esterno agli abitati e le rimanenti aree di fondovalle se non diversamente indicato); E4c (interessanti il territorio più prossimo agli abitati).

Sono ammessi tutti gli interventi di cui al precedente articolo *Norme generali per i nuovi interventi nelle Zone E 23* ad esclusione degli interventi di cui alla lettera d) allevamenti a carattere industriale che sono ammessi nelle sole zone E4b individuate con speciale campitura nelle tavole della Zonizzazione in scala 1:2.500 e 1:5.000.

Nell'attuazione dovranno essere rispettati i seguenti indici

a) Residenza del conduttore

If = 0,03 mc / mq

Q = 0,25 mq / mq

H = 7,50 m

b) Edifici relativi alle strutture produttive aziendali

Q = 0,25 mq / mq

SLP/Sf = 0,03 mq / mq

c) Edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali

Q = 0,25 mq / mq

SLP/Sf = 0,03 mq / mq

d) Allevamenti a carattere industriale

Q = 0,25 mq / mq

SLP/Sf = 0,03 mq / mq

lotto minimo per allevamenti di bovini Sm = ~~8.000~~ 5.000 mq

lotto minimo allevamenti di suini Sm = 10.000 mq

lotto minimo allevamenti di zootecnia minore Sm = ~~5.000~~ 2.500 mq

e) edifici per l'attività agricola non professionale

Q = 0,25 mq / mq

f) serre

Q = 0,25 mq / mq

g) Depositi attrezzi agricoli

Q = 0,03 mq / mq

h) Strutture per attività escursionistiche

If = 0,10 mc / mq

H = 4,50 m

Nelle Zone E4c individuate con speciale campitura nelle tavole della Zonizzazione in scala 1:2500 sono ammessi unicamente gli interventi di cui al precedente art. 25 lettera b2 – depositi macchine agricole e rimesse.

Q = 0,50 mq / mq

H = 6,50 m

Possono concorrere alla definizione del computo degli indici e parametri tutti i terreni di proprietà classificati come zone E, anche non contermini.

ART. 30 - Zona E5 Agricola di preminente interesse agricolo

Il PRGC classifica zona E5 agricola di preminente interesse agricolo le parti del territorio comunale di fondovalle corrispondenti alle “Tavieles” aventi particolari caratteristiche dal punto di vista geopedologico della conformazione, della esposizione e dell’uso bella storia di produzione agricola .

In tali zone gli interventi dovranno tendere alla valorizzazione delle potenzialità agricole e alla salvaguardia dell’ambiente agricolo e dei suoi particolari aspetti di integrità paesaggistica.

Il PRGC si attua attraverso intervento diretto.

In tale zona non sono ammessi nuovi interventi edilizi ad eccezione di quelli di cui alla lettera h) del precedente articolo *Norme generali per i nuovi interventi nelle Zone E* ~~art. 23~~.

ART. 31 - Zona E7 Agricola delle malghe

Il PRGC definisce, con un perimetro che si sovrappone alle campiture di altre zone, le parti del territorio comunale utilizzate per l’alpeggio e dotate di strutture di ricovero per il bestiame e per i malghesi anche se non in attività.

In tali zone gli interventi saranno diretti all’utilizzo delle malghe per l’alpeggio o all’utilizzo delle strutture esistenti quali rifugi escursionistici.

Il PRGC individua i seguenti ambiti:

- Giaveade

A. Tipi di intervento

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di conservazione tipologica delle casere e delle logge; gli interventi di conservazione tipologica comprendono anche le opere necessarie alla trasformazione delle casere e delle logge in rifugi escursionistici; interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l’autonomia energetica delle malghe (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l’approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrato, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di sub-irrigazione e simili).

B. Destinazioni d’uso

Con riferimento alle definizioni di cui al precedente art. 8 sono ammesse le seguenti destinazioni d’uso: Artigianale Agricola

Sono consentite: Malghe e strutture di supporto all’attività di alpeggio, Rifugi escursionistici

C. Modalità attuative

L’attuazione degli interventi è diretta mediante **titolo abilitativo** ~~autorizzazione o concessione~~

edilizia in relazione agli interventi.

ART. 32 - Agriturismo

Possono essere utilizzati per attività agrituristiche come definite dalla vigente normativa in materia, gli edifici o parti di essi siti nelle zone agricole, nonché locali o edifici rurali siti in zone residenziali. Per questi edifici, se non compresi nell'elenco dei rustici o degli edifici esistenti nel territorio non urbano ~~di cui all'articolo 33~~ recante: *Norme per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente nel territorio non urbano*, sono consentiti gli interventi edilizi fino alla ristrutturazione edilizia con l'esclusione di quella con demolizione e ricostruzione, previsti ed ammessi dalle leggi e dai regolamenti per l'agriturismo con le seguenti precisazioni normative.

- Devono essere prioritariamente utilizzati tutti gli edifici esistenti; nel caso in cui non sia stato possibile realizzare il numero massimo di posti letto o di coperti fissato dalle norme sull'agriturismo, nelle sole zone agricole é ammessa la realizzazione di ampliamenti alle costruzioni esistenti nella misura strettamente necessaria a raggiungere tali limiti;
- L'allestimento di aree e di spazi scoperti destinati a campeggio, quando richiedano la realizzazione di reti impiantistiche o di infrastrutture in genere, e l'allestimento di piccoli impianti per attività ricreative, sportive e culturali sono ammessi solo previa approvazione di un progetto unitario esteso all'intera azienda agrituristicamente.
- E' obbligatoria la predisposizione di congrui spazi privati di parcheggio; gli accessi diretti da strade di pubblico transito devono essere verificati nel loro impatto con il traffico ed eventualmente adeguati su indicazione dell'Amm.ne proprietaria della strada.

ART. 33 - Norme per l'intervento sul patrimonio edilizio esistente nel territorio non urbano

Il PRGC tutela il patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole e assimilabili e promuove il recupero delle strutture edilizie e del loro intorno come elementi caratterizzanti il paesaggio.

Il PRGC assume l'obiettivo della conservazione degli edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli per il valore di testimonianza storica del modo di produzione agricolo e per le particolari caratteristiche tipologiche e ambientali di molti edifici, per il valore paesaggistico dell'edificio e del suo intorno. Il PRGC assume inoltre l'obiettivo della regolamentazione degli interventi sul patrimonio edilizio esistente nelle zone agricole od assimilabili, anche di recente costruzione.

Nella Cartografia (Azzonamento in scala 1:5.000, 1:2.500) - con apposita simbologia - sono indicati:

- a) gli edifici ad elevato grado di trasformabilità (simbolo cerchio) che - per localizzazione, facilità di accesso, possibilità di allacciamento ai pubblici servizi - possono essere trasformati, modificando le destinazioni d'uso originarie, in residenza permanente o turistica.
- b) gli edifici a basso grado di trasformabilità (simbolo quadrato) che per localizzazione, facilità di accesso, possibilità di allacciamento ai pubblici servizi - è difficilmente ipotizzabile la loro trasformazione in residenza permanente o turistica.

Per ciascun edificio è stata redatta una scheda contenente la localizzazione; il rilievo fotografico; informazioni sulla destinazione d'uso; sullo stato di conservazione; sulle caratteristiche architettoniche, tipologiche e ambientali; sulle condizioni dell'intorno; sulle condizioni di accessibilità, sull'approvvigionamento idrico e di energia elettrica; nonché una sintesi dell'intervento con la definizione del grado di trasformabilità (a seguito della modifica introdotta dall'Amm.ne Comunale con l'accoglimento dell'osservazione n.4 l'indicazione della scheda "ammessa la trasformazione della parte rurale in abitazione permanente e/o turistica"

deve intendersi quale indicazione di edifici ad alto grado di trasformabilità; l'indicazione "non è ammessa la trasformazione della parte rurale" deve intendersi quale indicazione di edifici a basso grado di trasformabilità con la possibilità di ricavare un numero massimo di due alloggi); l'indicazione del numero massimo di alloggi ovvero la loro dimensione minima in termini di superficie utile; gli interventi ammessi, ~~con riferimento alle definizioni di cui al titolo IV della LR 19.11.1991 n. 52~~; la categoria di intervento con riferimento al successivo comma 10; eventuali prescrizioni particolari.

Le norme seguenti specificano ulteriormente le prescrizioni per gli interventi e forniscono i criteri generali per l'eventuale revisione delle schede degli edifici.

A. CARATTERISTICHE ARCHITETTONICHE, TIPOLOGICHE, AMBIENTALI

Per quanto riguarda le caratteristiche architettoniche, tipologiche, ambientali la classificazione di ciascuna scheda distingue:

a. Edifici di pregio architettonico, artistico, tipologico e ambientale. Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni di cui ~~al titolo IV della LR 19.11.1991 n. 52~~, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ~~conservazione tipologica~~
- restauro **e risanamento conservativo**

8. Ai fini dell'applicazione dell'art.5 della Legge Regionale 23.08.1985 n. 44 e s.m.i. il patrimonio edilizio storico del territorio non urbano va considerato come compreso nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del PURG

b. Edifici significativi dal punto di vista tipologico e ambientale in buono o mediocre stato di conservazione: Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui ~~al titolo IV della LR 19.11.1991 n. 52~~, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ~~risanamento conservativo~~
- ~~conservazione tipologica~~.
- **ampliamento**

A fronte di giustificate esigenze la scheda può prevedere interventi di ampliamento se architettonicamente coordinabili con l'impianto edilizio originario con dimostrato studio della continuità o autonomia architettonica e tipologica, ovvero l'integrazione con nuovi volumi accessori con dimostrazione dell'inserimento nell'ambiente circostante e paesaggistico dei nuovi volumi inseriti.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della LR 44/1985 e successive modifiche ed integrazioni il patrimonio edilizio storico del territorio non urbano va considerato come compreso nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 34 delle Norme di attuazione del PURG.

c. Edifici il cui valore non è documentato fatiscenti, parzialmente o interamente crollati. Per tali edifici la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui ~~al titolo IV della LR 19.11.1991 n. 52~~, interventi di ristrutturazione edilizia che possono comprendere anche la demolizione e fedele successiva ricostruzione dell'edificio.

L'intervento di ristrutturazione o ricostruzione dovrà comportare il ripristino degli elementi costitutivi della tipologia distributiva e strutturale con l'utilizzo dei materiali originari (murature in pietrame, strutture a block-bau, orizzontamenti in legno, ecc.) e il ricollocamento degli elementi lapidei recuperati.

Qualora non esista un'adeguata documentazioni fotografica e/o grafica di tali edifici, atta a ad identificare gli elementi e i materiali di cui al comma precedente la loro ricostruzione non sarà possibile.

Nel caso di edifici di grandi dimensioni con corpi di fabbrica distinti è possibile anche una ricostruzione parziale purché costituisca una parte architettonicamente definita dell'edificio

preesistente.

La ricostruzione non può in nessun caso avvenire in posizione diversa rispetto al sedime originario.

d. Edifici non interessanti, recenti privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale o edifici irrimediabilmente trasformati. Per tali edifici indicati come edifici non interessanti la scheda può prevedere, con riferimento alle definizioni si cui al ~~titolo IV della LR 19.11.1991 n. 52~~, interventi di:

- manutenzione ordinaria
- manutenzione straordinaria
- ristrutturazione edilizia ivi compresa la demolizione con ricostruzione.
- interventi di ampliamento

B. DESTINAZIONE D'USO

Per quanto riguarda il parametro relativo all'uso degli organismi edilizi esistenti la classificazione di ciascuna scheda distingue:

a. Edifici già destinati alla residenza, permanente o turistica, in cui la superficie utile totale è destinata almeno per il 75% a vani residenziali e accessori della residenza.

b. Edifici ad uso misto con prevalenza della parte rurale o della parte residenziale, sono gli edifici di residenza rurale, in stato di progressivo abbandono e decadimento, un tempo funzionali al sistema produttivo agricolo e forestale e oggi o abitati per pochi giorni all'anno o inutilizzati. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica.

c. Edifici rurali agricoli utilizzati o non utilizzati, sono gli edifici ad uso stalla e fienile o deposito, utilizzati o non utilizzati a fini agricoli. Per tali edifici, in dipendenza della loro localizzazione, consistenza e accessibilità la scheda può prevedere la variazione parziale o totale delle destinazioni di uso originarie con l'inserimento di funzioni residenziali per la residenza permanente e turistica.

Il patrimonio edilizio esistente alla data di adozione del PRGC e compreso in zone diverse dalle zone omogenee A, B, C, D, G, ~~H, O, Q~~ comprendente gli edifici esistenti nel territorio comunale con diverse grado di accessibilità e possibilità di collegamento ai pubblici servizi; con diverse destinazioni d'uso (edifici rurali non più utilizzati a fini agricoli, edifici residenziali); con diverso valore architettonico, storico, ambientale, è suddiviso nelle seguenti categorie:

A. Edifici a basso grado di trasformabilità

Comprende gli edifici esistenti nel territorio non urbano, un tempo funzionali all'attività agricola di media montagna, contenenti, in molti casi, sia funzioni abitative a carattere stagionale (cucine, camere) sia funzioni agricole (stalla, fienile), di difficile accessibilità e scarsa o inesistente possibilità di allacciamento ai pubblici servizi.

Per tale categoria di edifici ~~non~~ è ammessa la modifica della destinazione d'uso con il ricavo di un numero massimo di due alloggi in ciascun edificio previa dimostrazione delle modalità di accesso, approvvigionamento idrico, smaltimento acque reflue, fornitura di energia elettrica. Non viene considerata modifica di destinazione d'uso l'introduzione di elementi e modifiche minime all'impianto distributivo originario quali la realizzazione di servizi igienici o di partizioni interne - essenziali ed in legno - dirette a consentire la permanenza temporanea per periodi brevi, con l'esclusione degli interventi diretti a trasformare gli edifici rustici in abitazioni in residenze permanenti o turistiche.

B. Edifici ad elevato grado di trasformabilità

Comprende gli edifici esistenti nel territorio non urbano, accessibili dalla viabilità principale, di connessione urbana o rurale, allacciati o facilmente allacciabili ai servizi urbani.

Per questi edifici, in considerazione della localizzazione e facile accessibilità è consentita la modifica delle destinazioni d'uso originarie e la trasformazione degli edifici in residenza stabile o turistica.

Per gli edifici per i quali è consentita la modifica della destinazione d'uso, al fine di limitare il carico urbanistico nel territorio non urbano la scheda indica anche il numero massimo degli alloggi che si possono ricavare sulla base delle unità presenti (cucine), della consistenza volumetrica e della localizzazione dell'edificio.

Quando è consentita la modifica della destinazione d'uso e la trasformazione degli edifici in residenza stabile o temporanea - fatte salve le necessarie autorizzazioni in materia ambientale e di polizia forestale - è consentita la realizzazione delle opere di allacciamento ai pubblici servizi (acquedotto, energia elettrica, fognatura) nonché la sistemazione delle infrastrutture di accesso.

Il rilascio del **titolo abilitativo** ~~e concessione~~ per la modifica della destinazione d'uso è subordinato alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo da registrarsi e trascriversi a cura del Comune e a spese del concessionario con il quale il richiedente il **titolo abilitativo** ~~e concessione~~ si impegna, per sé, eredi e aventi causa, a provvedere autonomamente e a proprie spese, nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti al servizio di:

- approvvigionamento idrico (se non già assicurato dal servizio comunale)
- smaltimento rifiuti liquidi e solidi (questi ultimi fino al punto di raccolta più vicino)
- sgombero nevi (se non già assicurato dal servizio comunale)
- energia elettrica (se non già allacciato).

C. CATEGORIE DI INTERVENTO

Le schede distinguono gli edifici secondo le seguenti categorie:

a. Edifici soggetti a conservazione tipologica :

E' riferita agli edifici di pregio architettonico e ambientale e a quelli significativi sotto il profilo tipologico e ambientale.

Il progetto dovrà prevedere il restauro di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.

E' consentito il consolidamento, il risanamento e l'eventuale adeguamento antisismico delle strutture dando preferenza agli interventi di consolidamento delle strutture esistenti..

Non è consentito l'inserimento di nuovi elementi esterni (poggioli, scale, porticati, ecc.).

Dovranno essere conservati e recuperati gli elementi di finitura esterna (elementi lignei di rivestimento, stipiti, oscuri)

Nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni elementi, sia strutturali che di finitura, nel caso siano irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riutilizzo della tipologia d'intervento e dei materiali originari.

Eventuali tecnologie alternative dovranno essere proposte nello spirito generale del recupero tipologico: pertanto sia le parziali sostituzioni di muratura che le parziali o integrali sostituzioni degli orizzontamenti dovranno essere motivate da una evidente e dimostrata impossibilità tecnico-economica di ricondursi alla tecnologia originaria.

La struttura della copertura e gli orizzontamenti non potranno subire modificazioni relativamente alla loro quota d'imposta ed i collegamenti verticali non potranno essere alterati nel sedime.

Le soluzioni proposte dovranno essere progettate nel rispetto della struttura e degli elementi originari che dovranno rimanere integri e chiaramente identificabili.

Nei limiti del rispetto della tipologia originaria, potrà essere modificata la funzionalità distributiva ed adeguata la funzionalità tecnica mediante l'apertura di fori di passaggio.

Qualora tali modifiche comportino la necessità di nuove aperture esterne, potranno essere eccezionalmente concesse e solo qualora siano progettate in modo da inserirsi coerentemente nello schema architettonico generale, tenendo conto dei moduli e dei materiali tradizionali.

E' prescritta la modifica, per riportarle ad un assetto compatibile con l'impianto compositivo generale, delle parti di facciata che abbiano subito alterazioni.

Per i manti di copertura sono ammesse scandole in legno, lamiera verniciata o preverniciata nei colori testa di moro o grigia e rame.

Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due ante vetrate (per luci superiori a cm 80) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche

Gli elementi lapidei saranno semplicemente ripuliti e consolidati e per le parti mancanti si procederà all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a filo di falda per una superficie massima di 2 mq

b. Edifici soggetti a ristrutturazione:

E' riferita agli edifici che non presentano caratteristiche tipologiche e ambientali di rilievo o che hanno subito trasformazioni irreversibili, ma che si ritiene di conservare nelle caratteristiche volumetriche e di sagoma.

Il progetto dovrà prevedere il recupero di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.

E' consentito il consolidamento, il risanamento, l'eventuale adeguamento antisismico ed il rinnovo delle strutture, conservando i muri d'ambito, la struttura della copertura ed i muri portanti.

Nel caso di parziale o totale sostituzione di alcuni elementi da conservare, nel caso siano irrimediabilmente deteriorati, tale sostituzione dovrà avvenire nel riutilizzo della tipologia d'intervento e dei materiali originari.

Gli orizzontamenti potranno essere sostituiti nel riutilizzo della tipologia d'intervento e dei materiali originari e la loro quota d'imposta potrà essere variata, rispetto a quella esistente, nei limiti risultanti dalla conservazione dei fori dei muri d'ambito.

La struttura della copertura non potrà subire modifiche relativamente alla sua quota d'imposta, fatta eccezione per la costruzione, dettata da obiettive e documentate esigenze strutturali, del cordolo di sottotetto, che potrà comportare l'elevazione della quota d'imposta della copertura non superiore a cm 25.

E' consentito la realizzazione di nuove aperture e l'inserimento di nuovi elementi (scale esterne, poggiatestiate) solamente qualora siano progettate in modo da inserirsi coerentemente nello schema architettonico generale, tenuto conto dei moduli e dei materiali tradizionali.

E' prescritta la modifica, per riportarle ad un assetto compatibile con l'impianto compositivo generale, delle parti di facciata che abbiano subito alterazioni.

Per i manti di copertura sono ammesse coppi e tegole in cotto, tegole cementizie, scandole in legno, lamiera verniciata o preverniciata nei colori testa di moro o grigia e rame.

Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due a ante vetrate (per luci superiori a cm 80) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche

Gli elementi lapidei saranno semplicemente ripuliti e consolidati e per le parti mancanti si procederà all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a filo di falda per una superficie massima di 2 mq.

Per gli edifici per i quali la scheda prevede la possibilità di ampliamento il progetto deve in ogni caso considerare il nuovo edificio risultante dall'ampliamento.

c. Edifici soggetti a ricostruzione con ripristino:

E' riferita agli edifici parzialmente o totalmente crollati per i quali è ammessa la ricostruzione sulla base di un'adeguata documentazione dimostrante le caratteristiche dell'edificio preesistente.

Qualora non esista un'adeguata documentazioni fotografica e/o grafica di tali rustici, atta a ad identificare le caratteristiche dimensionali e di forma; gli elementi compositivi ed i materiali la loro ricostruzione non è ammessa.

La ricostruzione dovrà comportare il ripristino degli elementi costitutivi della tipologia distributiva e strutturale e dei materiali originari, ricollocando gli elementi lapidei recuperati.

Le murature saranno ricostruite in pietra; i solai di piano, la struttura di copertura e le scale saranno in legno.

La struttura della copertura e gli orizzontamenti non potranno subire modificazioni relativamente alla loro quota d'imposta ed i collegamenti verticali non potranno essere alterati nel sedime.

Nei limiti del rispetto della tipologia originaria, potrà essere modificata la funzionalità distributiva ed adeguata la funzionalità tecnica.

Per i manti di copertura sono ammesse scandole in legno, lamiera verniciata o preverniciata nei colori testa di moro o grigia e rame.

Gli oscuri e i serramenti saranno in legno questi formati da due ante vetrate (per luci superiori a cm 80) mentre gli oscuri saranno fissati direttamente agli stipiti.

Per le finiture superficiali esterne delle murature si manterrà la muratura faccia a vista esistente e ove questa risulti compromessa si ricorrerà all'intonaco a finire con coloriture nell'impasto di tipo tradizionale nelle tonalità delle terre, con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche

Per le coloriture delle parti lignee quando non vengono lasciate al naturale si ricorrerà ad impregnanti nelle tinte grigio e noce scuro con esclusione di cere e vernici.

Eventuali elementi di illuminazione del sottotetto sono ammessi solo se indispensabili e con lucernari a filo di falda per una superficie massima di mq 2,00

Al solo scopo di ricostituire un ricovero temporaneo e un deposito in funzione della conduzione del fondo è ammesso l'utilizzo del sedime dell'edificio crollato per la realizzazione di una costruzione in legno semplice nella forma generale e nei particolari costruttivi della dimensione massima di mq 25,00.

Per tutte le categorie di cui sopra valgono le seguenti prescrizioni relative agli elementi di finitura esterna:

Per i manti di copertura si ricorrerà a scandole in legno per gli edifici di pregio architettonico e ambientale e a quelli significativi sotto il profilo tipologico e ambientale, o lamiera verniciata o preverniciata colore testa di moro o grigia o a rame per gli altri tipi edilizi. Per interventi modesti diretti ad assicurare la difesa della copertura dal degrado è possibile ricorrere a manti di lamiera ondulata.

Gli oscuri ed i serramenti saranno in legno; internamente questi ultimi saranno formati da due ante vetrate (per luci superiori a cm 80) mentre per gli oscuri esterni il fissaggio avverrà direttamente agli stipiti.

Tutte le parti lignee dovranno essere al naturale o semplicemente impregnate con l'esclusione di cere e vernici.

Non sono ammesse: controfinestre esterne, serramenti metallici o in materiale plastico in genere. Per le tinteggiature si ricorrerà all'intonaco civile di malta fine bastarda ed a tinteggiatura di tipo tradizionale con esclusione di prodotti sostitutivi degli intonaci a base di resine sintetiche.

Ove le murature esterne fossero in pietrame, sarà consentita la sola rabboccatura delle fughe.

Gli elementi lapidei saranno semplicemente lavati e consolidati e per le parti mancanti si procederà all'integrazione o sostituzione con materiale identico al preesistente ed opportunamente trattato.

Il progetto dovrà prevedere il restauro di tutti gli elementi architettonici e di finitura dei prospetti e della copertura nonché degli spazi e dei manufatti esterni quali pavimentazioni ed elementi funzionali esterni, muri di recinzione e di contenimento.

La documentazione di progetto dovrà, tra l'altro, contenere il rilievo dettagliato dello stato di fatto dell'edificio in scala minima 1:50, comprendente le piante di tutti i piani, le sezioni, i prospetti di tutte le facciate; il rilievo in scala adeguata, dei particolari costruttivi più significativi; una documentazione fotografica sufficiente ad illustrare lo stato di fatto dell'edificio in maniera esauriente. Il progetto di intervento dovrà indicare in modo chiaro tutte le parti che si intendono conservare, consolidare, sostituire. Una documentazione fotografica esauriente dovrà essere presentata assieme al certificato di regolare esecuzione.

Nel caso di edifici di grandi dimensioni con corpi di fabbrica distinti è possibile anche una ricostruzione parziale purché costituisca una parte architettonicamente definita dell'edificio preesistente. La ricostruzione non può in nessun caso avvenire in posizione diversa rispetto al sedime originario.

Nel caso di edifici crollati, al solo scopo di ricostituire un ricovero temporaneo e un deposito in funzione della conduzione del fondo, è ammesso l'utilizzo del sedime dell'edificio crollato per la realizzazione di una costruzione in legno semplice nella forma generale e nei particolari costruttivi della dimensione massima di mq 25 .

Per gli edifici privi di valore architettonico, storico, artistico, tipologico ed ambientale ed edifici irrimediabilmente trasformati, già destinati a residenza permanente o turistica sono ammessi ampliamenti del volume esistente nella misura di mc 100 indipendentemente dal volume dell'edificio esistente ovvero del 30% del volume esistente con un massimo di 200 mc. Non possono essere oggetto di ampliamento gli edifici che hanno già usufruito di ampliamenti "una tantum" in misura uguale o superiore a quella sopra indicata successivamente alla data di adozione della Variante Generale di adeguamento al PURG al Piano Regolatore Generale (29/03/1981) e gli edifici la cui destinazione residenziale è derivata da interventi di trasformazione di edifici rurali. L'ampliamento potrà essere realizzato in corpi di fabbrica autonomi solo nel caso in cui sia destinato ad attività accessorie all'abitazione.

L'area di pertinenza degli edifici per i quali è consentita la modifica della destinazione d'uso, indipendentemente dalla zona omogenea in cui sono inseriti è soggetta alle norme di cui all'articolo relativo alle aree a Verde Privato.

ART. 33.1 Edifici in territorio non urbano-~~Stavoli~~

~~È consentito il restauro, l'adeguamento, l'ampliamento, la ristrutturazione, e la nuova costruzione di Stavoli secondo le prescrizioni di seguito riportate, ad integrazione delle disposizioni riportate nelle Schede degli edifici esistenti in territorio non urbano.~~

~~È ammessa la realizzazione di stavoli, per residenza non stabile, tramite nuova edificazione secondo i caratteri tipologici e gli elementi architettonici e finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati.~~

~~All'interno del P.C.S. del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane:~~

~~-è esclusa la nuova costruzione di Stavoli;~~

~~-è consentito l'ampliamento di Stavoli nei termini previsti dalla normativa tecnica del PCS stesso.~~

~~Destinazioni d'uso ammesse:~~

~~residenza non stabile;~~

~~turistica ricettiva:~~

~~Sup. lotto- > mq 5.000, di cui almeno l'60% in sito (il rimanente 40% potrà essere reperito in terreni classificati agricoli, zone E, all'interno del territorio comunale).~~

~~n.piani:- 2 fuori terra~~

~~SLP mq 150-~~

~~Le nuove realizzazioni dovranno essere autonome dal punto di vista energetico, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti. Tali servizi potranno essere realizzati in proprio o convenzionati con l'Amministrazione comunale.~~

~~È ammessa la realizzazione di ampliamenti degli stavoli esistenti, per residenza non stabile, secondo i caratteri tipologici e gli elementi architettonici e finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati~~

~~n.piani:- 2 fuori terra~~

~~SLP mq 150-~~

~~Gli ampliamenti saranno realizzati preferibilmente verso il versante in rilievo e incassati nello stesso. Sono ammesse soluzioni alternative purché venga dimostrata l'impossibilità di tale soluzione.~~

~~Ad integrazione delle disposizioni riportate nelle Schede degli edifici esistenti in territorio non urbano valgono le seguenti disposizioni~~

~~È ammessa la destinazione d'uso residenziale non stabile/turistica degli edifici esistenti in territorio non urbano a condizione che detti edifici siano accessibili meccanicamente e risultino autonomi dal punto di vista energetico, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti. Tali servizi potranno essere realizzati in proprio o convenzionati con l'Amministrazione comunale.~~

~~Per tali edifici è ammessa la realizzazione di **ampliamenti** per residenza non stabile/turistica, secondo i caratteri tipologici, gli elementi architettonici e le finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati:~~

~~n.piani: 2 fuori terra~~

~~SLP mq 20~~

~~All'interno del P.C.S. del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane e degli ZSC e ZPS Dolomiti Friulane e ZSC Monti Bivera e Clapsavon è consentito l'ampliamento di edifici in territorio non urbano nei termini previsti dalla normativa tecnica del PCS, ZSC e ZPS stessi.~~

~~Gli ampliamenti saranno realizzati preferibilmente verso il versante in rilievo e incassati nello stesso. Sono ammesse soluzioni alternative purché venga dimostrata l'impossibilità di tale disposizione.~~

~~In territorio non urbano è ammessa la nuova costruzione di edifici in territorio non urbano finalizzati alla conduzione di fondi agricoli~~

In territorio non urbano, ad esclusione della ZTO E1 e della ZTO E2, è ammessa la nuova costruzione di edifici in territorio non urbano finalizzati alla conduzione di fondi agricoli aziendali (annessi rustici, magazzini per attrezzi, locali per

conservazione prodotti agricoli, piccoli allevamenti, ecc.) e alle esigenze del conduttore (ivi comprese funzioni accessorie di presidio del territorio in forma di residenza non stabile.

Tale disposizione è applicabile unicamente per gli edifici ricadenti in lotti aventi superficie > mq 5.000, di cui almeno il 75% in sito (il rimanente 25% potrà essere reperito in terreni agricoli ricadenti in zone omogenee E, all'interno del territorio comunale.

I nuovi edifici da realizzarsi nelle zone dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni: e ai caratteri tipologici e gli elementi architettonici e finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati.

n.piani max: 2 fuori terra

SLP max mq 42 (in caso di 1 piano in pianta 7x6)
mq 85 (in caso di 2 piani in pianta 7x6*2)

Saranno consentiti **successivi ampliamenti** secondo le modalità riportate al punto precedente.

Le nuove realizzazioni dovranno essere autonome dal punto di vista energetico, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti. Tali servizi potranno essere realizzati in proprio o convenzionati con l'Amministrazione comunale.

Ai fini dell'inserimento ambientale dei nuovi edifici in ambito non urbano, oltre a quanto specificato dall'Allegato II circa Caratteri tipologici, Elementi architettonici e finiture, si dovrà:

- Privilegiare l'accessibilità esistente (viabilità principale, rurale, forestale, mulattiere, sentieri) evitando l'apertura di nuove strade;
- Definire precisamente il rapporto tra sedime, l'edificio e le aree adiacenti (versante esposto/nascosto, in rilievo, fondovalle vicino lontano dai corsi d'acqua, l'acclività dei pendii, radura, bosco, pascolo) rispettando l'equilibrio tra aree libere ed aree edificate per mantenere inalterate la percezione paesaggistica complessiva;
- Utilizzare materiali da costruzione dell'edilizia rurale, coloriture tipologie e tecniche costruttive tradizionali.

All'interno del Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane e dei siti ZSC/ZPS IT3310001 Dolomiti Friulane e ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon è esclusa la nuova costruzione di stavoli ovvero edifici in territorio non urbano.

Nelle aree dei Siti della Rete Natura 2000 poste all'esterno del Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane sono consentiti gli interventi edilizi e l'ampliamento degli stavoli e di altri edifici esistenti nel territorio non urbano nei termini previsti dalle Norme tecniche di attuazione urbanistico edilizie delle zone RG del Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco stesso.

Per gli interventi edilizi e gli ampliamenti all'interno dei Siti Natura 2000 deve essere posta particolare attenzione in fase di progettazione e realizzazione a evitare perdita e frammentazione di habitat di interesse comunitario e in particolare di habitat prativo e a non causare disturbo alla fauna nei periodi riproduttivi. In sede di verifica di significatività di incidenza o di valutazione di incidenza dei singoli progetti la valutazione dovrà tener conto in particolare di eventuali effetti cumulativi derivanti dal possibile recupero e dalla riattivazione funzionale degli stavoli.

ART. 33.2 - Mulini e battiferro

L'Amministrazione Comunale acquisisce a fini di servizio e attrezzatura collettiva i mulini e battiferro individuati con apposito simbolo in zonizzazione e corrispondenti ai 4 immobili M1) località Baselia M2),M3),M4) individuati con i numeri 67, 107, 108 nelle Schede degli edifici esistenti in territorio non urbano, per i quali sono consentiti il cambio di destinazione d'uso per finalità pubbliche o di uso pubblico e le seguenti tipologie d'intervento

a. Edificio n.108=M4 (edificio in ottimo stato): conservazione tipologica

b. Edifici M1: ristrutturazione edilizia

c. Edifici n. 670=M2; N.107=M3 (edifici crollati): ricostruzione con ripristino

Per tali edifici è ammessa la realizzazione di **ampliamenti**, secondo i caratteri tipologici, gli elementi architettonici e le finiture di cui all'Abaco sez. B.

~~È ammessa la realizzazione di stavoli, per residenza non stabile, tramite nuova edificazione secondo i caratteri tipologici e gli elementi architettonici e finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati~~

~~Sup. lotto- > mq 5.000, di cui almeno l'80% in sito (il rimanente 20% potrà essere reperito in terreni classificati agricoli, zone E, all'interno del territorio comunale).~~

~~n.piani:- 2 fuori terra~~

~~SLP mq 150-~~

~~Le nuove realizzazioni dovranno essere autonome dal punto di vista energetico, dell'approvvigionamento idrico, dello smaltimento dei rifiuti. Tali servizi potranno essere realizzati~~

~~in proprio o convenzionati con l'Amministrazione comunale.~~

~~È ammessa la realizzazione di ampliamenti degli stavoli esistenti, per residenza non stabile, secondo i caratteri tipologici e gli elementi architettonici e finiture di cui all'Abaco sez. B e secondo gli indici e parametri di seguito riportati~~

~~n.piani: 2 fuori terra~~

~~SLP mq 150~~

~~Gli ampliamenti saranno realizzati preferibilmente verso il versante in rilievo e incassati nello stesso. Sono ammesse ipotesi progettuali alternative purché venga dimostrata l'impossibilità tecnica di tale soluzione.~~

ART. 34 - Pista sci da fondo (e pista ciclabile)

Il PRGC individua con apposita grafia il percorso delle piste per lo sci nordico. Il tracciato riportato indica i recapiti e il territorio interessato; il percorso preciso verrà indicato dal progetto esecutivo.

I percorsi possono essere realizzati anche mediante servitù di passaggio pedonale, che preveda adeguati indennizzi e incentivi per le aziende agricole interessate.

Sono ammessi gli interventi necessari a consentire un'agevole percorribilità del tracciato ai mezzi battipista (movimenti di terreno, taglio di alberi, esecuzione di ponti mobili e fissi).

Il percorso della pista per lo sci da fondo può essere adattato a pista ciclabile.

CAPO IV - ZONE PER LA TUTELA AMBIENTALE E LA SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO

ART. 35 - SIC Monti Bivera e Clapsavon, SIC e ZPS Dolomiti Friulane

~~Comprende le parti del territorio interessate dal patrimonio ambientale magredile, soggette a particolare protezione in quanto riconosciuti quali siti di importanza comunitaria (SIC e ZPS) all'interno della rete ecologica europea Natura 2000 con la denominazione SIC Monti Bivera e Clapsavon IT3320007, SIC Dolomiti Friulane IT3310001, ZPS Dolomiti Friulane IT33310001, così come riconosciuti dal *Terzo elenco aggiornato dei Siti di Importanza Comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, ai sensi della Dir. 92/43/CEE* approvato con decreto del 02/08/2010 e pubblicato in G.U. n. 197 del 24/08/2010.~~

~~Gli obiettivi del PRGC attengono la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturali, ai fini della valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché della difesa idrogeologica dell'area; la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario, ai fini dell'integrazione nella rete ecologica europea, nonché per scopi scientifici, didattici e di fruizione controllata.~~

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

~~Ogni intervento sia diretto che attuativo andrà corredato da apposita relazione per la valutazione di incidenza dello stesso sul sito di importanza comunitaria, con contenuti ed elaborati di supporto riferiti all'Allegato G del Regolamento di attuazione delle Direttive CEE di cui al DPR n. 357 del 8/9/1997, per la quale relazione si seguiranno le procedure indicate dalla Giunta Regionale. Con Decreto Ministeriale del 02/08/2010 è stato decretato il terzo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in Italia, nel quale è incluso il SIC.~~

~~In attesa dell'approvazione dei piani di gestione sono ammessi i soli interventi e destinazioni d'uso consentiti dalla normativa della zona omogenea propria qualunque intervento deve essere comunque sottoposto a valutazione di incidenza e dovranno essere comunque adottate tutte le misure opportune per evitare il degrado degli habitat naturali e le perturbazioni delle specie non solo limitatamente al perimetro considerato ma anche in un congruo e dimostrato intorno.~~

~~INTERVENTI AMMESSI - DESTINAZIONI D'USO~~

~~Ogni attività volta al mantenimento e al ripristino ad uno stato soddisfacente dell'habitat naturale e delle specie di flora e fauna selvatiche tipiche dell'area.~~

ART. 35 - ZSC e ZPS Dolomiti Friulane e ZSC Monti Bivera e Clapsavon

Le parti del territorio ricomprese dentro i siti della Rete natura N2000 (ai sensi della Dir. 92/43/CEE, "Habitat", recepita dal DPR 357/1997 e s.m.i.) denominati ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon, ZSC e ZPS IT3310001 Dolomiti Friulane, sono soggette a particolare tutela della biodiversità, con specifico riferimento agli habitat, habitat di specie nonché alle specie (floristiche e faunistiche) ivi comprese.

Ai sensi della Direttiva "Habitat" i siti devono dotarsi di strumenti di gestione quali Misure di Conservazione o, all'occorrenza, del Piano di Gestione (PdG): l'efficacia delle misure cessa con l'entrata in vigore del PdG del sito. Entrambi gli strumenti sono finalizzati alla salvaguardia della biodiversità, ossia alla tutela degli habitat e delle specie di interesse comunitario, considerando anche le esigenze economiche, sociali e culturali, nonché le particolarità regionali e locali.

Il PdG è lo strumento consigliato quando non sia possibile o non sia agevole integrare efficacemente strumenti di gestione già esistenti; inoltre, ai sensi della LR 7/2008, è uno strumento di pianificazione ambientale ai cui contenuti si conformano gli strumenti urbanistici comunali.

Pertanto, in coerenza ai suddetti strumenti di gestione, gli obiettivi del PRGC ~~attengono~~ perseguono la conservazione delle caratteristiche geomorfologiche e naturali, ai fini della valorizzazione ambientale e paesaggistica, nonché della difesa idrogeologica dell'area; la salvaguardia della biodiversità mediante la conservazione e il ripristino degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche anche di interesse comunitario, ai fini dell'integrazione nella rete ecologica europea, nonché per scopi scientifici, didattici e di fruizione controllata.

Dall' 08.11.2013, a seguito della definizione da parte della Regione delle "misure di conservazione" i siti sopracitati sono stati designati Zona Speciale di Conservazione (ZSC).

Si precisa quindi che:

la ZSC IT3320007 Monti Bivera e Clapsavon: è soggetta alle "Misure di conservazione della regione biogeografica alpina", approvate con DGR 726 del 11.04.2013;

la ZSC e ZPS IT3310001 Dolomiti Friulane: è soggetta al Piano di Gestione (PdG) approvato con DPREg. 214 del 22.09.2017.

MODALITÀ DI ATTUAZIONE

Ogni progetto, intervento, piano rientrante nell'applicazione dell'art. 5 del DPR 357/97 e s.m.i. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e delle disposizioni regionali in materia sarà oggetto, su istanza dei rispettivi proponenti, delle procedura di verifica di significatività o di valutazione d'incidenza, secondo il campo di applicazione e le modalità indicate dalle disposizioni regionali vigenti.

INTERVENTI AMMESSI - DESTINAZIONI D'USO

Sono ammessi interventi o Piani perché non contrastino con i sopracitati strumenti di gestione, ossia con gli obiettivi di conservazione dei Siti.

In particolare sono ammesse ~~ogni~~ le attività volte al mantenimento e al ripristino ad uno stato

soddisfacente dell'habitat naturale e delle specie di flora e fauna selvatiche tipiche dell'area.

ART. 36 - Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane

Il PRGC riconosce e delimita le parti del territorio comunale comprese nel Parco Naturale Regionale delle Dolomiti Friulane istituito ai sensi dell'art. 41 della LR 42/1996.

In tali zone si applica il disposto del Piano di Conservazione e Sviluppo approvato dalla Giunta Regionale con D.P.R. n. 70 del 30 marzo 2015. ~~fino alla formazione del piano di conservazione e sviluppo di cui al 3° comma dell'art. 41 della LR 42/1996 si applicano le norme di cui al Piano di conservazione e sviluppo del parco naturale delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/1/1990 e approvato dalla regione FVG.~~

~~Per le zone già comprese nel Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco delle Prealpi Carniche adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 29/1/1990 e approvato dalla regione FVG e non comprese nel perimetro indicato dalla LR 42/1996 e specificato nella cartografia del PRGC si applicano le norme del PRGC.~~

ART. 37 - Sito fossilifero

Il PRGC riconosce e specifica il sito fossilifero del torrente Auza con l'obiettivo di tutelare il patrimonio paleontologico presente.

La raccolta di fossili a scopi diversi da quello didattico e scientifico è vietata.

E' vietato qualsiasi intervento che possa alterare lo stato dei luoghi e che non sia diretto alla valorizzazione e fruizione didattico-scientifica del sito.

ART. 38 - Alvei di fiumi e torrenti

Il PRGC definisce le aree occupate da alvei di fiumi, torrenti e rii nonché le aree interessate da calanchi.

Gli interventi sui corsi d'acqua dovranno salvaguardare il mantenimento della vegetazione arborea ed arbustiva ripariale e, ove necessario, migliorarla. In caso di necessità di estirpo per documentate esigenze di sicurezza idraulica.

A. Fiumi, rogge e rii.

E' prevista la conservazione a fini naturalistici, paesaggistici e storico-ambientali dei fiumi, dei rii e delle rogge nelle loro caratteristiche idriche, morfologiche e vegetazionali.

E' fatto divieto:

a) di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici a servizio di edificio o nuclei rurali esistenti (usi irrigui, acquedotto, microcentraline) sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso;

b) trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano altimetriche dei corsi d'acqua. E' consentita la pulizia e la manutenzione del fondo e delle sponde della roggia, anche attraverso la sua messa "in asciutta" per periodi estremamente limitati, nel rispetto delle caratteristiche peculiari dell'ambiente.

c) E' consentito lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

B. Alvei dei fiumi e dei torrenti

E' prevista la conservazione a fini naturalistici e paesaggistici degli alvei e delle aree golenali e delle loro caratteristiche morfologiche e idrauliche dei torrenti e delle fasce contermini a

vegetazione pioniera prevalentemente di tipo erbaceo e arbustivo, per assecondare una corretta dinamica torrentizia e per garantire la loro libera evoluzione secondo le dinamiche naturali cui sono soggetti.

E' fatto divieto:

a) di riduzione del flusso idrico dei rii e delle rogge. Eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua, valutata lungo tratti significativi dell'asta di deflusso;

b) trasformazione delle caratteristiche fisico-morfologiche e plano altimetriche dei corsi d'acqua.

E' consentita la manutenzione dell'alveo attivo attraverso movimento e asporto di inerti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'ambiente.

La realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica, e l'esecuzione dei conseguenti interventi di ripristino ambientale, devono essere eseguiti privilegiando interventi di bioingegneria. Le opere di difesa delle sponde, devono essere, di minimo impatto e tali da non alterare i materiali ed il paesaggio. Ove ciò non sia possibile si dovranno preferire le scogliere con massi di pietra locale con inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale, lasciando tra masso e masso adeguati interstizi superficiali per la ricolonizzazione naturale della vegetazione.

E' consentito lo scarico nei limiti di cui alla L. 319/76.

C. Distanze da rispettare dai corsi d'acqua

Per le fasce di rispetto dei corsi d'acqua non arginati si dovranno osservare le seguenti distanze da computarsi dal ciglio a campagna della scarpata del corso d'acqua:

- costruzioni = m 20,00

- recinzioni = m 5,00

Per corsi d'acqua arginati valgono le seguenti distanze da computarsi dall'unghia a campagna dell'argine;

- costruzioni = m 10,00

- recinzioni = m 5,00

La distanza suddetta può essere ridotta fino ad un max di m 5,00 per costruzioni di modesta entità che non prevedano la permanenza anche temporanea di persone.

Gli argini indicati nelle tavole di PRGC sono indicativi e ai fini dell'applicazione delle distanze gli stessi dovranno risultare da un accurato rilievo.

ART. 39 - Norme specifiche per gli ambiti sottoposti alla tutela del D.Lgs. 42/2004, parte III, Beni Paesaggistici

Quanto di seguito previsto prevale in ogni caso sulle indicazioni fornite delle presenti NTA al Titolo II – Zonizzazione.

Ai beni paesaggistici, come individuati dal Piano Paesaggistico Regionale, si applicano le norme di cui al Piano Paesaggistico stesso, fermo restando quanto segue, solo qualora costituisca norma più restrittiva.

Le norme del presente articolo assumono cogenza per gli ambiti ricadenti all'interno dei perimetri di cui al D.Lgs. 42/2004, Parte III, Beni paesaggistici.

Il Piano fa salve le previsioni delle specifiche zone, sottoponendole tuttavia ad un attento regime normativo, finalizzato alla salvaguardia e valorizzazione paesaggistica.

Gli ambiti soggetti a tutela paesaggistica riguardano:

1. fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con RD n. 1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m 150 ciascuna, come sotto riportati:

2. territori coperti da boschi (da verificare puntualmente)

3. montagne oltre 1600 metri

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 1) sono prescritti i seguenti interventi:

A) Interventi naturalistici, ambientali e gestionali

- a) la conservazione con finalità naturalistica e paesaggistica degli ambienti d'alveo dei corsi d'acqua, siano essi perenni o temporanei, e delle aree ripariali contermini, al fine di garantirne l'evoluzione naturale;
- b) gli interventi di sistemazione idraulica, ove necessari, finalizzati al contenimento delle erosioni spondali con l'adozione delle tecniche d'ingegneria naturalistica.
- c) il controllo della qualità delle acque e ambientale in genere, mediante analisi fisico-chimiche e biologiche, secondo i parametri di legge, finalizzato alla riduzione dell'inquinamento e alla funzionalità ecosistemica del corpo idrico.

È fatto divieto:

di ridurre del flusso idrico dei corsi d'acqua. Eventuali derivazioni e prelievi idrici sono consentiti, secondo le forme e quantità stabilite dagli organi competenti, solo nel caso in cui tali interventi non alterino la funzionalità ecosistemica e i caratteri paesaggistici dei corsi d'acqua;

di scarico di acque reflue se non debitamente autorizzate dagli organi competenti;

c) di trasformazione morfologica dei siti. È consentita la manutenzione dell'alveo attivo secondo le forme e modalità stabilite dagli organi competenti, esclusivamente per motivi di sicurezza idraulica, nel rispetto dei caratteri naturalistici e paesaggistici peculiari dell'alveo;

d) di deposito di rifiuti di qualsiasi genere.

È ammessa la realizzazione di interventi e opere di difesa ai fini della sicurezza idraulica con la contemporanea esecuzione degli interventi di ripristino ambientale. Qualora siano necessarie opere di difesa arginale, queste dovranno essere realizzate con materiali naturali e secondo le tecniche dell'ingegneria naturalistica mantenendo, di norma, l'inclinazione della scarpata conforme all'andamento morfologico naturale.

B) Interventi edificatori

Gli interventi edilizi, se rivolti agli edifici esistenti, dovranno tendere ad una integrazione morfotipologica dei nuovi volumi con quelli preesistenti, curando inoltre l'omogeneità dei materiali di finitura.

Nel caso di nuovi interventi la tipologia dovrà tendere alle soluzioni architettoniche dell'edilizia tradizionale locale, così come per quanto attiene ai materiali di finitura.

In entrambi i casi si dovrà evitare, ove possibile, di ridurre eccessivamente la distanza delle costruzioni dall'alveo dei fiumi.

Dovranno essere infine adottati tutti gli interventi di mascheramento e mimetizzazione (quinte vegetali, ecc.) e di ricomposizione del paesaggio tradizionale (ripristino dei terrazzamenti, muri a secco, ecc.).

Per edifici con destinazione produttiva l'integrazione paesaggistica dovrà essere conseguita attraverso il ricorso a soluzioni tipologiche articolate evitando, ove possibile, tipi a piastra di notevoli dimensioni, sia a forme di minimizzazione dell'impatto e di compensazione tra la parte edificata e quella libera.

Nell'ambito delle aree di cui al precedente punto 2) sono prescritti i seguenti interventi:

- a) la conservazione con finalità naturalistiche e paesaggistiche degli ambiti boscati;
- b) la salvaguardia dalle azioni che possano alterarne l'equilibrio ecologico;
- c) la salvaguardia della morfologia dei luoghi e delle aree prative naturali e seminaturali eventualmente esistenti.

Dovranno essere infine adottate le prescrizioni e gli indirizzi di cui al precedente articolo delle presenti norme.

ART. 40 - Rifugi e bivacchi alpini

E' consentito il restauro, l'adeguamento e la nuova costruzione di rifugi e bivacchi alpini secondo un programma del Comune, del C.A.I. o di associazioni equiparabili.

Non è ammessa la costruzione di nuovi rifugi o bivacchi sul fondo valle del territorio Comunale.

Sono consentiti interventi di nuova realizzazione diretti a consentire l'autonomia energetica dei rifugi e bivacchi alpini (microcentraline idroelettriche, pannelli fotovoltaici, e simili) nonché le opere necessarie per l'approvvigionamento idrico (vasche di raccolta, condotte interrate, serbatoi, e simili) e di depurazione e smaltimento delle acque di scarico (impianti di depurazione, impianti di sub-irrigazione e simili).

CAPO V- ZONE PER I SERVIZI DI INTERESSE GENERALE E ATTREZZATURE DI INTERESSE COLLETTIVE

ART. 41 - Zona Q S - Servizi e attrezzature collettive

Il PRGC classifica Zona omogenea Q S le parti del territorio destinate ad opere ed attrezzature di interesse collettivo, esistenti e di progetto, individuate in funzione del fabbisogno della popolazione residente, della popolazione turistica e delle attività insediate. ~~Per i servizi compresi all'interno dei perimetri dei Piani attuativi dei nuclei storici si applicano le norme in esso contenute e per le revisioni si farà riferimento al precedente art. 12.~~

Ai sensi dell'art.35 della LR 19/2009 in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

I progetti di nuovi impianti o attività in zona Servizi, localizzate in località Tredolo e limitrofi alla ZSC/ZPS Dolomiti Friulane, devono essere oggetto di verifica di significatività di incidenza al fine di verificare l'assenza di effetti indiretti e di interferenze funzionali.

A. ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E I TRASPORTI

P: Parcheggi

B. ATTREZZATURE PER IL CULTO LA VITA ASSOCIATIVA E LA CULTURA

CH, COP: Chiesa e Opere Parrocchiali:

Mu: Municipio

PT: Ufficio Postale, F: Farmacia

B: Biblioteca

T: Sala Teatrale

Chiesa e Opere Parrocchiali

Sono ammessi unicamente interventi di restauro con eliminazione delle eventuali superfetazioni di epoca recente prive di valore storico artistico.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori.

Edifici per la vita associativa: Municipio

~~Per l'edificio del vecchio municipio, compreso nella zona A0 sono ammessi interventi di~~

~~manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia. Qualora l'attività di municipio attualmente presente venga dismessa l'edificio potrà accogliere le destinazioni d'uso ammesse per la zona omogenea A0. Per l'area di pertinenza, comprendente la fontana di Baselia indicata quale manufatto vincolato, dovrà essere mantenuta la fruizione pubblica e sono ammesse interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'introduzione di elementi di arredo diretti a valorizzarne le caratteristiche di area pubblica.~~

Per quanto riguarda l'area sulla quale è prevista la trova localizzazione il nuovo Municipio, Magazzini Comunali, Farmacia, Servizio sanitario di base, Ufficio Postale è ammessa la ristrutturazione, l'ampliamento, la demolizione e la ricostruzione degli edifici esistenti. Il progetto di utilizzazione dell'area dovrà essere unitario e dovrà rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni:

Q = 0,50 mq/ mq

NP = 4

Dc = 5,00 m.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno prevedere parcheggi in misura non inferiore all'80 % della superficie utile degli edifici, esclusi gli spazi accessori; l'area di pertinenza dovrà essere sistemata a verde con elementi di arredo diretti a valorizzarne le caratteristiche di area pubblica.

Museo del Territorio

Per le strutture del costituendo Museo del Territorio e per l'area pertinenziale sono ammessi i seguenti interventi:

DT1(Mulino ex scheda n.108): Manutenzione (ordinaria e straordinaria) e restauro conservativo;

DT2(Mulino ex scheda n.107): Demolizione e ricostruzione con ripristino caratteristiche originarie è ammesso l'ampliamento con progetto unitario di utilizzazione dell'area.

DT3(Mulino ex zonaB2): Demolizione e ricostruzione con ripristino caratteristiche originarie è ammesso l'ampliamento con progetto unitario di utilizzazione dell'area.

DT4 (Segheria ex scheda n.67) Demolizione e ricostruzione con ripristino caratteristiche originarie è ammesso l'ampliamento con progetto unitario di utilizzazione dell'area.

C. ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

SE: Scuola Elementare

SM: Asilo e Scuola Materna

Per l'edificio della scuola elementare e della scuola materna sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia e ampliamento solo per consentire l'adeguamento alle norme in materia di edilizia scolastica. Il progetto di intervento dovrà essere esteso all'intera zona omogenea e dovrà essere unitario e dovrà rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni:

Q = 0,50 mq/ mq

H = Non superiore a quella dell'edificio esistente

Dc = 3,00 m.

D. ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITÀ

Np: Cimitero

AA: Assistenza Anziani

SSb: Servizio Sanitario di base

E. ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO

Va: Verde di arredo

Vp: Verde pubblico

SP: Area Sportiva e spettacoli all'aperto

Per quanto riguarda le attrezzature sportive sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti nonché interventi di nuova realizzazione per edifici o attrezzature destinate ad attività sportive e ricreative. Il progetto di utilizzazione dell'area dovrà essere esteso all'intera zona omogenea e rispettare i seguenti indici, parametri e prescrizioni :

Q = 0,50 mq/ mq

H = 7,50

Dc = 5,00 m

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi dimensionati in rapporto agli utenti potenziali medi.

Per quanto riguarda le zone a verde di arredo, verde di connettivo e nucleo elementare di verde, il progetto di utilizzazione dell'area, che dovrà essere unitario per ogni singolo ambito, potrà prevedere la costruzione di manufatti per la sosta e la ricreazione con un indice di edificabilità di 0,2 mc./mq. e con un'altezza massima di m 4,50; tali manufatti dovranno essere progettati in modo da inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.

F. SERVIZI TECNOLOGICI

D: Depuratore

DI: Discarica Inerti

IT: Impianti Tecnologici

MC: Magazzino Comunale

RSU: Piazzola Ecologica

CT: Centrale a Biomasse

l'utilizzo delle aree per servizi tecnologici è disciplinata dalle norme di settore e dalla seguenti prescrizioni e parametri.:

Q = 0,50 mq/ mq

H = 7,50 m **fatte salve specifiche esigenze degli impianti**

Discarica di inerti

La zona è destinata ad accogliere impianti di smaltimento (discariche) di seconda categoria del tipo ~~A indicato nella Delibera del Comitato Interministeriale del 27.07.1984~~ (impianti di stoccaggio definitivo di materiali provenienti da demolizioni, costruzioni e scavi) con esclusione di qualsiasi altro tipo di discarica.

Il progetto di discarica, integrato da una specifica relazione a firma di un geologo sulla compatibilità delle opere previste con le caratteristiche geomorfologiche e geotecniche del suolo, dovrà contenere tutti gli elementi di cui alla vigente legislazione nazionale e regionale in materia di smaltimento dei rifiuti e l'apertura dell'impianto è subordinata all'ottenimento delle prescritte approvazioni.

L'area dovrà essere recintata.

Le modalità di gestione e coltivazione della discarica verranno stabilite dal progetto esecutivo che dovrà comunque garantire il progressivo recupero delle aree interessate con particolare attenzione al ripristino delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche.

Ad esaurimento della discarica, le aree recuperate e sistemate saranno inedificabili e potranno essere destinate ad attività agricole o boschive.

ART. 41.1 - Servizi e attrezzature pubblici o privati di uso pubblico

Il PRGC indica in maniera areale o puntualmente localizzati i servizi e attrezzature pubblici o privati di uso pubblico, esistenti e di progetto.

Ai sensi dell'art.35 della LR 19/2009 in deroga agli indici urbanistici ed edilizi previsti dagli strumenti urbanistici comunali possono essere consentiti, previa deliberazione del Consiglio comunale, gli interventi di rilevanza urbanistica ed edilizia su edifici pubblici o di interesse pubblico da chiunque realizzati, nonché quelli per la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico nelle zone destinate a servizi e attrezzature collettive.

ATTREZZATURE SPORTIVE

SPk: Attrezzature Sportive per imbarcazioni

SPP: Attrezzature Sportive per la pesca

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti per attività sportive e ricreative.

Nelle aree di pertinenza o in prossimità dell'immobile si dovranno ricavare parcheggi dimensionati in rapporto agli utenti potenziali medi.

ATTREZZATURE PER TURISMO

AD: Albergo Diffuso

CV: Centro visite Parco Naturale Regionale Dolomiti Friulane

FR: Foresteria

Sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia, ampliamento degli edifici esistenti secondo le norme di zona di appartenenza.

~~ART. 43.1 – Verde Complementare alla viabilità~~

~~Il PRGC definisce verde complementare alla viabilità aree marginali alla rete viaria o comprese all'interno di svincoli stradali o risultanti da rettifiche ai tracciati stradali secondo le indicazioni della viabilità di progetto.~~

~~Tal aree, anche agli effetti espropriativi, fanno parte integrante della rete stradale e sono destinate ad opere per la mobilità quali marciapiedi, percorsi pedonali, alberature ed elementi di arredo urbano, ivi comprese le pensiline di attesa autobus.~~

ART. 42 – Viabilità stradale

La viabilità stradale comprende:

- viabilità ~~di grande comunicazione~~ **extraurbana di primo livello** (Strada Statale n.52)
- viabilità locale (strade comunali, vicinali, private di uso pubblico)

Nelle tavole di zonizzazione per la viabilità stradale locale si individuano i seguenti interventi:

**a1 VIABILITÀ STRADALE ESISTENTE (IN RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO)
EXTRAURBANA DI PRIMO LIVELLO DA RISTRUTTURARE**

a2 VIABILITÀ STRADALE DI PROGETTO (CAMPO DI DETERMINAZIONE)

b - Percorsi ciclabili,

È riservata all'ampliamento e alla protezione delle sedi stradali e alla creazione di spazi pubblici per la circolazione e sosta dei veicoli e delle persone.

Sono destinate alla viabilità esistente e di progetto e a opere complementari quali: marciapiedi, percorsi pedonali, alberature ed elementi di arredo urbano, ivi comprese le pensiline di attesa autobus.

La viabilità di progetto e, per quanto possibile, quella esistente, dovranno essere adeguate alle caratteristiche geometriche stabilite dal Decreto 5/11/2001 nonché al Codice della Strada.

Il tracciato di viabilità di progetto (Campo di determinazione) ha valore indicativo e potrà subire motivate variazioni in sede di piani di attuazione o progetti esecutivi.

A seguito dell'approvazione del progetto esecutivo, le aree che non verranno incluse in tale Campo

di determinazione, saranno associate alla zona omogenea contermina.

Le intersezioni, gli accessi carrai nonché la disciplina delle aree destinate alla viabilità dovranno essere conformi alle norme del Codice della Strada.

Nelle aree destinate alla viabilità, piazzole di sosta, aiuole spartitraffico e aree limitrofe è possibile l'inserimento di ecopiazzole attrezzate.

I nodi stradali, realizzati in base a progetti esecutivi i quali potranno prevedere anche l'esecuzione per fasi successive;

Aree di parcheggio pubblico: sono aree pubbliche o private al parcheggio con libero accesso, rientrano nelle opere di urbanizzazione primaria.. Tali aree non comprendono le aree di parcheggio privato e le autorimesse da realizzarsi entro i lotti edificabili e all'interno dei fabbricati; Lungo le principali vie di comunicazione, come specificato cartograficamente, nell'Elaborato *Zonizzazione*, è vietata la realizzazione di nuovi accessi privati. In fase di ristrutturazione di accessi esistenti, questi dovranno essere arretrati di minimo m 5,00 dal filo stradale in modo idoneo alla sosta di un autoveicolo.

Nelle zone agricole non possono essere autorizzati nuovi accessi ad una distanza inferiore a m 300 da quelli esistenti.

b. Percorsi ciclabili

Sono gli itinerari interni ed esterni all'insediamento urbano da riservare ai ciclisti e ai pedoni, in sede propria o promiscua.

La sezione tipo dovrà essere formata da due corsie della larghezza complessiva di m 3,00 con la piantumazione ai lati delle stesse di alberature ad alto fusto autoctone.

ART. 43. - Viabilità agricola e forestale

Il PRGC individua con apposita grafia la viabilità agricola e forestale, che include le strade di accesso alle malghe ed agli agriturismi, con funzioni di trasporto delle maestranze per l'accesso ai boschi, esbosco del legname, accesso ai fondi agricoli e trasporto dei prodotti agricoli, accesso alle malghe ed agli agriturismi da parte dei turisti.

Gli interventi progettuali dovranno attenersi ai criteri tecnico-costruttivi approvati con la DGR n.1245 del 23 marzo 1990

Sulla viabilità esistente dovranno essere mantenuti: il fondo naturale (eventualmente ricaricato con materiale inerte a granulometria idonea e spigoli vivi), i tracciati, le delimitazioni e segnaletiche originarie devono essere conservati.

ART. 44. - Sentieri e percorsi pedonali

Il PRGC individua con apposita grafia i sentieri e i percorsi pedonale. I tracciati, le delimitazioni e segnaletiche originarie devono essere conservati.. Le eventuali recinzioni ai lati di tali percorsi devono essere realizzati con elementi naturali (siepi, staccionate in legno) e devono distare almeno m 1,25 dal centro del percorso.

I percorsi pedonali di fondovalle possono essere adattati a pista ciclabile con le necessarie integrazioni per il collegamento alla viabilità esistente

ART. 45 - Spazi per parcheggi

Le aree da riservare a parcheggi, secondo i rapporti quantitativi e funzionali previsti dal DPGR del 20/4/1995 n. 0126/Pres e successive modifiche e integrazioni e secondo leggi di settore collegate. Per il calcolo della Sp si fa riferimento all'art.2 lett. d) del DPR del 20/1/2012 n.018/Pres.

ZONE RESIDENZIALI (nuove costruzioni)

- parcheggi stanziali min. 1 mq ogni 10 mc
1 posto effettivo per ogni alloggio realizzato (ai sensi dell'art.2 della L.122/89)
- parcheggi di relazione min: 2,5 mq/ab
60% della superficie di vendita per edifici destinati al commercio al dettaglio con superficie di vendita < mq 400 se in zona residenziale (ai sensi del D.P.Reg. n. 069/Pres. del 23/3/2007);

ZONE A DESTINAZIONE INDUSTRIALE E ARTIGIANALE

- parcheggi stanziali 1 posto auto ogni 2 addetti
- parcheggi di relazione min: 10% della superficie utile per edifici industriali

ZONE A DESTINAZIONE COMMERCIALE

Ai sensi dell'art.21 del DPGR n. 069 del 23/3/2007 vengono prescritti seguenti spazi minimi a parcheggio

- a servizio degli esercizi commerciali
- a) per esercizi inferiori a mq 400 di superficie di vendita: 100 % della superficie di vendita;
b) per esercizi destinati al commercio all'ingrosso: 25 % della superficie utile dell'edificio. (Per superficie utile si intende la superficie dei pavimenti dell'edificio misurata al netto dei muri perimetrali e interni, dei vani scale e degli spazi occupati dai volumi tecnici).
- a servizio degli esercizi commerciali per il personale 1 posto auto ogni 2 addetti

ZONE A DESTINAZIONE DIREZIONALE

- parcheggi stanziali 1 posto auto ogni 2 addetti
- parcheggi di relazione min: 80% della superficie utile per edifici direzionali

ZONE PER SERVIZI E ATTREZZATURE COLLETTIVE

- parcheggi stanziali 1 posto auto ogni 2 addetti
- parcheggi di relazione min: in misura non inferiore al 40% della superficie utile degli edifici, nel caso di attrezzature ricadenti nell'ambito delle zone urbanizzate o edificate, ovvero nel caso di utilizzo di edifici esistenti.
1 posto auto ogni 2 utenti in assenza di superficie utile

Nel caso in cui gli spazi per parcheggi vengano ricavati nelle aree di pertinenza delle costruzioni da realizzare o ristrutturare, detti spazi dovranno essere espressamente asserviti a tale fine.

CAPO VI - NORME GEOLOGICHE, IDRAULICHE, VALANGHIVE E DI DIFESA DAI PERICOLI NATURALI

ART. 46 - Generalità

Le verifiche operate nel corso dello studio geologico, esteso a tutto il territorio comunale, hanno permesso di accertare che le previsioni della variante al PRGC sono compatibili con le condizioni generali del territorio.

Per una corretta applicazione delle previsioni del Piano si riporta di seguito la normativa che regola l'uso del territorio per singole aree con riferimento alle Carta di Sintesi TAVV.5.1-5.2-5.3 (Scala 1:10.000) e Tav. 6 (scala 1:4.000) della Perizia Geologica.

ART. 47.1 - Aree non edificabili

In questa zona ricadono le aree escluse dall'utilizzo edificatorio in quanto soggette a pericoli naturali.

Queste aree si identificano in:

- a) ambiti fluviali (zone di alveo, zone esondabili e aree golenali, impluvi). In queste aree dovranno venir garantite le opere di salvaguardia ambientale, in particolare la manutenzione delle opere di regimentazione idraulico forestale e di difesa spondale, nonché le bonifiche dei versanti a salvaguardia della rete viaria esistente e delle infrastrutture in genere.
- b) aree soggette a fenomeni valanghivi e di caduta massi.
- c) aree corrispondenti a versanti acclive.
- d) aree con terreni corrispondenti alla formazione delle rocce gessose localmente interessate da fenomeni franosi
- e) fasce di rispetto nei confronti di bordi e terrazzi.
- f) aree destinate a discarica di inerti.

Infrastrutture. Qualora fosse necessario realizzare infrastrutture in aree indicate inedificabili, ogni intervento dovrà essere preceduto da una indagine geologico-tecnica che ne dimostri le condizioni di fattibilità.

Nel caso del depuratore a servizio della località di Vico, in prossimità del rio Asese, dovrà essere prevista una sopraelevazione del terreno in maniera da evitare qualsiasi interferenza fra impianto di depurazione (infrastruttura) e l'attività del corso d'acqua.

Gli edifici esistenti nel territorio non urbano ricadenti all'interno della zona di rispetto idrogeologico (edificio n. 123, edificio n. 291) e gli edifici ricadenti all'interno delle aree edificate in zona pericolosa individuata nella cartografia della zonizzazione in scala 1:2500 (tav. Z1) non potranno essere oggetto di interventi fino alla realizzazione di idonee opere di difesa da pericoli geostatici o idrogeologici e alla conseguente acquisizione di parere favorevole da parte del servizio difesa del suolo della direzione regionale dell'ambiente.

ART. 47.2 - Aree edificabili

A. Edificabile su alluvioni terrazzate e/o morena

(Associazioni di ghiaie, sabbie e limi)

Le facies descritte hanno notevole sviluppo nel territorio urbanizzato.

Questi terreni sono da considerarsi buoni per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche per quanto riguarda la facies ghiaiosa sabbiosa, mentre le proprietà gradatamente peggiorano nella facies limosa.

L'utilizzo tecnico sia nella fase di fattibilità che nella fase esecutiva, qualora serva verificare la stabilità dell'opera, richiede l'indagine geologica-geognostica approfondita in misura adeguata alle caratteristiche dimensionali, all'importanza del progetto e delle sollecitazioni indotte, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente (nei casi meno incerti i dati possono essere acquisiti

mediante scavi).

La stabilità globale dei terreni è legata all'angolo di attrito dei materiali e alle loro condizioni di addensamento.

La verifica geostatica, in situazioni di versante o di modifica delle geometrie dei profili naturali, va sempre eseguite tenendo conto della situazione geoidrologica e di eventuali sollecitazioni ed amplificazioni sismiche.

B. Edificabile su alluvioni terrazzate a caratteristiche geotecniche scadenti

(Associazioni di argille, limi con sabbie e rara ghiaia)

Questi terreni sono da considerarsi mediocri per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche per eventuali amplificazioni degli effetti sismici.

L'utilizzo tecnico sia nella fase di fattibilità che nella fase esecutiva, qualora serva verificarla stabilità dell'opera, richiede l'indagine geologica-geognostica approfondita in misura adeguata alle caratteristiche dimensionali, all'importanza del progetto e delle sollecitazioni indotte, in conformità a quanto prescritto dalla normativa vigente.

C. Edificabile su rocce carbonatiche

(Associazione rocciosa delle dolomie e calcari dolomitici)

Questa facies può dare grande affidabilità nelle applicazioni tecniche.

Per quanto riguarda l'utilizzo geomeccanico dei terreni non si pongono limitazioni di fattibilità per soluzioni di fondazione, mentre si rendono necessari il controllo e la verifica delle condizioni di stabilità globale dell'appoggio, in rapporto alle condizioni strutturali e geomeccaniche della massa rocciosa (stratificazione, fratturazione, anomalie locali (carsismo) ecc.).

L'edificabilità è sempre possibile e deve avvenire comunque nel rispetto delle norme tecniche usuali e conformemente alle norme e disposizioni antisismiche.

D. Edificabile su rocce argilliti e marne siltose

(Associazione rocciosa delle argilliti e delle marne siltose)

Questa facies può dare buone garanzie di resistenza nelle applicazioni tecniche. Con l'aumentare del grado di separazione e di resistenza meccanica delle matrici, vanno considerate soprattutto le condizioni di stabilità locale o globali di fondazioni, scavi, scarpate nei confronti di ogni possibile grado di libertà di scivolamento o di rottura.

L'edificabilità è sempre possibile e deve avvenire comunque nel rispetto delle norme tecniche usuali e conformemente alle norme e disposizioni antisismiche.

E. Edificabile su aree identificate nella carta a scala 1:10.000

(TAVV. 5.1 - 5.2 - 5.3)

La facies in queste aree sono molteplici: dai materiali incoerenti (ghiaie e sabbie) ai materiali lapidei (calcarei, arenarie, brecce ecc.).

Questi terreni sono da considerarsi buoni per la maggior parte delle utilizzazioni tecniche e valgono i criteri espressi per le zone precedenti.

Ogni progetto dovrà essere corredato da:

- relazione geologica-geotecnica
- verifica geostatica per le opere ubicate in pendio
- eventuale indagine geognostica adeguata ad individuare la reale natura e caratteristiche geomeccaniche del piano di fondazione nonché eventuali percolazioni idriche sotterranee.

ART. 47.3 - Amplificazione sismica

E' prevedibile un'amplificazione degli effetti sismici soprattutto:

- nelle aree nelle quali i terreni sono caratterizzati da litotipi con caratteristiche geomeccaniche scadenti (aree E5-MSG).
- nelle zone contraddistinte da particolari strutture quali i bordi dei terrazzi, per una fascia pari a 3 (tre) volte l'altezza della scarpata/terrazzo, a partire dal coronamento dello stesso.

-nelle fasce di terreno corrispondenti con le direttrici di disturbo tettonico

ART. 48 - Aree di rispetto idrogeologico

Il PRGC definisce aree di rispetto idrogeologico le seguenti parti del territorio comunale soggette a pericolo naturale:

- a) ambiti fluviali (zone di alveo, zone esondabili e aree golenali, impluvi).
- b) aree soggette a fenomeni valanghivi e di caduta massi.
- c) aree corrispondenti a versanti acclivi.
- d) aree con terreni corrispondenti alla formazione delle rocce gessose localmente interessate da fenomeni franosi.

La cartografia in scala 1:2500 indica con specifica retinatura le aree di rispetto idrogeologico. Per le parti esterne del territorio comunale si farà riferimento alla cartografia allegata alla relazione geologica.

A. Tipi di intervento

In tali zone - inedificabili - sono ammessi unicamente interventi di salvaguardia ambientale, quali la manutenzione delle opere di regimentazione idraulico forestale e di difesa spondale, nonché le bonifiche dei versanti a salvaguardia della rete viaria esistente e delle infrastrutture in genere. Eventuali interventi per infrastrutture (reti idriche, fognarie, telefoniche, elettriche, viarie) insistenti su tali aree potranno essere ammessi solo a seguito di redazione di specifica relazione e parere espresso da un geologo che ne attesti la fattibilità.

Sono esclusi interventi di modifica di eventuali corsi d'acqua. L'introduzione di specie arboree ed arbustive non autoctone, il taglio a raso del bosco.

ART. 49.1 Prescrizioni generali per le aree a Pericolosità geologica, idraulica e valanghiva¹

In raccordo con il P.A.I., Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dei bacini dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta – Bacchiglione, approvato con D.P.C.M. del 21 novembre 2013 e pubblicato nella G.U. n. 97 del 28 aprile 2014, la Zonizzazione del PRGC classifica i territori in funzione delle diverse condizioni di pericolosità, nelle seguenti classi:

P4 (pericolosità molto elevata)

P3 (pericolosità elevata);

P2 (pericolosità media);

P1 (pericolosità moderata);

F (area fluviale).

Costituiscono parte integrante del PRGC le Norme Tecniche del PAI, che qui si intendono interamente recepite.

Eventuali aggiornamenti alle perimetrazioni e classificazioni del PAI entrano in vigore dal giorno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto del Segretario Generale dell'Autorità di Bacino di Venezia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successivamente tali aggiornamenti verranno recepiti dal Comune con presa d'atto da parte della Giunta Comunale.

INTERVENTI IN AREE A PERICOLOSITÀ P4 – P3 – P2 E AREE FLUVIALI

L'attuazione degli interventi previsti dal PRGC e ricadenti nelle seguenti aree individuate dalla "Tavola dei Vincoli idrogeologici":

¹ Adeguata al parere n.01/2017 reso dal Servizio Geologico della Direzione Centrale Ambiente ed Energia della Regione FVG

- "Aree a pericolosità molto elevata - P4"
- "Aree a pericolosità elevata - P3"
- "Aree a pericolosità media - P2"
- "Aree fluviali"

è ammessa nei limiti eventualmente prescritti dalle Norme Tecniche del PAI; pertanto non possono essere assentiti titoli abilitativi in contrasto con le predette norme.

INTERVENTI IN AREE A PERICOLOSITÀ BASSA - P1

Per l'attuazione degli interventi previsti dal PRGC nelle "Aree a pericolosità bassa - P1" individuate dalla "Tavola dei Vincoli idrogeologici":

- a) *In caso di costruzione di nuovi edifici è obbligatorio l'innalzamento del piano di calpestio ad una quota di almeno 100 cm dal piano di campagna, con divieto di realizzare vani accessibili al di sotto di tale quota;*
- b) *In caso di ampliamento è consentito il mantenimento della quota del piano di calpestio dell'edificio esistente anche se posta al di sotto della quota obbligatoria di cui alla precedente lett. a), previa valutazione positiva degli aspetti idrogeologici da parte di un tecnico abilitato.*

ART. 49.1.1 Zone di attenzione

Il territorio comunale di Forni di Sotto è interessato ai sensi dell'art. 5 del P.A.I., da zone di attenzione intese come: porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità. In sede di attuazione delle previsioni e degli interventi degli strumenti urbanistici in tali zone che interessano: T.Rovadia, T.Auzza, Rio Chiaradia, Rio Poschiaranda-Rio Chiampi, Rio dei Molini e Rio Piccolo, Rio Poschiadea, l'amministrazione comunale provvede a valutare le condizioni di dissesto e la relativa compatibilità delle previsioni urbanistiche.

ART. 49.1.2 Zone soggette a potenziali pericoli di valanga

Ai sensi della LR 34/1988 *Norme per la prevenzione dei rischi da valanga*, per le zone soggette a potenziali pericoli da valanga, vengono attribuiti potenziali pericoli da valanghe (individuate sia con fotointerpretazione, arancio, che con rilevamento sul terreno, viola) la classe di pericolosità molto elevata P4, diversamente da quanto previsto dal Piano stralcio del Tagliamento che prevede una pericolosità P3, per le zone di sovrapposizione dei reticoli viola e arancio e una pericolosità P2, per le aree in cui non vi sia sovrapposizione.

ART. 49.2 Prescrizioni specifiche per le aree a Pericolosità Geologica Idraulica e Valanghiva

Fanno parte integrante del PRGC di Forni di Sotto (Variante n.16) i seguenti elaborati:

- *Relazione Geologica*
- *Carta della pericolosità, Geologica Idraulica e Valanghiva* (sc.1:5.000 e sc. 1:18.000)

che individuano prescrizioni specifiche per l'edificabilità di alcune aree, all'interno del territorio comunale.

Con riferimento alla *Relazione Geologica* e relativo parere la compatibilità fra le previsioni dello strumento urbanistico della Variante n.16, e le condizioni geomorfologiche del territorio vengono definite con le seguenti prescrizioni:

- negli areali (5,8, 26, 27.1) che comprendono zone interessate da "rispetto idrogeologico" devono rispettare i dettami contenuti nelle norme del PRGC e sono da ritenersi non edificabili senza un apposito studio che garantisca le condizioni di stabilità dell'area.

- negli areali (area n.7 e parte della n.5 E 26) che rientrano in zona P3 “Pericolosità elevata” si debbono rispettare le Norme Attuazione D. Lgs. 152/2006 Allegato alla delibera n. 3 del Comitato Istituzionale del 9 novembre 2012 dove si precisa:

“ART. 10 – Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità elevata P3

1. Nelle aree classificate a pericolosità elevata P3, possono essere consentiti tutti gli interventi di cui alle aree P4, nonché i seguenti:

- a.** interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di opere pubbliche o di interesse pubblico qualora non comportino mutamento della destinazione d’uso;
 - b.** interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione di infrastrutture ed edifici, qualora non comportino aumento delle unità abitative o del carico insediativo;
 - c.** ampliamento degli edifici esistenti, purché non comportino mutamento della destinazione d’uso, né incremento di superficie e di volume superiore al 10% del volume e della superficie totale, così come risultanti alla data di adozione del Progetto di Piano (7 ottobre 2004), e purché siano anche compatibili con la pericolosità del fenomeno;
 - d.** realizzazione di locali accessori di modesta entità a servizio degli edifici esistenti;
 - e.** realizzazione di attrezzature e strutture mobili o provvisorie non destinate al pernottamento di persone per la fruizione del tempo libero o dell’ambiente naturale, a condizione che siano compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile, che non ostacolino il libero deflusso delle acque e purché non localizzate in aree interessate da fenomeni di caduta massi;
 - f.** realizzazione o ampliamento di infrastrutture viarie, ferroviarie e di trasporto pubblico nonché ciclopeditoni, non diversamente localizzabili o non delocalizzabili ovvero mancanti di alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili, purché non comportino l’incremento delle condizioni di pericolosità e non compromettano la possibilità di realizzazione degli interventi di mitigazione della pericolosità o del rischio;
- in particolare gli interventi di realizzazione di nuove infrastrutture stradali devono anche essere compatibili con le previsioni dei piani di protezione civile ove esistenti;
- g.** realizzazione di nuovi impianti di depurazione delle acque reflue urbane ove non diversamente localizzabili, purché dotati degli opportuni accorgimenti tecnico-costruttivi e gestionali idonei anche ad impedire il rilascio nell’ambiente circostante di sostanze o materiali per effetto dell’evento che genera la situazione di pericolosità.”

Inoltre come indicato dal parere del Servizio Geologico SGEO–UD/PG-42/1 in adeguamento alla Legge Regionale 20/05/1988 n. 34, per le aree a pericolosità valanghiva valgono le norme per le zone P4 a pericolosità molto elevata del PAI di cui all’ART. 9 – “Disciplina degli interventi nelle aree classificate a pericolosità molto elevata P4”

CAPO VII - NORME VARIE

ART. 50 - Aree soggette a vincolo di rispetto cimiteriale

In tali aree non sono ammesse nuove edificazioni.

Si tratta comunque di aree computabili ai fini del calcolo delle volumetrie da realizzarsi nelle zone non residenziali rispetto alle quali risultino contigue.

Entro tali aree è ammessa l’individuazione di zone destinate al verde e ad attrezzature ricreative e la realizzazione di piccoli interventi infrastrutturali finalizzati alla accessibilità o fruibilità collettiva delle stesse zone.

Per gli edifici esistenti sono consentiti interventi fino alla ristrutturazione edilizia senza

demolizione e ricostruzione. L'ampliamento, quando ricade nelle aree di rispetto cimiteriale, è soggetto all'assenso delle autorità sanitarie competenti.

Le fasce di rispetto dei cimiteri sono quelle indicate in cartografia.

ART. 51 - Fasce di rispetto relative alla viabilità

Il PRGC indica nelle tavole di zonizzazione le fasce di rispetto a protezione del nastro stradale della viabilità di interesse regionale e comunale. Per la viabilità di progetto, come previsto dalle norme regionali per i territori ricadenti nell'ambito delle Comunità montane, le distanze sono state ridotte a metà.

a) ~~Viabilità di grande comunicazione esistente (S.S. 52 Carnica): m 20,00 dal ciglio stradale o dalla banchina se la strada presenta una larghezza uguale o superiore a m 10,50; m 25,25 dall'asse stradale se la strada presenta una larghezza inferiore a m 10,50.~~

b) ~~Viabilità di grande comunicazione di progetto (S.S. 52 Carnica): larghezza stradale m 10,50 fascia di rispetto m 20,00 da ciascun lato.~~

e) ~~Viabilità urbana di collegamento comunale: quando indicato in cartografia m 10,00 dal ciglio o dalla banchina.~~

Ai sensi del combinato disposto del DM 1404/1968, del Nuovo Codice della strada di cui al D.Lgs. 285/92 modificato e integrato dal D.Lgs. 360/93, del Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada di cui al DPR. 495/92 modificato e integrato dal DPR. 610/96 e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Infrastrutture di Trasporto della Mobilità delle Merci e della Logistica (PRITMML) art. 6, nel territorio comunale di Forni di Sotto le fasce di rispetto stradale vengono così definite:

<p>Strade Extraurbane Secondarie (C)</p>	<p>SS 52 (viabilità di interesse regionale) extraurbana di primo livello</p>	<p>Fascia di rispetto dentro e fuori dai centri abitati e all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale: 20,00;</p>
<p>Strade locali (F)</p>	<p>Strade comunali</p>	<p>Fascia di rispetto fuori dai centri abitati : m 20,00; Fascia di rispetto dentro dai centri abitati e all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale: m 10,00;</p>
	<p>Strade vicinali</p>	<p>Fascia di rispetto fuori dai centri abitati : m 10,00. Fascia di rispetto dentro dai centri abitati e all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale: m 10,00.</p>

Le fasce di rispetto sono computabili ai fini dell'edificabilità delle aree finitime secondo i parametri della zona omogenea in cui sono comprese.

Per gli edifici esistenti sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione edilizia. Per gli edifici già destinati alla residenza ricadenti nelle fasce di rispetto stradale e non compresi nell'elenco degli edifici esistenti nel territorio non urbano di cui al 21 19 sono ammessi interventi di ampliamento nella misura massima del 30% del volume esistente purchè l'ampliamento non interessi la parte dell'edificio prospiciente il fronte stradale.

Nelle fasce di rispetto, con l'eccezione di quanto previsto al punto successivo, non sono consentite

costruzioni sopra e sotto il suolo se non a titolo precario, ad eccezione di quelle legate alla mobilità quali pensiline di attesa autobus

Nelle fasce di rispetto sono ammesse le costruzioni di servizio quali impianti di distribuzione carburante, impianti di lavaggio, parcheggi con attrezzature di supporto (chioschi e simili).

ART. 52 - Fascia di rispetto degli impianti di depurazione

Per gli impianti di depurazione diversi da quelli chiusi ed interrati a servizio di insediamenti fino a 5.000 mc o 50 vani è fissata una fascia di rispetto di 100 m. All'interno di tale fascia sono consentiti soltanto interventi per impianti e servizi di interesse collettivo che non presumono la permanenza di persone.

ART. 53 – Elettrodotti

Tutte le costruzioni localizzate in aree prossime a linee elettriche a media o alta tensione attraversanti il territorio comunale dovranno rispettare le prescrizioni del DPCM 23/4/92 (G.U. n. 104 del 6/5/92).

Nelle tavole di piano in scala 1:2500 sono indicate le principali linee di elettrodotto.

ART. 54 - Disposizioni per la viabilità

Al fine di migliorare la viabilità pubblica e la fruibilità degli spazi pubblici in genere, è data facoltà al Sindaco, sentita la Commissione Edilizia, di far arretrare costruzioni, allineamenti, muretti di cinta e cordone fino a un massimo di m 2,00.

Con le stesse modalità e nei casi in cui ricorre la necessità di evitare interferenze con il flusso di traffico può essere richiesto l'arretramento del cancello carrabile in modo da permettere la sosta del veicolo senza ingombro della sede stradale.

Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà privata avvenga direttamente dalla strada il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori dalla carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni alla godibilità della proprietà privata possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli che delimitano gli accessi. E' consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo di sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o con traffico estremamente limitato per cui le immissioni non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

Nelle aree di pertinenza dei fabbricati esistenti è sempre consentita la realizzazione di posti macchina scoperti con pavimentazione permeabile (acciottolato o porfido su sabbia nei centri storici, piastre in cls forate su sabbia nelle altre zone).

ART. 55 - Impianti a rete per pubblici servizi

Su tutto il territorio comunale, indipendentemente dalla destinazione di zona e dalla normativa prevista dallo strumento urbanistico vigente, sono consentiti manufatti ed impianti oltre alla posa di cavi, condutture interrate od aree, necessari per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici (telefono, gas metano, energia elettrica, fognatura, acquedotto, ecc.) e per l'esercizio degli stessi.

Il titolo abilitativo concessione edilizia o l'autorizzazione rilasciato dagli organi competenti

riporterà le opportune prescrizioni e modalità esecutive che assicurino la massima compatibilità con le caratteristiche dell'ambiente e del paesaggio o la salvaguardia di scorci visuali potendo indicare anche percorsi o modalità costruttive diverse da quelle proposte.

L'installazione di impianti fissi per la telefonia mobile (Stazioni Radio Base) è disciplinata ai sensi della LR 3/2011 dal Regolamento Comunale Telefonia Mobile alla cui entrata in vigore si considera abrogato quanto contenuto in altra strumentazione urbanistica vigente che risulti contrastante con il Regolamento stesso.

Nelle tavole di Piano sono indicate le SRB esistenti.

ART. 56 - Sorgenti

Attorno alle sorgenti per l'approvvigionamento dell'acqua potabile, una zona di tutela assoluta con un'estensione di raggio non inferiore a m 10.00, recintata e provvista di canalizzazione per le acque meteoriche e una zona di rispetto con un'estensione di raggio non inferiore a m 200 rispetto al punto di captazione.

Entro l'area di rispetto, ad eccezione delle opere funzionali alla captazione, sono vietate tutte le operazioni che possano inquinare la sorgente, alterarne la portata o deviarne il corso previste dall'art. 6 comma 2 del D.P.R. 24.5.1988 n. 236.

ART. 57 - Zone boscate percorse dal fuoco

Nelle aree boscate danneggiate o distrutte dal fuoco è vietato, per un periodo non inferiore a vent'anni, l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo, salvo il ripristino degli immobili preesistenti.

ART. 58 - Disposizioni per i beni culturali e archeologici

Con riferimento al Testo Unico delle norme in materia di beni culturali emanato con **D.Lvo 42/2004** ~~Leg.vo 19.11.1999, n. 490~~ debbono essere considerati sottoposti a vincolo ex art. 4 L. 1.6.1939, n.1089 gli edifici di proprietà o funzione pubblica che abbiano più di cinquant'anni e presentino interesse storico artistico.

Il PRGC individua i seguenti siti di interesse archeologico

- Bus dai Malandrins
- Pra di Gott-Pasch_Roncales-Piazza Castello
- Tali zone sono definite "zone di interesse archeologico" ai sensi del **D.Lvo 42/2004** della lettera m) dell'art. 146 del Decr. ~~Leg.vo 19.11.1999, n. 490.~~

ART. 59 - Impianti fotovoltaici e pannelli solari sulle coperture degli edifici

1. Al fine di minimizzare l'impatto paesaggistico sulle coperture di edifici residenziali (o loro pertinenze) verrà data priorità alla installazione di impianti fotovoltaici destinati alla autoproduzione alle condizioni di seguito indicate:

- dovranno avere la stessa inclinazione della falda;
- non dovranno sopraelevarsi dalla falda per oltre cm 20;
- dovranno essere contenuti all'interno della falda e non dovranno pertanto sporgere dalla gronda, dal grondino e dal colmo;
- nelle coperture a capanna il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo sia alle linee

di colmo che quelle di gronda;

- nelle coperture a padiglione il bordo del perimetro esterno dovrà essere parallelo ed equidistante sia alle linee di colmo che quelle di gronda della relativa falda;
- il punto più alto dei pannelli costituenti gli impianti da installare nelle coperture piane non dovrà sopraelevarsi dal solaio di copertura di oltre cm 100 e non potrà sporgere dalla gronda.
- non è consentita l'installazione di accumulatori sui tetti.

2. La posa in opera di pannelli fotovoltaici sulla copertura, piana e/o inclinata, di pergolati (esistenti o da realizzare), gazebo o simili è subordinata al rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia edilizia relativamente alla determinazione della superficie utile coperta.

Impianti fotovoltaici sulle coperture degli edifici in Zona Omogenea A0

1. L'installazione di impianti fotovoltaici con potenza inferiore a 20kW, nelle aree del territorio comunale classificate come Zone A0 dal PRGC, è subordinata ai seguenti criteri:

- dovranno essere integrati alla copertura;
- per le aree sottoposte a vincolo storico-culturale, ciascuna proposta progettuale dovrà essere corredata da una consono documentazione, comprensiva di fotosimulazioni da più punti di vista degli immobili o delle aree, di una descrizione generale del contesto urbano e delle possibili problematiche che la posa degli impianti possa manifestare;
- non è consentita l'installazione di accumulatori sui tetti.

ART. 59.1 - Disposizioni per la progettazione energetica degli edifici

Il presente articolo ha come obiettivi la pianificazione integrata delle risorse e la contemporanea diminuzione delle potenze installate assolute e specifiche (kW/mq), dei consumi energetici assoluti e specifici e di conseguenza la riduzione delle emissioni in atmosfera.

Sono stati individuati 4 campi di intervento sui quali a cui può essere ricondotta prestazione energetica e a cui sono ascritte le norme che puntano al suo perseguimento:

- a) CONTESTO LOCALE
- b) CONFORT TERMICO
- c) EFFICIENZA ENERGETICA
- d) CERTIFICAZIONE ENERGETICA

CONTESTO LOCALE

Orientamento e schermatura degli edifici

Materiali da costruzione locali e riciclabili

Orientamento e schermatura degli edifici

Obbligo (orientamento Est-Ovest e schermatura per il 80% delle superfici vetrate)

- Orientamento Corpi Principali (derivante dall'osservazione dei Principi insediativi dell'edilizia antica strettamente legati all'orientamento rispetto ai venti e al sole, secondo alcune regole di "razionalità minimale):
- asse longitudinale est-ovest
- lati esposti a sud-ovest dotati di maggiori aperture, di ballatoi e terrazzi e di schermature per il sole (pergolati e alberi)
- cortili e giardini a sud-sud/ovest.
- lati esposti al vento prevalente (in questo caso da Nord-est) più isolati.
- Fronti arretrati sul lato a nord delle strade
- Fronti addossati alla strada sul lato sud (a proteggere cortili e giardini orientati verso sud, sud-ovest). lungo le strade con direzione nord-sud:
- fronti e cortili perpendicolari alle strade.

Indipendentemente dai legami con le pratiche agricole questi criteri, di “edilizia bioclimatica”, costituiscono delle buone regole del costruire di qualità che è possibile reinterpretare nelle costruzioni contemporanee, soprattutto alla luce della questione del risparmio energetico.

Materiali da costruzione locali e riciclabili

Dovranno essere impiegati –se non ne viene dimostrata l'impossibilità tecnica- materiali di produzione locale e tradizionali, al fine di incentivare il recupero e la salvaguardia di un mercato e delle risorse socio-culturali legati alla tradizione produttiva locale. Nelle nuove costruzioni deve essere comunque garantito l'utilizzo, pur non esclusivo, di materiali di recupero, provenienti anche da demolizioni selettive e/o di materiali riciclabili.

CONFORT TERMICO

Valori limite dell'indice di **prestazione energetica per la climatizzazione invernale e per il condizionamento estivo** fanno riferimento al disposto della legislazione nazionale (D.Lgs 192/2005 s.m.i.)

Isolamento termico delle pareti

Prestazione dei serramenti

Isolamento termico delle pareti

Indicazione non prescrittiva

Per le categorie d'intervento di nuova edificazione, ristrutturazione, ampliamento, i requisiti riguardanti l'isolamento termico degli edifici, espressi attraverso valori della trasmittanza termica, dovranno essere incrementati del 25% rispetto ai valori fissati per normativa (Allegato C del D.Lgs 192/2005 s.m.i.) per la zona climatica F, relativamente a:

Strutture Opache Verticali;

Strutture Opache Orizzontali o Inclinate;

Copertura;

Pavimenti verso zone non riscaldate o verso l'esterno;

Chiusure Trasparenti compresi gli infissi (valore medio vetro/telaio);

Eventuali sottofinestra e cassonetti per avvolgibile, dovranno avere le medesime caratteristiche prestazionali delle pareti esterne.

Prestazione dei serramenti

Indicazione non prescrittiva

Nelle nuove costruzioni e negli edifici esistenti in caso di interventi edilizi nei quali sia prevista la sostituzione dei serramenti, a eccezione delle parti comuni degli edifici residenziali non climatizzate, è obbligatorio l'utilizzo di serramenti aventi una trasmittanza media (U_w), riferita all'intero sistema (telaio e vetro), incrementata del 25% rispetto ai valori fissati per normativa.

EFFICIENZA ENERGETICA

Indicazione non prescrittiva:

Installazione di pompe di calore in alternativa alle altre rinnovabili)

Obbligo (installazione caldaie a condensazione con recupero del calore contenuto nei fumi emessi, con conseguente risparmio fino al 20% del metano necessario)

Pompe di calore

E' possibile sopperire a parte del fabbisogno di energia recuperandola da fluidi che hanno completato il loro ciclo di lavoro come, ad esempio, sfruttando il calore (sia in riscaldamento che in raffrescamento) associato a fluidi alla fine o durante le fasi di cicli produttivi o di climatizzazione (scambiatori e/o recuperatori acqua-acqua, aria-acqua, acqua-aria, etc).

2. L'installazione di uno dei sistemi sopra descritti e da considerarsi titolo di merito, se l'efficienza del dispositivo è $> 60\%$. Tali dispositivi possono essere: a) non abbinati a ciclo produttivo; b) abbinati a ciclo produttivo.

Caldaie a condensazione

Nei casi in cui l'impianto sia alimentato a gas metano, ad esclusione degli edifici dove è prevista la sola sostituzione del generatore di calore, è obbligatoria l'installazione di caldaie a condensazione.

Contabilizzazione individuale del calore

Obbligo (impianto centralizzato e contabilizzatore per ogni singola unità immobiliare in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione; pompe di calore se non presenti sistemi di altro tipo come solare termico)

L'autonomia dell'accensione e spegnimento dell'impianto termico è basata non solo sul periodo ma anche in base alle reali necessità di riscaldamento. È possibile infatti accendere l'impianto durante la stagione termica, ma anche in caso di particolari eventi climatici durante il periodo fuori stagione, per non più di 7 ore giornaliere.

Ventilazione meccanica

Obbligo e Promozione: (sistemi di recupero del calore con efficienza minima del 70%)

Allo scopo di garantire una efficace ventilazione degli ambienti, viene prescritta l'installazione di sistemi di ventilazione meccanica controllata. Tali sistemi risultano tanto più efficaci nei nuovi edifici, in quanto la tenuta all'aria dei serramenti, e quella degli involucri, non consentono una effettiva ventilazione.

Obbligatorio per gli edifici con presenza di persone (ad esempio scuole, uffici, ecc.), consigliata per edifici residenziali. I recuperatori di calore sono solo consigliati per gli edifici residenziali, ma obbligatori per gli edifici del terziario con un'efficienza media stagionale almeno pari al 70%.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA

Obbligatorio ai fini della riduzione degli oneri

Per i nuovi edifici e per interventi di demolizioni con ricostruzioni totale il raggiungimento standard minimo è pari a: classe B gl di cui alle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici di cui al DM 26/6/2009 e s.m.i.

Obbligatorio ai fini della riduzione degli oneri

Per ristrutturazioni che interessino oltre 50% del volume miglioramento dell'Epi dell'edificio del 50% con valutazione ex ante ed ex post degli interventi.

TITOLO III - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 60 - Varianti al PRGC – Flessibilità

La flessibilità del piano è definita nella Relazione sulla flessibilità del PRGC.

ART. 61 - Decadenza norme in contrasto

Tutte le previsioni urbanistiche e di assetto del territorio in contrasto con le norme e gli elaborati della presente Variante Generale presente PRGC sono sostituite da quest'ultimo all'atto della sua approvazione.

ART. 62 - Norme di salvaguardia

Si rimanda alle misure di salvaguardia di cui alla ~~normativa vigente in materia. art. 34 della LR 52 del 19/11/1991.~~

ALL. 1 – CARTOGRAFIE ZONA A0 - INTERVENTI AMMESSI
scala 1:1000

EDIFICATO: CATEGORIE DI INTERVENTO

A_ INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO




B_ INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA PARZIALI




C_ INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA TOTALI



D_ INTERVENTI DI AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE



E_ INTERVENTI DI NUOVA COSTRUZIONE




F_ INTERVENTI DI DEMOLIZIONE SENZA RICOSTRUZIONE




AREE NON EDIFICABILI


AREE LIBERE NON EDIFICABILI




VERDE PERTINENZIALE



PARCHEGGI LOCALIZZATI



VIABILITA' MECCANICA (PUBBLICA E PRIVATA)



COLLEGAMENTI PEDONALI



PRESCRIZIONI MORFOLOGICHE

ALLINEAMENTI OBBLIGATORI SU FRONTI STRADA




PERIMETRAZIONE A0




FONTANE STORICHE





LEGENDA




Zona A0 | Baselia
Scala 1:1000





Zona A0 | Tredolo
Scala 1:1000



Zona A0 | Vico
Scala 1:1000



**ALL. 2 – NORME GENERALI SUGLI INTERVENTI, CARATTERI DEGLI EDIFICI, DEI
MANUFATTI E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI - ABACO**

Edifici Residenziali in Zona A0

~~Stavoli in Zona E~~ [Edifici in territorio non urbano](#)

A) RESIDENZE

- 1.CARATTERI TIPOLOGICI**
- 1.1) Organizzazione della pianta (piano orizzontale)
 - 1.2) Composizione dei prospetti (piano verticale: foronomia e facciate)
- 2.ELEMENTI ARCHITETTONICI**
- 2.1) Tetto
 - 2.2) Elementi aggettanti (ballatoi, scale, ecc.)
 - 2.3) Aperture: finestre e portoni
 - 2.4) Aperture: portali
 - 2.5) Incorniciatura delle aperture
 - 2.6) Sporti di orditura, gronda e pluviali
 - 2.7) Camini
- 3.ELEMENTI DI FINITURA**
- 3.1) Manto di copertura
 - 3.2) Serramenti
 - 3.3) Rivestimenti
 - 3.4) Tinteggiature e Colori
- 4. RECINZIONI**
- 5.ELEMENTI TECNOLOGICI**
- 6.ELEMENTI DI ARREDO URBANO**

B) STAVOLI EDIFICI NEL TERRITORIO NON URBANO**1.CARATTERI TIPOLOGICI****2. ELEMENTI ARCHITETTONICI E FINITURE**

Elementi caratterizzanti

Alterazioni più frequenti

Modalità D'intervento

Sono da ritenersi prescrittive le descrizioni relative a:

RESIDENZE

1.CARATTERI TIPOLOGICI

- 1.1) Organizzazione della pianta (piano orizzontale)
- 1.2) Composizione dei prospetti (piano verticale: foronomia e facciate)

2.ELEMENTI ARCHITETTONICI

- 2.1) Tetto
- 2.2) Elementi aggettanti (ballatoi, scale, ecc.)
- 2.3) Aperture: finestre e portoni

3.ELEMENTI DI FINITURA

- 3.1) Manto di copertura
- 3.4) Tinte e Colori

4. RECINZIONI

~~STAVOLI~~ EDIFICI NEL TERRITORIO NON URBANO

1.CARATTERI TIPOLOGICI

2.ELEMENTI ARCHITETTONICI E FINITURE

A) EDIFICI RESIDENZIALI

1.CARATTERI TIPOLOGICI

1.1) Organizzazione della pianta (piano orizzontale)

Elementi caratterizzanti

A1) casa caratterizzata da:

- pianta singola isolata, di forma quadrangolare con presenza talvolta di un corpo aggiunto, di limitate dimensioni, per il focolare e altri annessi;
- volume di forma lineare, con aggetti costituiti da ballatoi e scale esterne, proporzionato armonicamente all'altezza;
- cortili di limitata estensione.

A2) casa caratterizzata da:

- pianta aggregata a formare corte chiusa o semichiusa di forma regolare;
- volume più o meno articolato nelle sue aggregazioni in pianta e in altezza secondo l'uso.

Alterazioni più frequenti

Piante caratterizzate da forme irregolari, assenza di riferimenti ai caratteri tipologici tradizionali.

Modalità D'intervento

Il modello insediativo che si intende recuperare negli interventi in zona omogenea A0 è quello che caratterizza la valle dei Forni Savognani, costituito da abitazioni e rustici, caratterizzati da una struttura edilizia compatta che si organizza e si colloca in relazione a fattori legati sia alla produzione, sia alle condizioni climatiche (ventilazione e soleggiamento *in primis*).

La tipologia che potrà essere ripresa negli interventi edilizi previsti dovrà trovare riferimento nei tipi sopra descritti, come elementi caratterizzanti.



Nuove costruzioni e ampliamenti previsti dalle norme di zona dovranno essere realizzati in armonia con l'esistente e nel rispetto dei caratteri tipologici tradizionali. Sono ammesse costruzioni accessorie se coerenti con l'edificio e purché costruite con gli stessi criteri degli edifici.

1600

TIPO BIFAMILIARE A DUE
O TRE PIANI PIU' IL
SOTTOTETTO

RUSTICO ANNESSO E
SCALE ESTERNE IN
LEGNO



ABBONDANZA DI
SOVRASTRUTTURE
LIGNEE



1700

DIVISIONE TRA
RUSTICO E ABITAZIONE

SCALE INTERNE IN PIETRA
E LEGNO E PORTICATO
FRONTALE





1800

TIPO PLURIFAMILIARE A
QUATTRO-CINQUE PIANI
COMPLETAMENTE IN
MURATURA

FINESTRE CON SCURETTI

ELIMINAZIONE TOTALE
DELLE SOVRASTRUTTURE
LIGNEE.



1.2) Composizione dei prospetti (piano verticale: foronomia e facciate)

Elementi caratterizzanti

La composizione strutturale degli elementi verticali è caratterizzata nelle case e negli edifici rurali da: muratura in pietrame solitamente intonacata, con eventuale presenza di elementi strutturali in legno.

Nella composizione dei prospetti le dimensioni e la posizione delle aperture dipendono dal materiale utilizzato per costruire le murature. Una struttura esterna tradizionale, in mattoni o in materiale lapideo, ad esempio, non consente l'apertura di fori in numero elevato o di grandi dimensioni.

Gli elementi fondamentali, per quanto riguarda la composizione del prospetto, sono:

- partiture dei fori;
- dimensioni e forma delle aperture.

Per quanto riguarda le aperture - porte e finestre - si effettua una classificazione in base al sistema statico adottato: pesante o spingente. Il sistema pesante, con architrave o con piattabanda, è quello più diffuso per le aperture dell'abitazione e degli annessi. E' frequente il caso in cui le aperture presentano una cornice che ne sottolinea il profilo. Se è costituita da materiale lapideo spesso presenta un trattamento a scalpello (subbiatura) secondo disegni diversi. Nelle abitazioni più povere, la cornice è ridotta ad una fascia intonacata che contorna il foro.

Alterazioni più frequenti

Foronomie improprie, aperture fuori scala, Un problema rilevante per quanto riguarda la composizione dei prospetti esterni è l'apertura di fori di grandi dimensioni (vetrine) nel caso in cui il piano terra venga destinato ad uso commerciale.

Modalità D'intervento

Partiture: nel caso di interventi sul preesistente è obbligatorio mantenere le partiture esistenti.

Se trattasi di costruzioni ex-novo ci si deve adeguare alla distribuzione delle aperture negli edifici contigui, nonché agli allineamenti desumibili dagli schemi compositivi riportati di seguito (composizione dei prospetti)

Aperture: aperture (finestre) - prevalenti a Ovest o a Sud-Ovest; di piccole dimensioni (mq. 0,80) a Est, a Nord e a Nord-Est.

L'apertura di fori di dimensioni eccezionali destinate a superficie di mostra viene ammessa solo al piano terra, su filo interno della muratura e per elementi abbinati (più finestre o portefinestre contigue separate da un tratto di muratura) in modo da non alterarne l'equilibrio compositivo della facciata.

Per le tipologie d'intervento dovranno essere rispettate le caratteristiche dimensionali sopra riportate, con uno scostamento massimo del 20%. E' possibile modificare le dimensioni di porte e finestre oltre il limite previsto nel precedente comma, solo a seguito di prescrizione della competente A.S.S. e qualora non sia possibile trovare altra soluzione.

Negli interventi di recupero è obbligatorio il ripristino degli elementi tipici delle aperture esistenti.

Si ammette la trasformazione di finestre in porte della medesima larghezza.

Negli interventi di nuova edificazione e di ampliamenti le aperture devono conformarsi in forma e dimensione a quelle degli edifici vicini, nonché agli allineamenti desumibili dagli schemi compositivi di seguito (composizione dei prospetti).


~~Sulle facciate principali non è ammessa in nessun caso l'introduzione di elementi sporgenti oltre i 10 cm. dal filo della muratura finalizzati alla protezione delle aperture dagli agenti atmosferici od a cornici.~~

Negli interventi di ricostruzione è fatto obbligo di conservare le parti murarie superstiti integrandole a quelle nuove con materiali omogenei, ma distinguendo le parti superstiti da quelle di nuova realizzazione (es. listellini di cotto, cordelline di piombo, incisione nell'intonaco ecc.)


Eventuali scale esterne e ballatoi devono essere posizionati a Ovest o a Sud-Ovest. Nel caso di

edifici preesistenti è ammessa l'esecuzione di scale e ballatoi anche con orientamento diverso. Parapetti di scale, poggiali e ballatoi dovranno essere in legno o in ferro (profilati pieni); di fattura semplice e tinteggiati di colore scuro.


Prospetti



- 1 INGRESSO DISIMPEGNO
- 2 CUCINE
- 3 CANTINE
- 4 STALLA
- 5 SCALE ESTERNE
- 6 BALLATOIO
- 7 CAMERE DA LETTO
- 8 FIENILE







- 1 CORRIDOIO INGRESSO
- 2 SCALE INTERNE
- 3 CUCINE
- 4 CANTINE
- 5 TINELLI
- 6 PORTICATO ESTERNO
- 7 CORRIDOIO DISTRIBUZIONE
- 8 WC SERVIZIO
- 9 CAMERE DA LETTO
- 10 BALLATOIO ESTERNO





- 1 PORTICO DI INGRESSO
- 2 SCALE INTERNE
- 3 CUCINE
- 4 TINELLI
- 5 CANTINE
- 6 CORRIDOIO DISTRIBUZIONE
- 8 WC SERVIZIO
- 9 CAMERE DA LETTO



Prospetti Tipo 1 - 1600




Prospetti Tipo 2 – 1700



Prospetti Tipo 3 - 1800




Composizione dei prospetti



**ESEMPIO DI INTERVENTI SU PROSPETTO:
schema compositivo.**

TIPOLOGIA monocellulare, Bicellulare, Tricellulare con vano scale centrale.



**ESEMPIO DI INTERVENTI SU PROSPETTO:
schema compositivo.**

TIPOLOGIA monocellulare, Bicellulare, Tricellulare CON Androne passante laterale.

Attualizzazione dei prospetti (esempi)



2.ELEMENTI ARCHITETTONICI

2.1) Tetto

Elementi caratterizzanti

- Gli edifici residenziali sono caratterizzati da tetti in legno a capanna o a padiglione con limitato sporto di londa;
- gli edifici rurali sono caratterizzati da tetti sempre in legno a capanna, meno frequenti a padiglione.

Alterazioni più frequenti

Introduzioni di geometrie di tetti e forme non presenti: falde piane, falde inverse, falde spezzate, pendenze e materiali costruttivi incongrui (cemento, fibrocemento, ecc.)




Modalità D'intervento

La tipologia che potrà essere ripresa negli interventi edilizi previsti dovrà trovare riferimento nei tipi sopra descritti, come elementi caratterizzanti.

La struttura portante del tetto sarà prevalentemente realizzata in travi e tavolato di legno, o con travi di legno e tavelle di cotto, con tali materiali dovrà sempre essere realizzata la parte sporgente del tetto oltre la facciata.

Le coperture dovranno essere a due falde con inclinazione obbligatoria da 30 a 45%.

È fatto divieto di realizzare falde sporgenti più di m 1,10, se non per coprire eventuali poggiosi, ballatoi o scale esterne.





2.2) Elementi aggettanti (ballatoi, scale, ecc.)**Elementi caratterizzanti**

Le case sono caratterizzate da elementi aggettanti (ballatoi) o a loggia (sporto max m 1,50), a protezione dell'ingresso o per realizzare connessioni funzionali al piano, eseguiti con le stesse caratteristiche tipologiche e costruttive della copertura principale.



Alterazioni più frequenti


Forme e materiali incongrui

Modalità D'intervento

Le alterazioni che non rispettano gli aspetti formali degli elementi caratterizzanti devono essere rimosse e ricondotte alla soluzione sopra descritta.

È vietata la realizzazione di poggioli, balconi e scale esterne nel caso questi non siano documentati, ad eccezione dei seguenti casi in cui i poggioli, i balconi e le scale esterne che non insistono su facciate prospettanti le vie pubbliche, purchè realizzati adottando soluzioni architettoniche e materiali della tradizione costruttiva locale, in modo da armonizzare l'intervento con le qualità estetiche del fabbricato con l'obiettivo di valorizzare il contesto urbano d'insieme.





2.3) Aperture: finestre

Elementi caratterizzanti

Le aperture delle finestre, prevalenti a Ovest o a Sud-Ovest e di piccole dimensioni (mq 0,80-1,00) a Est, a Nord e a Nord-Est sono dimensionate in relazione alle situazioni climatiche, al piano e alla funzione svolta e variano in termini di numero e di dimensione a seconda della tipologia a cui appartengono.

Gli edifici rurali presentano aperture differenziate in relazione alla funzione svolta: al piano terra, adibito a ricovero animali e talvolta a dimore temporanee, i vani finestra sono di forma quadra ricavati all'interno della muratura in pietrame; al piano superiore, utilizzato a fienile, le aperture sono costituite da grate in legno o metallo.

Esse normalmente hanno forma rettangolare con dimensioni variabili:

- per le porte tra 80/120 cm. di larghezza e 200/260 cm. di altezza;
- per le finestre tra 85/110 cm. di larghezza e 130/160 cm. di altezza.

Il rapporto tra le due dimensioni delle finestre è diverso a seconda della loro posizione:

- se si tratta di finestre dei piani di abitazione si aggira attorno a valori variabili da 1,40 ad 1,60;
- se si tratta delle aperture del granaio-soffitta tale valore si avvicina all'unità, ovvero tale foro è di forma circolare o ovale.

Alterazioni più frequenti

Foronomie improprie, aperture fuori scala di grandi dimensioni (vetrine) nel caso di destinazione ad uso commerciale.


Modalità D'intervento


Gli interventi edilizi previsti dovranno trovare riferimento negli elementi caratterizzanti sopra descritti. Le eventuali inferriate alle finestre dovranno essere in ferro (profilati pieni).

Le finestre a raso (tipo Velux) sono ammesse purché rispettino le seguenti norme:

- non sia altrimenti possibile realizzare aperture efficaci sui timpani e sulle pareti dell'edificio;
- ciascun vano abitabile di sottotetto può essere adottato al massimo di una finestra a raso anche nei casi di integrazione finalizzata al raggiungimento della superficie minima finestrata;
- non possono avere un larghezza superiore alla distanza tra due falsi puntoni consecutivi;
- non possono essere eseguite a nastro e quindi impegnare due spazi consecutivi intrapuntoni;

In sede di rilascio del titolo assentivo di esecuzione degli abbaini e delle finestre a raso, potranno essere dettate prescrizioni finalizzate a garantire la rispondenza di detti interventi alle modalità costruttive tradizionali e ai criteri compositivi generali dell'edificio





2.4) Aperture: portali

Elementi caratterizzanti

I portoni carrai di ingresso alla corte, non costituiscono un elemento ricorrente. Generalmente limitato agli edifici padronali in cui si riscontra l'uso dell'intonaco a raso.




Alterazioni più frequenti


Sostituzione dell'arco con architrave in c.a., ampliamento della dimensione e modifica della forma del vano.

Modalità D'intervento

I portoni carrai di ingresso alla corte, andranno sempre mantenuti e restaurati nelle forme tradizionali se presenti. Anche per porte e portoni, i serramenti dovranno essere realizzati in legno, secondo i disegni tradizionali.

Non si escludono bucaure di tipo diverso per ambienti eccezionali (locali pubblici ecc.) purché realizzate in forme non banali e purché risultino interpretazioni moderne e valide di elementi formali e di materiali presenti nella tradizione.





2.5) Incorniciatura delle aperture

Elementi caratterizzanti

Elemento ricorrente dell'architettura locale è la riquadratura in pietra delle aperture (finestre o portali).






Gli elementi di incorniciatura presentano un prevalente impiego di pietra e sassi, in altri casi si riscontra l'uso dell'intonaco a raso.

Alterazioni più frequenti

Assenza di incorniciature e materiali incongrui

Modalità D'intervento

Le riquadrature e incorniciature dovranno trovare riferimento negli elementi caratterizzanti sopra descritti.



2.6) Sporti di orditura, gronda e pluviali

Elementi caratterizzanti

Gli sporti di orditura del tetto presentano generalmente dimensioni contenute (m 0,80 - 1,20); i pluviali e i canali di gronda presentano sezione tonda, con un diametro pari a circa cm 10-15.



Alterazioni più frequenti

Materiali, forme e dimensioni incongrui

Modalità D'intervento

I pluviali e i canali di gronda dovranno avere sezione e diametri come indicati negli elementi caratterizzanti; sia se inseriti *ex novo*, sia se in sostituzione.





2.7) Camini

Elementi caratterizzanti







I camini sono di semplice fattura, intonacati, con copertura in coppi.

Alterazioni più frequenti

Materiali e forme incongrui

Modalità D'intervento

È fatto divieto di realizzare camini con materiali e forme non presenti tra gli elementi caratterizzanti. I focolari ancora esistenti, con i tipici volumi aggregati al corpo principale dell'edificio e chiaramente denunciati dalla canna fumaria, dovranno essere mantenuti e restaurati con tutte le loro caratteristiche esterne



3. FINITURE

3.1) Manto di copertura

Elementi caratterizzanti

Il manto di copertura ricorrente nei tipi edilizi tradizionali è costituito da scandole, da coppi e lamiera di colore marrone scuro, o rame battentato ad ossidarsi

Alterazioni più frequenti

Utilizzo di materiali impropri: fibrocemento, lamiere ondulate, ecc.

Modalità D'intervento

Il manto di copertura da utilizzare nei tipi edilizi sarà costituito da scandole, da coppi e lamiera di colore marrone scuro, o rame battentato ad ossidarsi., con esclusione delle aperture sulle falde che non siano ad esclusivo servizio od uso della manutenzione ed aerazione.

I fabbricati rurali con copertura originaria dovranno conservarla e ripristinarla con i materiali e le tipologie originali, negli altri casi le coperture dovranno essere in coppi.

Qualora non sia possibile, sulla base di opportune dimostrazioni e valutazioni tecniche, il recupero del manto di copertura originario, è ammesso l'impiego di tegole laterizie o similari aventi caratteristiche cromatiche analoghe ai laterizi.





3.2) Serramenti

Elementi caratterizzanti

I serramenti presentano forma quadrata o rettangolare con lato maggiore verticale in legno naturale e tinto in colori tradizionali. L’oscuramento più frequente è con scuri tradizionali in legno

Alterazioni più frequenti

Presenza di materiali incongrui, serramenti avvolgibili

Modalità D’intervento

Negli interventi di manutenzione dovrà essere preferita la conservazione delle parti ancora recuperabili; i serramenti nuovi dovranno integrarsi per forma e materiali con quelli preesistenti.

E’ obbligatorio l’utilizzo di serramenti in legno o finitura in legno. Gli oscuranti debbono essere a scuretto, disposti sul filo esterno della muratura o sul telaio fisso posto generalmente a circa 15 cm. dal filo esterno della muratura.

Al piano terreno, per le sole attività commerciali, è ammesso eccezionalmente e solo a seguito di motivata richiesta, l’uso di serramenti in alluminio anodizzato color testa di moro.

Nel caso vengano inserite inferriate esse dovranno avere forme semplici.



3.3) Rivestimenti

Elementi caratterizzanti

Gli edifici sono solitamente intonacati e tinteggiati in colori tenui, alcune volte presentano sassi e pietrame a faccia vista.

Alterazioni più frequenti

Utilizzo di materiali impropri, tinteggiature diverse dalle facciate, bugnato, rivestimenti vari, ecc.

Modalità D'intervento

Nelle tipologie che presentano murature in sassi o pietra a faccia a vista con malta a raso non fugata è vietata l'intonacatura, mentre potrà essere eseguita una "sigillatura a raso" che lasci in vista la tessitura del sasso sigillando le fughe. Nel caso di sua presenza dovuta ad interventi successivi, è prescritta la sua rimozione, con pulizia e ripristino della facciata originaria.

Negli altri casi l'intonaco originario dovrà essere conservato, evitando inopportuni raddrizzamenti e sovrasspessori; le parti da completare dovranno avere le stesse caratteristiche di quella preesistente, per composizione della grana e del colore, il materiale di rivestimento esterno prevalente sarà l'intonaco di tipo tradizionale eseguito in sabbia media, dipinto con colori presenti nella tradizione ambientale. Non si esclude il cemento a vista anche per interventi parziali. Sono invece esclusi gli altri rivestimenti di qualsiasi tipo e le tinte forti non presenti nella tradizione.

3.4) Tinteggiature e Colori

Elementi caratterizzanti

Elemento caratteristico della scena urbana di più antica formazione sono edifici tinteggiati in colori tenui, ottenuti preferibilmente con l'uso di terre coloranti

Alterazioni più frequenti

Utilizzo di materiali impropri, tinteggiature diverse dalle facciate, colori vivaci, ecc.

Modalità D'intervento

Sono ammesse tinteggiature a calce ed a tempera lavabile, nella gamma dei colori sotto riportati.

- colore facciate a campitura unica (senza cornici, marcapiani, zoccoli)

B bianco

G giallo

R rosso

N naturale

BR bruno

- colori infissi

GR grigio

V verde

BR Bruno

- colore facciate con cornici, marcapiani, zoccoli

per cornici, marcapiani, zoccoli:

B bianco

GR grigio

4) RECINZIONI

Elementi caratterizzanti

La tipologia ricorrente è la recinzione priva di sovrastrutture, ovvero con sovrastruttura in ferro battuto.

I materiali sono:

- in sassi o pietra a secco e a vista (o ad esso riconducibile),
- in altro materiale intonacato.

Alterazioni più frequenti

Utilizzo di materiali impropri, grigliati in acciaio, cemento a vista, dettagli di scarso valore qualitativo con conseguente disordine visivo e perdita di unitarietà

Modalità D'intervento

Dovranno essere conservate, qualora presenti, le recinzioni originarie che connotano i luoghi.

Tutti i muri di recinzione in sasso esistenti e prospicienti con spazi pubblici, dovranno essere mantenuti e non potranno essere sostituiti da altri tipi di recinzione. Se danneggiati, saranno riparati o rifatti con caratteristiche analoghe a quelle preesistenti. Parimenti non potranno essere sostituiti da altri tipi di recinzione, i muri in sasso di divisione tra le corti, ove ancora esistono.

Nuove recinzioni che si rendessero necessarie verso gli spazi pubblici saranno anch'esse realizzate unicamente mediante muri in sasso di forma tradizionale, con esclusione di materiali non tradizionali quali grigliati in acciaio, laterizio o cemento.

Sul fronte strada dovranno essere realizzate recinzione con basamento rivestito in pietra con sovrastruttura in ferro battuto, di altezza massima pari a m 1,50.



5) ELEMENTI TECNOLOGICI

Elementi caratterizzanti

Alterazioni più frequenti

Modalità D'intervento

Tutti gli elementi tecnologici esterni ai fabbricati (deposito gas, centraline ecc.), quando non sono preferibilmente interrati, dovranno essere adeguatamente protetti alla vista con opere murarie compatibili con il sito o altrimenti mascherati con vegetazione arborea autoctona.

La posa in opera di condizionatori, sulle facciate prospicienti le vie pubbliche o gli spazi aperti al pubblico transito o da spazi aperti al pubblico transito è subordinata alle seguenti disposizioni:

- è vietata la posa in opera di apparecchiature sporgenti dalle pareti di facciata;
- l'installazione è ammessa all'interno della forometria esistente, con conseguente modifica del serramento, o con la formazione di un apposito foro di facciata da attuarsi con le modalità delle normali aperture.

Sulle coperture è ammessa l'installazione di sistemi solari per la produzione di acqua calda purchè il pannello venga posto a filo di falda, fatte salve accertate esigenze di esposizione, ed il serbatoio di accumulo venga installato nelle parti interne dell'edificio.

Tetto fotovoltaico integrato su copertura

sistema è costituito da una serie di moduli fotovoltaici mono/policristallino che utilizzano celle fotovoltaiche presenti sul mercato: detti moduli devono essere inseriti tra due file di coppi integrati in una falda prefabbricata con caratteristiche di alta coibentazione.



6) ELEMENTI DI ARREDO URBANO

Elementi caratterizzanti

Forme semplici, presenza di pietra naturale, pavimentazioni in porfido.

Alterazioni più frequenti

Utilizzo di materiali impropri, impiego di elementi di arredo da catalogo non contestualizzati

Modalità D'intervento

- Viabilità meccanica: nei centri abitati la pavimentazione delle strade deve essere realizzata in asfalto con o senza cordolatura, oppure in pietra naturale.
- Viabilità pedonale: le pavimentazioni atte a ricavare marciapiedi, viali di accesso ecc. saranno realizzati in acciottolato o lastre di pietra accostate secondo la tipologia locale, secondo la tipologia locale, o in porfido.

Nei tratti con pendenze superiori al 10% è ammessa la realizzazione di sedi carraie armate composte da soluzioni miste di calcestruzzo debolmente armato e pietrame da reperire, per quanto possibile, in loco. In ogni caso, al fine di minimizzare l'impatto, il pietrame utilizzato dovrà avere le medesime caratteristiche cromatiche di quello presente in loco.


Protezioni stradali: devono essere realizzate con:


- colonnelli in pietra naturale o artificiale e traverse in ferro;
- in ferro zincato e verniciato a disegno regolare costituito da montante e 2 o 3 traverse.

Illuminazione pubblica: nei centri abitati la tipologia dei punti luce a sospensione su palo o mensola o, preferibilmente, a pastorale dovrà riferirsi a materiali e disegni di tipo tradizionale, per conseguire una uniformità d'intervento.


A) B) STAVOLI EDIFICI NEL TERRITORIO NON URBANO

1.CARATTERI TIPOLOGICI






PIANTA PIANO TERRA




PIANTA PRIMO PIANO




PIANTA PIANO TERRA


Unità base




Unità base




Ampliamento



Unità base







Ampliamento




SCHEMI TIPOLOGICI






Unità base




Ampliamento

Unità base



Ampliamento


Unità base



1° Ampliamento





2° Ampliamento

2° Ampliamento









Unità base

1° Ampliamento




MODALITA' AGGREGATIVE
unità base e ampliamenti contigui







MODALITA' AGGREGATIVE
 unità base e ampliamenti separati






Unità base




Unità base




1° Ampliamento

2° Ampliamento






Unità base



1° Ampliamento

2° Ampliamento



MODALITA' AGGREGATIVE
unità base e ampliamenti (con schema materiali)



2. ELEMENTI ARCHITETTONICI E FINITURE

Elementi caratterizzanti

- pianta singola isolata o più raramente, aggregata alla casa
- volume generalmente di proporzioni ridotte rispetto alle case.

Alterazioni più frequenti

Piante caratterizzate da forme irregolari, collegamenti impropri al corpo principale, coperture irregolari.

Modalità D'intervento

Gli interventi di nuova costruzione, ampliamento, ristrutturazione e restauro se non diversamente indicato nelle *Schede* dovranno attenersi alle seguenti prescrizioni:

- Murature: saranno o intonacate o in pietrame a vista (nel caso di murature intonacate, l'intonaco non dovrà essere realizzato a piano perfetto, quindi senza l'ausilio di "fasce di guida"); ad esclusione del piano terra, l'edificio potrà essere costruito parzialmente o totalmente in legno;
- Coperture: dovranno essere a falde in struttura lignea con sporto del tetto in travi sagomate; la pendenza non potrà essere inferiore al 70% ed il manto di copertura dovrà essere costituito da scandole in legno o da tegole laterizie o da lamiera metallica;
- Aperture: riproporranno le forme dell'edilizia tipica della zona, salvo diverse documentate esigenze specifiche, eventualmente riquadrate da comici in pietra o in legno;
- Serramenti: saranno in legno verniciato al naturale o dipinto o in ferro o alluminio non anodizzato.